SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

148ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Trasmissione di ordinanze . . . . *Pag.* 7750

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7883

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 7750

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 7783

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 7749

Presentazione di relazione e del testo degli articoli approvato dalla 1ª Commissione permanente in sede redigente per il disegno di legge n. 813 e per i disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870. 7749

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . *Pag.* 7749

Votazione e approvazione:

« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » **(813)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Con assorbimento dei disegni di legge numeri 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870:

BARSACCHI (*PSI*) 7868
BRANCA (*Sin. Ind.*) 7870
FASSINO (*Misto-PLI*) 7881
GIANNINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 7882
GUALTIERI (*PRI*) 7872
MAFFIOLETTI (*PCI*) 7875
MANCINO (*DC*) 7878
PARRINO (*PSDI*) 7877
PAVAN (*DC*), *relatore* 7790
RASTRELLI (*MSI-DN*) 7870
SPADACCIA (*Misto-PR*) 7872

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 7883, 7884, 7885

Interrogazioni da svolgere in Commissione 7887

Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00034, 1-00039, 1-00040 e 1-00041 sui problemi energetici

Reiezione della mozione n. 1-00034. Ritiro delle mozioni nn. 1-00039, 1-00040 e 1-00041. Approvazione di ordini del giorno:

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . . . . *Pag.* 7788
BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 7771, 7788
COLAJANNI (*PCI*) 7783
GUALTIERI (*PRI*) 7784
PETRONIO (*PSI*) 7766, 7784
RASTRELLI (*MSI-DN*) 7784
SPADACCIA (*Misto-PR*) 7758, 7785
VETTORI (*DC*) 7769, 7787

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 8 LUGLIO 1980 7787

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

G I O V A N N E T T I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1465. — « Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali » (672-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso il Tribunale di Brescia » (960) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

TROPEANO ed altri. — « Istituzione del giudice di pace » (962), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma » (951), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VINCELLI e CALARCO. — « Sul canone minimo di locazione e sulla cessione in proprietà degli alloggi di edilizia economica e popolare » (865), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione e del testo degli articoli approvato dalla 1ª Commissione permanente in sede redigente per il disegno di legge n. 813 e per i disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870.

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 2 luglio 1980, il senatore Pavan ha presentato la relazione ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato » (813) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) e per i disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870, assorbiti nel testo anzidetto.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) » (938) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni*;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ugo La Malfa » (825) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di trasmissione di ordinanze emesse dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . Informo che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 262/VIII (atti relativi all'onorevole Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Virginio Rognoni, nella sua qualità di Ministro degli interni *pro tempore*, al senatore Tommaso Morlino, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 264/ VIII (atti relativi al senatore Mario Pedini nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 265/VIII (atti relativi all'onorevole Luigi Preti, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 267/VIII (atti relativi all'onorevole Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Franco Maria Malfatti, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*);

n. 268/VIII (atti relativi agli onorevoli Mario Tanassi, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, nella loro qualità di Ministri della difesa *pro tempore*);

n. 269/VIII (atti relativi al professor Massimo Severo Giannini, nella sua qualità di Ministro senza portafoglio *pro tempore*);

n. 270/VIII (atti relativi ai Ministri del 5° Governo Andreotti e del 1° Governo Cossiga).

Si dà atto che le deliberazioni di cui sopra sono state adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti della Commissione e che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, esse sono definitive.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 1 - 00034, 1 - 00039, 1 - 00040 e 1 - 00041 sui problemi energetici.

Reiezione della mozione nn. 1 - 00034. Ritiro delle mozioni nn. 1 - 00039, 1 - 00040 e 1 - 00041. Approvazione di ordini del giorno

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni nn. 1 - 00034, 1 - 00039, 1 - 00040 e 1 - 00041 sui problemi energetici.

Si dia nuovamente lettura delle mozioni.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

COLAJANNI, BACICCHI, MIANA, BERTONE, MILANI Giorgio, ROMEO, ANGELIN, BONDI, FELICETTI, FRAGASSI, POLLIDORO, URBANI. — Il Senato,

considerato che i mutamenti avvenuti nel mercato delle fonti di energia rendono inattendibili le previsioni a suo tempo formulate nel piano energetico nazionale;

constatate le inadempienze del Governo nel dare attuazione alle direttive approvate dal Parlamento;

rilevata la necessità di definire e coordinare le politiche per la conservazione dell'energia e di comprendere nel piano energetico l'insieme delle misure che riguardano l'energia stessa;

rilevata, altresì, l'urgenza di decisioni che, anche se di effetto differito nel tempo, debbono essere prese rapidamente perchè possano avere efficacia,

impegna il Governo a modificare il piano energetico nazionale secondo le direttive seguenti:

1) dare nel piano energetico il necessario risalto alle politiche di conservazione, e in particolare prevedere:

a) l'ulteriore affinamento degli *standards* per l'isolamento termico dei nuovi edifici e l'incentivazione dell'isolamento del patrimonio edilizio esistente e della solarizzazione passiva, mettendo in grado i comuni, nelle leggi di trasferimento della finanza locale, di esercitare il necessario controllo;

b) l'introduzione di controlli pubblici sulle caratteristiche di consumo di energia di una serie di prodotti e l'incentivazione della ricerca finalizzata ai risparmi di energia nei prodotti e nei processi produttivi;

c) il finanziamento di iniziative degli Enti locali e delle Regioni per l'utilizzazione di fonti di calore che attualmente va disperso;

d) il miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti, favorendo lo spostamento del trasporto merci verso la ferrovia, prevedendo la chiusura dei centri storici al trasporto individuale privato ed il potenziamento del trasporto pubblico urbano e promuovendo accordi per una regolamentazione dell'orario di lavoro che favorisca una migliore utilizzazione dei mezzi di trasporto;

2) adottare una politica di prezzi e tariffe che favorisca l'uso più razionale delle singole fonti di energia — gas per usi civili e tecnologici, olio combustibile e carbone per la produzione di calore nell'industria e distillati leggeri per la trazione — disincentivando gli usi termici dell'energia elettrica, e, in tale quadro, assumere la costruzione di una rete per la distribuzione di gas naturale per gli usi civili nel Mezzogiorno come uno degli obiettivi prioritari del piano;

3) adottare provvedimenti per la formazione di riserve strategiche e predisporre misure per il contingentamento da applicare in caso di grave crisi di approvvigionamento;

4) incentivare la ricerca e lo sviluppo in materia di fonti alternative, finanziando le ricerche geotermiche e la distribuzione di fluidi a bassa entalpia, e la ricerca tecnologica nell'energia solare e biotermica, stabilendo un programma di ricerca e sviluppo per l'utilizzazione delle fonti nazionali di combustibili solidi ed incentivando le utilizzazioni, già possibili allo stato attuale della tecnologia, di tutte le fonti rinnovabili di energia;

5) porsi come obiettivo il limite massimo di 100-110 mt per l'utilizzazione di greggio nel consumo energetico nazionale e sviluppare con impegno particolare iniziative in tutte le direzioni possibili per la fornitura di gas naturale;

6) sfruttare tutte le disponibiltà di energia idroelettrica economicamente redditive anche in utilizzazione congiunta ed accelerare la trasformazione a carbone di centrali ad olio combustibile, predisponendo, d'intesa con le Regioni, i relativi programmi di infrastrutture;

7) accelerare il programma di nuove centrali a carbone e turbogas, nel rispetto della legislazione esistente, per consentire di fronteggiare il *deficit* di potenza prevedibile per il 1985;

8) applicare coerentemente, per gli approvvigionamenti di combustibile, la politica degli accordi a livello statale con i Paesi produttori e promuovere in sede comunitaria iniziative per una trattativa con gli Stati produttori e per l'unificazione del mercato dei prodotti petroliferi;

9) realizzare entro il 1990 4.000 MW di centrali nucleari, oltre a quelle già in costruzione, identificando i siti, con il concorso degli Enti locali e delle Regioni, con il massimo di sicurezza che la ricerca tecno-

logica in continuo progresso può garantire, ed aggiornando i sistemi di sicurezza, ogni volta che sia possibile, in corso di costruzione; definire in tempi brevi, anche al fine della sicurezza, la filiera unica degli impianti nucleari e riservare all'Enel la funzione di progettista; proseguire, allo stesso fine, nella ricerca, nello studio e nella sperimentazione dei reattori veloci (anche in collaborazione con Paesi stranieri);

10) assicurare un riesame biennale, da parte del Parlamento, del programma energetico nazionale, aggiornandolo, con la partecipazione delle comunità locali, delle Regioni e delle forze sociali e culturali, nelle previsioni del bilancio energetico, negli obiettivi di conservazione e nella definizione delle politiche;

11) provvedere al coordinamento delle decisioni esecutive con una precisa responsabilità politica in seno al Governo, cui ricondurre tutte le competenze in materia di direttive e controllo, per gli approvvigionamenti di combustibile, l'energia elettrica, i prezzi e le tariffe, la ricerca applicata e le incentivazioni in materia di risparmio energetico;

12) assicurare in ogni momento decisionale il pieno rispetto di procedure che rendano possibile alle comunità locali la propria partecipazione, assicurando l'identificazione di una sede competente a decidere in ultima istanza.

(1 - 00034)

FERRARI AGGRADI, de' COCCI, REBECCHINI, VETTORI, ORIANA, COLELLA, TONUTTI, PAVAN. — Il Senato,

considerato che il sistema economico ed il processo di sviluppo equilibrato del Paese — con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno — sono strettamente interdipendenti con le disponibilità di energia;

considerato, altresì, che il 70 per cento circa dei fabbisogni energetici del Paese è coperto dal petrolio e che questa fonte primaria, oltre che essere in progressivo esaurimento, è soggetta a frequenti e rilevanti aumenti di prezzo che comportano crescenti esborsi valutari, tali da determinare problemi economici di non poco momento per la stabilità del sistema economico nazionale;

tenuto conto che occorre assicurare nei prossimi anni quantità di energia adeguate per consentire la prosecuzione delle condizioni di sviluppo della nostra economia e per soddisfare l'offerta di lavoro, problema cui va riservata la massima attenzione, specie per quanto riguarda la disoccupazione giovanile e le regioni meridionali;

tenuto conto, altresì, che, anche per gli impegni assunti in sede internazionale ed in sede comunitaria, occorre contenere, e possibilmente ridurre, la domanda petrolifera dei prossimi anni;

tenuto conto, infine, delle scelte di politica energetica già approvate dalla Camera dei deputati nella Risoluzione del 5 ottobre 1977;

attesa la necessità di non procrastinare ulteriormente decisioni, da assumere con urgenza, in ordine alla realizzazione di programmi che riducano la dipendenza dal petrolio del nostro Paese, attraverso la promozione e lo sviluppo del risparmio e della utilizzazione delle fonti sostitutive ed integrative, con particolare riferimento a quelle rinnovabili;

impegna il Governo a presentare in Parlamento le linee operative di aggiornamento del piano energetico nazionale — approvato dal CIPE il 23 dicembre 1977 — tenuto conto della delibera CIPE dell'11 gennaio 1980, relativa al programma pluriennale dell'Enel, e sulla base delle seguenti indicazioni:

1) particolare attenzione va portata al settore degli idrocarburi, secondo le seguenti direttrici:

a) assicurare e garantire i rifornimenti di greggio con contratti a lungo termine, curando la diversificazione delle aree di provenienza ed impegnando ancor più gli operatori in tale direzione — con particolare riguardo al ruolo dell'ENI — ai fini della elaborazione del piano di approvvigionamento petrolifero del Paese e della formazione di adeguate riserve strategiche;

b) adottare con la dovuta tempestività, sulla base dei criteri indicati dal nuovo metodo per la determinazione dei prezzi dei pro-

dotti petroliferi, gli interventi di adeguamento quando se ne verifichino le condizioni, sia in aumento, sia in diminuizione, soprattutto per evitare che, nel caso di ritardati adeguamenti in aumento, le compensazioni si riversino sull'olio combustibile con ulteriore aggravio sull'utenza elettrica ed industriale;

c) estendere la sorveglianza a tutta la gamma dei prodotti petroliferi, onde migliorare l'approvvigionamento in termini quantitativi e di costo, evitando le distorsioni di prezzo, sia nei periodi di crisi del mercato che in condizioni normali;

d) dare attuazione al piano di razionalizzazione del settore della raffinazione e del sistema logistico ed al piano di razionalizzazione della distribuzione aggiornando le direttive del CIPE in materia, e in particolare presentare al più presto dinanzi al Parlamento il disegno di legge sul fondo indennizzi per la distribuzione dei carburanti;

e) ripresentare all'esame del Parlamento i primi risultati della normativa sul contenimento dei consumi energetici relativamente alle disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, e, tenendo conto dei positivi risultati raggiunti, ripresentare al Parlamento la normativa opportunamente aggiornata;

f) dare immediato avvio ed attuazione al progetto di metanizzazione del Mezzogiorno, sulla base di direttive da adottarsi da parte del CIPE, secondo criteri volti a correggere lo squilibrio tra le stesse regioni del Mezzogiorno per l'utilizzo di detta fonte energetica, certamente preziosa per lo sviluppo economico e civile delle aree interessate;

g) presentare al Parlamento appositi disegni di legge in ordine all'intensificazione delle ricerche di nuovi giacimenti petroliferi;

2) occorre promuovere ogni possibile azione volta al risparmio ed al razionale uso dell'energia, operando, tra l'altro, sia attraverso incentivazioni alla coibentazione degli edifici, sia attraverso la politica di ristrutturazione industriale, con particolare riguardo alla legge n. 675 del 1977, la cui applicazione deve soprattutto privilegiare gli interventi nei settori ad alto contenuto tecnologico ed a basso contenuto energetico;

3) occorre, inoltre, perseguire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, soprattutto con la utilizzazione delle residue risorse idroelettriche, superando gli ostacoli autorizzativi che possono eventualmente limitare queste possibilità, con la riattivazione delle centraline idreoelettriche dismesse, con lo sviluppo dell'energia solare ed eolica e con la utilizzazione e di rifiuti urbani ed agricoli e delle sorgenti geotermiche a bassa entalpia; adeguata attenzione va anche portata allo sviluppo della produzione combinata elettricità-calore per il teleriscaldamento, privilegiando peraltro quelle iniziative collegate con l'utilizzazione di fonti alternative agli idrocarburi;

4) occorre, infine, accelerare la sostituzione del carbone all'olio combustibile — ove possibile — nelle esistenti centrali di produzione dell'energia elettrica ed in altri impianti industriali, nonchè la realizzazione del programma di nuove centrali a carbone, previsto dal piano pluriennale dell'Enel, approvato dal CIPE l'11 gennaio 1980, eventualmente ampliandolo, concertando con le Regioni adeguate soluzioni per i problemi di natura ecologica e collegando la localizzazione degli impianti a tipi di intervento finalizzati allo sviluppo socio-econmico delle aree interessate, soprattutto nel Mezzogiorno; anche per tali nuovi impianti, prevedere, ovunque possibile, sistemi di teleriscaldamento e di utilizzazione del calore disperso per acquacoltura, piscicoltura, serre, eccetera;

5) considerato che i problemi della sicurezza nucleare assumono rilevanza assolutamente prioritaria, per cui occorre predisporre sistemi di sicurezza che consentano di utilizzare tale fondamentale risorsa sostitutiva degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica, nel rispetto dei valori dell'uomo, il Parlamento ritiene di dover conoscere e dibattere i risultati conclusivi della Conferenza nazionale sulla sicurezza nucleare, onde poter avviare la concreta realizzazione del ricorso, equilibrato e controllato, all'energia di origine nucleare, in una visione di lungo termine dei problemi energetici italiani, che consenta di collocare il nostro Paese nel contesto mondiale

ed europeo anche in questo settore, tenuto conto che Paesi come la Francia, la Germania ed il Regno Unito, nonchè gli Stati Uniti, il Giappone ed i Paesi dell'Est europeo, anche se dotati di risorse energetiche nazionali di gran lunga superiori alle nostre, stanno portando avanti significativi programmi di sviluppo di tale risorsa: la Francia, in particolare, già nel 1985 coprirà i propri fabbisogni di energia elettrica con il 60 per cento circa da centrali elettronucleari;

6) considerate le conseguenze del costo dell'energia per la collettività nazionale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del reddito, il livello di vita, la bilancia dei pagamenti con l'estero e la competitività dei nostri prodotti all'interno ed all'estero, occorre operare le scelte energetiche nel quadro degli indirizzi su indicati, avendo presente l'obiettivo di rendere minimi i costi dell'energia, tenuto anche conto delle situazioni degli altri Paesi e dando comunicazione in materia al Parlamento.

(1 - 00039)

SPANO, NOVELLINI, PETRONIO, CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, PITTELLA, SEGRETO, BONIVER PINI Margherita. — Il Senato,

premesso che lo sviluppo economico del Paese è pesantemente vincolato dal forte livello di dipendenza per quanto riguarda la disponibilità di materie prime (98 per cento per il petrolio, 88 per cento per i combustibili solidi, 45 per cento per il metano) e di tecnologie energetiche, e che gli approvvigionamenti sono fortemente condizionati e controllati dalle multinazionali, che operano secondo linee decisionali esterne agli interessi italiani, e dal cartello OPEC, che agisce nella logica di asservire la produzione alla domanda, esercitando una pressione crescente sul livello dei prezzi;

considerato che la fase storica dell'energia « facile » ed a bassi prezzi ha alimentato forme di spreco e di usi non razionali, per cui lo sviluppo industriale è stato caratterizzato da scelte produttive ad alta intensità di energia, lo sviluppo dei trasporti privati e dei trasporti di merci su strada ha pregiudicato un razionale sistema di trasporti pubblici, i consumi civili si sono sviluppati in modo distorto e squilibrato e gli investimenti del settore energetico hanno avuto carattere speculativo o di sfrenata concorrenza (petrolchimico, raffinazione, distribuzione e punti di vendita, eccetera);

rilevato che il programma energetico nazionale presentato dal Governo nel 1977 e la successiva delibera del CIPE, a causa di errori di analisi, di previsione e di impostazione, confermati ormai anche dal negativo consuntivo, hanno privato il nostro Paese di un quadro di riferimento programmatico convincente e rigoroso, e di conseguenza:

vi è stata per anni una irresponsabile moratoria dei Governi sulla politica energetica;

è mancata una politica estera energetica di solidarietà con i Paesi europei per un confronto unitario con Giappone e USA, da un lato, e con i Paesi OPEC dall'altro;

è stato del tutto assente un raccordo politico e programmatico tra enti nazionali di settore, grandi compagnie internazionali, operatori privati, autoproduttori, aziende locali e Regioni;

il sistema dei prezzi e delle tariffe e quello fiscale sono stati gestiti senza un quadro di riferimento preciso, ciò che ha favorito gli sprechi e gli usi più irrazionali;

è stata promossa una linea di penetrazione crescente dell'energia elettrica nei consumi energetici, sollecitando l'adozione di una strategia nucleare,

ritiene insufficienti, contraddittori e scoordinati i provvedimenti ed i programmi presentati che si caratterizzano prioritariamente:

1) per la dichiarata volontà di garantire gli approvvigionamenti petroliferi unicamente attraverso la progressiva liberalizzazione dei prezzi;

2) per un programma elettrico fondato sul presupposto della validità dello sviluppo dei consumi elettrici, nel quale la scelta del carbone non è supportata dai provvedimenti necessari per favorirne l'utilizzazione, e quella del nucleare non appare, nel medio periodo, praticabile per i non risolti problemi della sicurezza, connessi alla proget-

tazione, alla realizzazione ed alla gestione degli impianti, per l'obiettiva difficoltà ad individuare siti idonei con il necessario consenso sociale;

3) per le linee di sviluppo della ricerca che, trascurando le fonti rinnovabili, privilegiano il nucleare con un impegno considerevole nei reattori veloci,

impegna il Governo a presentare un programma energetico per gli anni '80 sulla base di una nuova proiezione dei fabbisogni energetici, qualificata dalla volontà di ridurre i consumi di energia;

a) per unità di prodotto nell'apparato industriale, finalizzando prioritariamente a ciò quel processo di riconversione e ristrutturazione che oggi sta invece avvenendo per vie spontanee e talora illegali secondo il fenomeno cosiddetto dell'economia sommersa;

b) nel settore dei servizi, e in particolare in quello dei trasporti, attraverso la regolazione del traffico privato ed un incremento qualitativo e quantitativo del trasporto pubblico e su rotaia, nonchè delle strutture interportuali;

c) nell'ambito dei consumi civili attraverso la loro riorganizzazione verso usi più razionali, incentivando e promuovendo nuove tipologie edilizie ed urbanistiche, modificando le apparecchiature domestiche, eccetera.

Tale programma dovrà quindi muovere dalla necessità di ridurre la dipendenza dal petrolio e dalla impraticabilità di una alternativa nucleare per garantire comunque la energia necessaria a sostenere una politica economica di sviluppo atta a conseguire un reale rafforzamento della base produttiva ed un allargamento della fascia occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, nonchè a tutelare i gruppi sociali più deboli, ciò che comporta un'accentuata priorità delle scelte di conservazione dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili, le quali richiedono politiche energetiche fondate non più soltanto sui grandi sistemi (dimensione elevata degli impianti, gestione accentrata e verticale), ma anche e soprattutto su strumenti di pianificazione, di gestione e di produzione a carattere locale in più diretta sintonia, per scala e qualità, con molti dei bisogni finali. Le Regioni vanno messe nella condizione, non solo di partecipare alla formulazione e gestione dei programmi nazionali, ma anche di sviluppare proprie politiche energetiche attraverso strumenti di pianificazione e gestione anche a livello sub-regionale.

In coerenza con tali priorità, si rende necessario:

a) promuovere la ricerca e lo sviluppo del settore energetico attuando un riequilibrio degli impegni a favore dei settori delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale e della conservazione dell'energia, nonchè in funzione della ricerca e dello sfruttamento di tutte le risorse energetiche nazionali;

b) incentivare l'adozione di tecnologie e favorire la creazione di un mercato interno per l'utilizzazione delle risorse rinnovabili, in particolare quella solare e quelle idroelettrica e geotermica, che corrispondono ad obiettive ricchezze naturali del nostro Paese; lo sviluppo di tali fonti va quindi orientato anche ai fini di una trasformazione innovativa della produzione industriale e di un suo allargamento sui mercati internazionali;

c) assumere tali parametri in termini prioritari nell'ambito degli strumenti normativi che presiedono allo sviluppo industriale (legge n. 675) ed agricolo, all'uso del territorio, all'intervento edilizio ed alle politiche del trasporto;

d) sviluppare l'adozione di sistemi di produzione di energia elettrica-calore attraverso il raccordo tra il produttore nazionale di elettricità e le strutture locali e regionali di servizi e la predisposizione delle necessarie disponibilità finanziarie;

e) promuovere la riorganizzazione dei servizi energetici locali per una loro gestione integrata nel territorio comprensoriale e regionale in funzione di risparmio, usi razionali, economie di scala.

Una ottimizzazione degli usi richiede anche un intervento organico sulle politiche di approvvigionamento, di produzione e di trasporto, tariffarie e fiscali, relative alle fonti convenzionali, le quali vanno diversificate e correlate agli usi non altrimenti soddisfacibili. Accanto agli idrocarburi si ravvisano le condizioni e le opportunità per

un maggiore ricorso al gas metano ed al carbone.

Relativamente agli approvvigionamenti, appare urgente una coerente azione di politica estera, coordinando la presenza italiana in ambito comunitario, superando l'intermediazione delle multinazionali nei rapporti con i Paesi produttori e sviluppando una più incisiva presenza nel quadro dei rapporti Nord-Sud.

Le maggiori disponibilità nel breve periodo di gas metano impongono l'immediata realizzazione di una rete capillare per la distribuzione nel Mezzogiorno, nel quale esso va prioritariamente utilizzato, secondo gli usi primari e razionali, nei settori tecnologici, petrolchimici, nella piccola e media industria, nell'artigianato e negli usi civili e per autotrazione.

La maggiore utilizzazione del carbone, in modo da concorrere alla diversificazione delle fonti, richiede un coerente insieme di provvedimenti (infrastrutture portuali, cantieri, centro di ricerca sul ciclo del carbone, eccetera), l'intervento pubblico nell'acquisizione di fonti dirette e lo sviluppo di tecnologie ambientali.

L'utilizzo degli idrocarburi, da ridurre progressivamente agli usi « rigidi », impone una organica politica petrolifera che comprenda, oltre al problema degli approvvigionamenti:

a) l'effettiva conoscenza ed il controllo dei flussi di importazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione ai fini dell'eliminazione della evasione fiscale, della predisposizione di un piano di razionamento per l'eventualità di forti carenze e della realizzazione di manovre di orientamento preferenziale;

b) la ristrutturazione degli impianti di raffinazione e dei punti di vendita;

c) l'aumento delle scorte;

d) il rafforzamento del regime dei prezzi amministrati funzionale alla pianificazione della domanda;

e) l'adozione di una nuova normativa in materia di prospezione ed estrazione dal territorio e dalla piattaforma nazionale.

Più in generale, prezzi e tariffe sono strumenti essenziali di programmazione economica e sociale per cui alla remunerazione dei costi debbono corrispondere una corretta ed efficiente gestione delle strutture pubbliche e la salvaguardia della fascia dei consumi essenziali per le grandi masse lavoratrici.

Relativamente al nucleare, il Senato — considerati i vincoli posti dagli *standards* internazionali di sicurezza, dalla eliminazione dei residui radioattivi e delle centrali poste fuori uso, dalle necessità idriche per il raffreddamento degli impianti (ubicazione lungo coste e fiumi), dall'impatto ambientale e dai problemi idrogeologici — rileva che in un territorio come quello italiano, fortemente utilizzato lungo coste e fiumi per insediamenti abitativi, turistici ed industriali, ed esposto a ricorrenti fenomeni di dissesto naturale, i problemi della sicurezza e del necessario consenso sociale assumono oggettiva complessità. A ciò si sommano la carenza delle strutture tecniche ed amministrative statali e la mancata soluzione dei problemi dell'autonomia e della concentrazione tecnologica.

Di conseguenza, il Senato considera strutturalmente marginale e residuale l'eventuale ricorso alla parte elettronucleare, per la quale l'azione del Governo va comunque oggi strettamente finalizzata all'individuazione di siti accettabili ed al chiarimento ed alla soluzione dei problemi su indicati.

Ai fini così indicati, il Senato impegna il Governo ad adeguare il ruolo e le capacità operative degli enti del settore — ENI, Enel e CNEN in particolare — per una più efficace e coordinata azione programmatica e funzionale, coerente con gli obiettivi generali del piano e con il loro ruolo di operatori al servizio della collettività.

(1 - 00040)

CROLLALANZA, FINESTRA, FILETTI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, FRANCO, RASTRELLI. — Il Senato,

considerata la preoccupante, crescente inadeguatezza delle fonti di energia disponibili nel Paese, di fronte alle esigenze di sviluppo della nostra economia;

considerate le aumentate difficoltà dei rifornimenti petroliferi, le cui fonti sono in

costante diminuzione ed i cui continui maggiori oneri valutari si ripercuotono in modo sempre più preoccupante sulla vita e sul progresso della nazione;

considerato che si rende sempre più assillante il bisogno di integrare le importazioni petrolifere con altre fonti energetiche sussidiarie;

considerato che, tra queste, particolare rilievo assume il piano delle costruzioni nucleari, che peraltro stenta a svilupparsi sul terreno delle concrete realizzazioni,

impegna il Governo:

1) a presentare al più presto al Parlamento le conclusioni operative di tale piano relative al programma dell'Enel;

2) a sviluppare l'impianto di centrali termiche, alimentate dal carbone, utilizzando tale combustibile negli impianti già esistenti;

3) a sviluppare sul territorio nazionale e nei mari ricerche di nuovi giacimenti petroliferi;

4) a ripristinare le centrali idroelettriche di Mestre ed a realizzare nuove centrali, anche se di modeste proporzioni;

5) a dare impulso in modo vasto allo sviluppo dell'energia solare, eolica e marina ed alle sorgenti geotermiche;

6) ad utilizzare allo stesso scopo i rifiuti urbani ed agricoli esistenti in particolari centrali di raccolta;

7) a destinare tutto il gas di provenienza algerina al Mezzogiorno, che è particolarmente carente di energia, essenziale per assicurare in modo adeguato, sia il suo sviluppo industriale ed agricolo, sia le esigenze domestiche della popolazione.

(1 - 00041)

PRESIDENTE. Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno. Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Spadaccia.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Il Senato,

considerato che tutte le previsioni ufficiali dei futuri consumi energetici, costantemente sovrastimati, sono state più volte rivedute verso il basso sulla base di successivi accertamenti;

considerato che la reale prospettiva di incremento annuo del fabbisogno di energia è decisamente più contenuta rispetto ai ritmi di crescita del passato, sia per il naturale esaurirsi della fase dei fabbisogni energetici fortemente crescenti, inauguratasi alla fine degli anni '50, le cui grandezze caratteristiche stanno ormai raggiungendo il livello della loro saturazione, sia per la pressione economica che viene esercitata, nel senso della riduzione dei consumi, dal crescente costo dell'energia;

constatato che i consumi energetici dell'industria negli anni '78 e '79, che pure sono stati caratterizzati da un non indifferente sviluppo del prodotto interno lordo, hanno registrato tuttavia una notevole diminuzione rispetto all'anno di riferimento 1974;

preso atto che l'unico provvedimento di risparmio energetico disposto dalla autorità politica, la limitazione oraria e stagionale della accensione degli impianti di riscaldamento, ha fatto registrare ai consumi civili nell'anno 1979 una diminuzione di circa 1.500 megatep rispetto al precedente anno 1978;

constatato che le opposte tendenze, di incremento cioè dei consumi, manifestatesi nel settore dei trasporti ed in quello di impiego dell'energia elettrica, son da ascriversi ad omissioni di ordine tariffario e normativo che hanno rappresentato una vera e propria forma di incentivazione consumistica;

considerando che notevoli risparmi sono ottenibili nel consumo domestico dell'elettricità, dove è possibile una consistente disincentivazione dell'impiego termico mediante la semplice adozione di una tariffa fortemente progressiva sui consumi;

tenendo presente che sistemi decentrati di produzione combinata di elettricità e calore sono i più idonei, sia sotto il profilo dell'economicità che del risparmio di energia, a fronteggiare l'eventuale incremento della richiesta di energia elettrica da parte dell'industria;

preso infine atto che notevoli risparmi sono tuttora ulteriormente possibili nel campo del riscaldamento ambientale, effettuando

controlli sullo stato di attuazione delle norme della legge n. 373 del 1976, aggiornandone le disposizioni, prevedendo interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

e che ulteriori notevoli risparmi sono conseguibili mediante la disincentivazione del traffico privato nei centri cittadini, nonchè mediante politiche di riqualificazione ferroviaria del traffico autostradale delle merci.

Tutto ciò premesso, il Senato impegna il Governo a perseguire una organica e coerente politica di risparmio energetico e di razionale impiego dell'energia.

Tale politica dovrà coerentemente basarsi:

a) su di un sistema tariffario che renda credibile l'informazione e la propaganda sulla necessità del risparmio di energia, e che indirizzi razionalmente i consumi verso le varie fonti, contenendo ed eliminando l'irrazionale impiego termico dell'elettricità;

b) su di un adeguato sistema di incentivi, normativi e finanziari, che in sinergia con la disincentivazione tariffaria, renda possibile il ricorso ai provvedimenti commercialmente ed economicamente maturi di conservazione dell'energia e di utilizzazione delle fonti rinnovabili;

c) su di una realistica considerazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che è necessario attivare, al fine di una adeguata determinazione degli stanziamenti destinato alla loro incentivazione, nonchè del loro corretto inserimento nel quadro delle compatibilità economiche complessive;

d) su di un adeguamento del ruolo e delle competenze degli enti locali in materia di energia, che dovranno essere posti in condizione, anche sotto il profilo finanziario, di far fronte ai maggiori compiti ed impegni che è necessario loro assegnare;

e) su di una revisione della normativa riguardante il monopolio Enel della produzione di energia elettrica, e su precise direttive da impartire allo stesso Ente in materia di rapporti con altri soggetti produttori. Essi sono attualmente ispirati al criterio monopolizzatore di deprimere le iniziative collaterali. Tale criterio dovrà essere rivisto e modificato per aprire i necessari spazi di penetrazione alle iniziative di produzione combinata di energia elettrica e calore.

Per quanto riguarda infine il programma di costruzione delle centrali elettronucleari il Senato,

preso atto dei ritardi accumulati e della indisponibilità delle popolazioni ad ospitare i relativi siti,

considerato che il programma fu deciso in epoca caratterizzata da previsioni di fabbisogni decisamente sovradimensionati e successivamente smentiti dai fatti,

considerato infine che le esigenze del razionale impiego dell'energia impongono il ricorso, per la produzione di elettricità, ai sistemi della cogenerazione, sistemi che sono caratterizzati dalla piccola dimensione, dalla modularità, dal decentramento delle unità di produzione,

tutto ciò premesso il Senato delibera che venga da parte del Governo annullato ogni impegno relativo alla costruzione di nuove centrali elettronucleari, e che venga altresì sospesa definitivamente la costruzione della centrale per la quale i lavori hanno avuto inizio nel sito di Montalto di Castro.

9. 1 - 00034/1 - 00039/1 - 00040/1 - 00041. 3

SPADACCIA

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, ero assente, purtroppo, la volta scorsa quando si è iniziato questo dibattito con la illustrazione delle mozioni perchè, con altri parlamentari radicali e con l'intero partito, ero impegnato allo spasimo per portare al successo la raccolta delle firme per i dieci *referendum* radicali, tra i quali, come sapete, c'è una richiesta di *referendum* abrogativo riguardante la legge sulla localizzazione delle centrali nucleari.

Posso annunciare in quest'Aula che questa richiesta di *referendum* è ormai acquisita al Parlamento, al Governo e al paese perchè

è stata suffragata da circa 650.000 firme di cittadini italiani ed è al di sopra di qualsiasi possibilità di contestazione in fase di accertamento davanti alla Corte di cassazione.

Vi prego però di non considerare questo mio intervento sull'ordine del giorno come un tentativo di eludere il Regolamento. È evidente che la voce degli antinucleari del Partito radicale, degli ecologisti che si riconoscono nella nostra politica non poteva rimanere assente nei documenti finali e conclusivi di questo dibattito e quindi vi prego di considerare questo come un risparmio di tempo, un risparmio di una necessaria, altrimenti, duplicazione di interventi.

Dopo di me interverrà per la maggioranza qualcuno che ci dirà come la maggioranza stessa si presenterà a queste conclusioni e con quali proposte. Suppongo che realisticamente la maggioranza non potrà che arrivarvi, se vorrà un documento unitario, con decisioni interlocutorie e di rinvio, non necessariamente negative, e vi arriverà, per il Regolamento del Senato, prima ancora di avere ascoltato la replica del ministro Bisaglia. Si tratterà, presumo, di un rinvio alle scelte collegiali del Governo, per una più aggiornata definizione rispetto alle scelte ormai superate portate nel passato all'attenzione di questo Parlamento; di un rinvio determinato dalla situazione oggettiva che si è verificata in questo dibattito, una situazione strana, un po' paradossale, un po' schizofrenica che mi ha procurato un certo strabismo.

Non posso e non voglio negare che almeno su due punti, nelle mozioni e nelle posizioni espresse in questo dibattito dalla Democrazia cristiana e dal Partito comunista, ci sono state forti divergenze: tutte le scelte riguardanti la conservazione dell'energia e il contenimento dei consumi energetici sono state, nella mozione e negli interventi della Democrazia cristiana, poco più che richiami rituali, a cui non corrisponde alcun contenuto concreto, nessuna scelta politica e operativa, mentre da parte del Gruppo comunista non posso negare che ci sia stato uno sforzo per indicare, almeno nelle grandi linee, una politica effettiva di risparmio energetico. Su questo la posizione dei comunisti tende ad avvicinarsi alle preoccupazioni e agli sforzi dei tanto spesso evocati in questo dibattito, a volte deprecati e a volte perfino demonizzati, ecologisti, tra cui mi sarà lecito porre chi vi parla e il mio partito.

L'altro punto di non lieve divaricazione tra Democrazia cristiana e Partito comunista riguarda la politica complessiva di approvvigionamento energetico e le scelte e gli indirizzi di politica internazionale seguiti in questo campo. Se questo fosse davvero il centro del dibattito, avremmo alcune cose da dire, in parte convergenti con quelle comuniste. Ma è questo il punto centrale del dibattito? Non lo credo. Non lo è come non lo sono molte altre cose, scritte nelle mozioni e dette nel dibattito: alcune cose che tutti danno per scontate perchè su di esse tutti si proclamano d'accordo (chi è contrario in quest'Aula alla metanizzazione del Mezzogiorno?); altre che fanno parte dei riti di contorno della polemica parlamentare e di schieramento che si svolge in quest'Aula: tra queste pongo la polemica sulle cosiddette inadempienze del Governo rispetto ad un piano energetico nazionale che tutti, e tutti in questo dibattito oggi riconoscono essere superato e fondato su previsioni sbagliate, e rispetto ad indirizzi dati dal Parlamento che a quel piano, in un maniera o nell'altra, si riferivano.

Credo che sia mancata e manchi una politica energetica del Governo e che quella del programma economico nazionale sia stata una politica o impossibile o folle. Questo Governo dunque non è inadempiente: lo è rispetto al problema reale della mancanza di una politica energetica, ma non lo è più di quanto lo sono stati in passato i Governi della cosiddetta unità nazionale e si differenzia dal precedente non per i protagonisti che sono pressochè gli stessi, ma solo perchè il precedente, a Venezia, dopo Venezia, e incurante delle stesse conclusioni di Venezia e delle preoccupazioni che Venezia aveva suscitato, aveva compiuto alcuni velleitari e provocatori gesti di adempimento con Andreatta, gesti che sono finiti e si sono dissolti nel dimenticatoio o nei cestini della carta straccia o negli archivi in cui finiscono

di solito gli atti ed i gesti velleitari. A proposito di ciò che il collega Gualtieri lamentava (che non si fa nulla nè nel nucleare nè in qualsiasi altro campo, che non si costruisce più, che non si mette neppure in funzione il già costruito) vorrei chiedergli, anche se è assente in questo momento: la moratoria che di fatto si è verificata nel nucleare è davvero un fatto isolato soltanto del nostro paese? Esclusa la Francia, ogni altro paese occidentale, compresa l'America, ha avuto pause di riflessione nelle scelte di governo in questo campo, ogni altro grande paese occidentale è stato investito da un grande dibattito di opinione pubblica, da divisioni interne, da interrogativi sull'avvenire per la società in seguito alla scelta nucleare.

Allora la vera demagogia è presentare queste doverose scelte di prudenza soltanto come un episodio, uno dei tanti e magari il più clamoroso, della cosiddetta ingovernabilità italiana! La vera demagogia è quella di imputare alla cosiddetta ingovernabilità di questo paese in questi anni scelte diverse che altri paesi hanno compiuto negli anni '60 e che da noi non furono compiute per ragioni e motivi che conosciamo benissimo! Forse il senatore Gualtieri si è dimenticato di Ippolito e delle lotte che intorno ad Ippolito si verificarono all'inizio degli anni '60?

E non è demagogico far credere che le scelte non compiute allora, compiute oggi, sono la stessa cosa? Un'altra domanda vorrei porre al senatore Gualtieri e non solo a lui: la mancanza di scelte in altri campi, la mancanza di una politica di governo dell'energia non dipende forse proprio dalla ottusità con cui a tutti i costi, difendendo previsioni ora riconosciute infondate e dettate dagli interessi delle grandi corporazioni economiche, Enel in testa, si è continuato per anni a rimanere ancorati, per la persistente pressione di quegli interessi, a quel programma energetico nazionale, alle sue scelte, ai suoi indirizzi, perfino alle sue previsioni di spesa che suscitavano aspettative interne ed internazionali, e quali aspettative?

È per questo e solo per questo che non abbiamo avuto altre scelte, neanche quelle che erano alla portata di qualsiasi governo, neanche le più semplici, le meno costose. È per questo e solo per questo che oggi, nel campo della politica di conservazione della energia e del contenimento dei consumi energetici, siamo ancora a zero e questo problema appare ancora di striscio quanto a determinazioni politiche, legislative, economiche, amministrative in questo dibattito, nonostante l'apprezzabile avvicinamento comunista ad alcune linee essenziali della mozione socialista.

Ma la situazione paradossale nella quale ci troviamo e di cui parlavo prima è che esiste un nocciolo duro di questo dibattito. Togliamo le cose su cui siamo tutti d'accordo e che proclamiamo senza dare ad esse seguito. Togliamo i contorni rituali del dibattito, togliamo i dissensi sul contenimento dei costi energetici, sul risparmio energetico e sulla politica di approvvigionamento internazionale. Che cosa rimane? Rimangono le scelte che il collega Rebecchini ha definito necessarie per il breve e medio periodo: « Tutto il possibile negli altri campi, tutto il necessario per quanto riguarda il carbone ed il nucleare ». Mi permetto di aggiungere che dal senatore Rebecchini, come dai senatori de' Cocci e Colajanni, il carbone viene evocato come un fatto terroristico o come alternativa difficile per rendere ancora più necessaria, ineluttabile, urgente la scelta nucleare. Questo è il nocciolo duro della conclusione di questo dibattito e su questo nocciolo duro esiste una maggioranza in questo Parlamento. Si sono espressi con parole quasi analoghe i senatori Rebecchini e Colajanni, de' Cocci e Urbani: necessario il nucleare per il breve e per il medio periodo. La Democrazia cristiana si lascia le mani un po' più libere. Il senatore Colajanni determina in 4.000 megawatt il quantitativo di fabbisogno energetico nucleare. E per contro, mentre c'è questa maggioranza, non in termini di schieramento ma in termini reali di posizione politica, c'è una strana, schizofrenica situazione per cui, stando almeno alle mozioni presentate, non esiste solo l'opposizione radicale a questa posizione maggioritaria della Democrazia cristiana e del Partito comunista, ma esiste l'opposizione socialista, cioè l'opposizione di un par-

tito che è parte determinante dello schieramento di Governo.

Di fronte a questa situazione solo apparentemente paradossale, ho voluto rimarcare la nostra posizione con un ordine del giorno che si attiene non a caso a due soli temi di questo dibattito: il contenimento dei costi energetici e la conservazione dell'energia; il no al nucleare per ufficializzare questa moratoria di fatto contro cui si scagliano tutti e che si è verificata su questo argomento.

Per rendere ancora più chiara questa scelta (che non riguarda solo i 4.000 megawatt che Colajanni propone di aggiungere al costruito o al costruito che deve entrare in funzione) il no comprende l'annullamento della costruzione di Montalto di Castro.

A proposito di Montalto di Castro, nel suo ottimo e come sempre affascinante intervento, il senatore Colajanni ha fatto cenno alle forze di governo che non si comportano come tali, che sono governo quando stanno al governo, un po' meno governo quando siedono sui banchi del Parlamento, e nei comuni diventano addirittura forze di opposizione. Come esempio ha portato l'atteggiamento assunto dal sindaco repubblicano di Montalto di Castro. Io ero assente, ma mi sono documentato chiedendo, dell'intervento di Colajanni come di altri interventi, l'originale di uno stenografico che purtroppo, come sapete, in questo ramo del Parlamento è stampato soltanto alcuni mesi dopo.

Ora, vorrei chiedere al senatore Colajanni che cosa doveva fare il sindaco di un paese di fronte ai rischi che per il suo paese, per la cittadinanza da cui è stato eletto, gli venivano denunciati dai geologi. Si può essere forza di governo subordinando fino a questo punto l'autonomia e la responsabilità di un sindaco alle pretese esigenze, alle pretese coerenze derivanti dall'essere forza di governo? Mi permetto di ritenere che anche un sindaco comunista si sarebbe comportato nella stessa maniera e, se c'è del vero in quello che dice Colajanni su certe forze di governo, ho però a volte l'impressione che egli si sia innamorato fino a tal punto di questa definizione del suo partito, peraltro dimezzata come definizione, da essere qualche volta più governativo dello stesso Governo, come certi realisti erano più realisti del re.

Con questo non voglio dire che, soprattutto con certi re, quei realisti non avessero le loro ragioni, ma era difficile farle comprendere e accettare dai repubblicani.

Sempre a proposito di denominazioni — lo dico a un laico quale è il senatore Perna che ha fatto una interruzione che mi ha stupito a questo proposito — è possibile che non si possa parlare di Montalto di Castro senza evocare, come ha fatto anche Pozzo, un principe? Quel principe si chiama Nicola Caracciolo, ha un nome e un cognome, è iscritto da sempre al Partito socialista italiano, è da molto tempo ecologista e antinucleare, ha probabilmente — non lo so con precisione — una villa e delle terre a Montalto di Castro come molti altri di ogni parte politica hanno in molti luoghi, e viene evocato come se l'essere principe giustifichi una sorta di demonizzazione. Ed è strano, perchè poi quando c'è una persona che risponde allo stesso cognome, Caracciolo, è anch'esso principe e, invece di essere proprietario di una villa a Montalto di Castro, è proprietario di un giornale che persegue una sua politica di compromesso storico tra grande capitale e Partito comunista italiano, quel principe va bene, non viene demonizzato.

Ma torniamo al nocciolo duro di questo dibattito e alle scelte che si propongono: scelta nucleare non come nel piano Donat-Cattin, ma delimitata, apparentemente parziale rispetto alle scelte del piano. Colajanni quantifica in 4.000 megawatt, oltre le centrali in costruzione o già costruite e che devono entrare in funzione, questo fabbisogno di energia nucleare. Su che basi, su quali previsioni complessive?

Ho letto con attenzione l'intervento di Colajanni, ma non mi ha convinto. In questo dibattito, come in tutti i discorsi che sento fare sull'energia, mi colpisce soprattutto una cosa: tutti sanno tutto sui fabbisogni del futuro e sono disposti a giurarci, ma pochi parlano del passato e del presente: o non lo conoscono o, se lo conoscono, preferiscono ignorarlo e non farlo conoscere perchè non hanno interesse a che siano conosciuti i dati e le informazioni sul presente

e sul passato anche recente. Ma come si fa a determinare il futuro senza prima conoscere e discutere ciò che avviene nel presente e ciò che è avvenuto nel passato?

Qui tutti hanno riconosciuto — chi esplicitamente, chi implicitamente — che abbiamo perso un'enorme quantità di tempo ad accapigliarci attorno a piani e progetti contestati allora solo da esigue minoranze e sistematicamente smentiti dall'andamento dei consumi negli anni successivi. È un fatto che le previsioni del PEN hanno subìto una serie di adeguamenti successivi, tutti sempre verso il basso: siamo partiti dalle previsioni del PEN prima edizione che andavano da una previsione massima di 262 mt a previsioni minime di 219; due anni dopo, nel 1977, le previsioni del Ministero dell'industria comunicate alla commissione della CEE erano di 200; qualche mese più tardi la Commissione industria della Camera, al termine della sua indagine conoscitiva, ridimensionava queste previsioni da un massimo di 190 a un minimo di 170. Ma nello stesso anno la FIAT, che è ancora la massima industria italiana, faceva valutazioni, sempre al 1985, di 173 mt. Perfino il PEN seconda versione, pur rimanendo fedele alla filosofia originaria che lo aveva ispirato e pur rimanendo fedele alla filosofia complessiva che continua a ispirare la politica energetica dell'Enel e le pressioni e gli interessi dell'Enel sul Governo, ridimensionava le previsioni, portandosi ad un massimo di 215, rispetto al massimo precedente di 262, e a un minimo di circa 190.

Infine il senatore Colajanni si attesta ora su una previsione di 175 mt, che è un po' più elevata, ma di poco, rispetto alle previsioni della FIAT di tre anni fa. Mi consentirete di non giurare neppure su queste previsioni, di ritenere che esse possano essere sbagliate anche nel loro ridimensionamento perchè figlie anch'esse di metri di valutazione errati in radice, figlie — per intenderci — di quella ferrea legge del raddoppio decennale dell'energia su cui Enel e CNEN continuano ancora a giurare e pretendono — e questo è il peggio — di farvi giurare Governo, Parlamento e forze politiche.

Questa ferrea legge è stata artatamente costruita ignorando volutamente che dalla prima metà degli anni '70 ha avuto inizio in Italia una progressiva riduzione dell'incremento annuo del fabbisogno energetico. Questo è un fenomeno che era già stato conosciuto dalle società industriali mature, quando erano arrivate nel loro sviluppo a un momento analogo a quello che aveva conosciuto, a metà degli anni '70, il nostro sistema economico ed è quindi un fenomeno indipendente dalla crisi energetica che comincia ad affiorare e ad esplodere nel 1973 e dalla successiva crescente ascesa dei costi petroliferi.

Quel fenomeno dipendeva dalla saturazione dei processi e delle innovazioni che alla fine degli anni '50 avevano innescato una fase di fabbisogni energetici fortemente crescenti. Ha luogo negli anni '70 un fenomeno di ridimensionamento della crescita demografica, ma principalmente tendono alla saturazione le seguenti grandezze: urbanizzazione, motorizzazione privata, diffusione degli elettrodomestici, adozione degli impianti per il riscaldamento ambientale.

Contemporaneamente, per quanto riguarda l'impiego dell'energia nell'industria, in particolare nei settori ad alta intensità di energia della chimica di base, della metallurgia, dei materiali da costruzione, tali attività raggiungono il tetto fisico ed economico della loro possibile estensione in Italia.

Mi sia consentito registrare con soddisfazione il fatto che in questo dibattito ho sentito dire per la prima volta da altre parti politiche che l'elettrochimica e la petrolchimica devono subire un arresto, che bisogna limitarsi a salvare il salvabile: questo è un riconoscimento di fatto rispetto a quanto viene continuamente proclamato in questo Parlamento da coloro che vogliono farci credere che sia possibile rendere competitiva l'industria petrolchimica in Italia quando parliamo dell'ex impero Rovelli. La nostra tesi è più drastica e prende atto delle conseguenze di questo fenomeno e del fatto che quella industria costituisce soltanto un vincolo negativo, un peso non soltanto energetico, ma anche economico e finanziario enorme per il nostro sistema economico.

Parlando però di rapporto tra crescita economica e fabbisogno di energia, nessuno

mostra di sottolineare, o quanto meno si sottolinea troppo poco, che questo nesso certamente esistente è significativo unicamente se lo riferiamo alla quota di energia destinata alla produzione e al trasporto di merci. Non c'è alcun dubbio che in termini statici, se noi contraiamo improvvisamente l'*imput* energetico, determiniamo una corrispondente flessione percentuale della produzione. Ma possiamo dire altrettanto dell'energia finale che impieghiamo, che destiniamo all'impiego dei consumi domestici, civili, o che va nella motorizzazione privata? E quando parlo di motorizzazione privata non parlo soltanto del traffico dei centri storici, ma parlo anche dell'autotrasporto privato delle merci che noi abbiamo favorito a detrimento del trasporto ferroviario estremamente meno costoso dal punto di vista energetico. È esattamente il contrario: le restrizioni sul riscaldamento ambientale dello scorso inverno, che hanno provocato una considerevole diminuzione del consumo di gasolio per riscaldamento, non sono state e non potevano essere causa di recessione produttiva, anzi hanno convogliato sui consumi dei prodotti industriali una quota di reddito prima destinata all'acquisto del gasolio per riscaldamento. Comunque non so se si debba risparmiare proprio sul riscaldamento, ma so che certamente nel campo dei consumi domestici dobbiamo identificare i consumi essenziali, che sono quelli della illuminazione, per stangare, contenere e possibilmente eliminare gli usi termici che sono uno spreco enorme in termini quantitativi. E in questo campo la ricerca e l'uso di fonti alternative (pannelli solari, cogenerazione, eccetera) coincide con un enorme risparmio energetico.

Perciò una politica restrittiva dei consumi energetici, domestici, civili e della motorizzazione privata sarebbe compatibile, anzi favorirebbe la crescita economica del paese, attirerebbe addirittura una consistente domanda di beni, di prestazioni destinata a compensare gli effetti indesiderati della restrizione dei consumi energetici. In alcuni settori — nessuno chiede il solare per produrre energia elettrica, ma lo chiedete voi compagni comunisti, perchè affidate tutto all'elettricità, affidate tutto all'Enel non come banca dell'energia, ma come monopolio di erogazione dell'energia tendenzialmente portato per la sua natura a vendere di più e a far consumare la maggiore quantità possibile di energia — il solare può essere utilizzato e favorito attraverso una politica tariffaria dei consumi civili rivolta a contenere gli usi termici, creando un mercato che avrebbe ripercussioni positive anche in termini di occupazione.

I dati sui consumi energetici degli ultimi cinque anni contrastano clamorosamente con questa semplice constatazione. Perchè se è vero quello che ho detto e che non può essere contestato, cioè che il nesso fra fabbisogno energetico e crescita economica riguarda gli usi industriali e non gli altri usi non industriali, abbiamo che in presenza di un consistente aumento del prodotto nazionale lordo dal 1974 al 1979 il consumo complessivo di energia a fini industriali è diminuito, non è aumentato. Era di 40.561 mt nel 1974, è sceso a 37.702 nel 1978 per risalire a 39.020 nel 1979, cioè in un anno di forte sviluppo della produzione, restando pur sempre al di sotto di oltre 1.500 mt. rispetto al 1974. Come si spiega?

Sono aumentati gli usi civili e agricoli, è aumentato in maniera spropositata l'uso di energia per i trasporti. Questi consumi sono diminuiti perchè, di fronte all'aumento del costo del gasolio per usi industriali, l'industria ha già provveduto ad operare una ristrutturazione. Il senatore Colajanni, non fornendo dati, ma occupandosi evidentemente di questi problemi, attribuisce la responsabilità di ciò all'economia sommersa. E allora questi usi energetici dovrebbero comparire impropriamente fra gli usi civili e agricoli, o nel campo dei trasporti, ad esempio. Ma perchè non andiamo a vedere quanto ha consumato la FIAT nel 1974 e quanto ha consumato nel 1980? E perchè non facciamo lo stesso, in rapporto con la crescita del prodotto, per le altre grandi aziende industriali? Potremmo constatare che non si tratta di economia sommersa perchè non è l'economia sommersa a spiegare questo fenomeno. Vi è stata una scelta di efficienza, di ristrutturazione. Altro che vincoli che dovremmo creare! L'industria privata e quella pubbli-

ca hanno già proceduto infatti, almeno nelle aziende più grandi, a queste ristrutturazioni, ad aumentare il grado di efficienza. E nel settore della piccola e media industria vi è un vasto campo di intervento per recuperare un successivo risparmio. E ci sono margini notevoli di efficienza ancora da conquistare probabilmente anche nella grande industria. Invece gli usi civili e agricoli aumentano. Da 31.736 mt nel 1974, si passa a 34.598 mt nel 1978 e si scende, ma di poco, a 33.155 nel 1979.

Anche il consumo dell'energia nei trasporti aumenta, per effetto dello sviluppo dell'autotrasporto di merci private, da 19.000 mt a 22.560 nel 1978 e a 25.138 nel 1979. In presenza di questi dati, che sono i dati reali del consumo energetico, cioè di fronte a un uso industriale dell'energia che non è aumentato, ma è diminuito, mentre sono aumentati gli usi civili e agricoli e per il trasporto, che avrebbero dovuto diminuire, come si fa a sostenere che sono valide le previsioni di 175 mt complessivi per il 1985? Perchè dovrei giurare su queste cifre, anche se sono più contenute rispetto a quelle esorbitanti, megalomani e folli del PEN? Perchè non si riconosce che queste previsioni si basano sull'esclusione del necessario recupero energetico?

Esiste, ancora inesplorato, un vasto campo di interventi nel settore della conservazione dell'energia e nel campo del contenimento dei consumi energetici. Abbiamo portato qui in Senato al ministro Bisaglia, quando faceva parte del precedente Governo Cossiga, una serie di proposte che avevamo sottoposto all'Enel, al CNEN e all'ENI, avendo avuto il consenso teorico su di esse di alcuni di questi enti, non dell'Enel. Non ci sono stati contestati i dati che abbiamo portato da parte del Sottosegretario al bilancio che ufficialmente ci ha ricevuto per conto del Governo, insieme a tecnici dell'Enel. Nonostante queste proposte, questi dati e questi raffronti, si è arrivati a una politica tariffaria che ha visto generalizzarsi la fascia cosiddetta sociale mentre il problema è di intervenire all'interno della fascia cosiddetta sociale, che ormai copre il 90 per cento degli utenti, per comprimere i consumi più elevati. Per questo non c'è che uno strumento: la tassazione progressiva, mentre quella che è stata proposta ai sindacati e che i sindacati hanno accettato, per uno scarso approfondimento del problema e per mancanza di un dibattito, è stata una falsa tassazione progressiva. Ma per intervenire in questo settore del risparmio energetico occorrono decisioni politiche, apparati legislativi e interventi amministrativi. Farò solo un esempio, quello del controllo che è stato invocato qui in numerosi interventi: esso non può che avvenire attraverso i comuni che devono essere dotati di strumenti di controllo, ma essi non li possiedono e non li possiederanno se non li aiutiamo in tal senso, nell'interesse della collettività.

Nell'ordine del giorno che ho presentato questi possibili interventi sono elencati, si danno anche le indicazioni operative e quindi vi risparmio questa parte dell'intervento. Per tornare invece a quello che ho definito il nocciolo duro di questo dibattito, cioè le scelte nucleari (anche se di un nucleare limitato rispetto al passato), ci sono alcuni elementi di fondo che mi rendono fermo nell'oppormi a questa scelta. Il primo problema (al di là delle scelte contingenti dell'approvvigionamento e di diversificazione delle fonti) ha origine dalla considerazione che, se il petrolio è una fonte deperibile nei prossimi anni, anche l'uranio è deperibile. E come per il petrolio, anche per l'uranio siamo dipendenti dall'estero. Se questo è vero, le centrali nucleari di uranio hanno davanti a sè una sola prospettiva che è quella del plutonio. Credo che compiere oggi questa scelta, con 15 anni di ritardo sulla scelta compiuta dagli altri paesi industrializzati (quindi quella scelta non ha lo stesso valore oggi perchè ci troviamo in presenza di una industria nucleare che è insieme immatura e senescente), significa necessariamente imboccare una strada che, per avere prospettive, ha davanti a sè lo sviluppo, fino alle estreme conseguenze logiche, del plutonio.

Ma non mi convince neppure, nell'immediato, il discorso sull'utilità marginale delle centrali nucleari ad uranio. Devo ricordare qui, pur con la scarsa attendibilità che posso anche riconoscergli, perchè si tratta di por-

tatori di interessi privati, quindi di portatori di argomenti funzionali a questi interessi, che il presidente del CNEN Colombo, da tutti voi considerato comunque un tecnico di alto valore e altamente attendibile, ci ha detto che per le tecnologie di appoggio (fabbricazione e ritrattamento degli elementi di combustibile), che sono costose e richiedono certe dimensioni minime, ci vogliono per raggiungere queste dimensioni minime 20-25 centrali da 1.000 megawatt. Sono perciò realizzabili ed economiche quattro o sei centrali? Non dipenderemo per questo dagli impianti di ritrattamento degli altri paesi europei? Che idee ci sono in proposito? Su questo almeno il piano Donat-Cattin era corretto. Colajanni ha affrontato solo un aspetto del problema, quello delle scorie, tranquillizzandoci col dire che si tratta di un cubo di due metri ogni anno. Credo che il problema non sia soltanto quello, perchè non possiamo ignorare nè la prospettiva del plutonio nè questi problemi di economicità sui quali sono estremamente dubbioso, perchè non comprendo come, potendo reperire a costi inferiori analoga energia nei prossimi anni — vista la lunghezza dei tempi necessari di costruzione delle centrali nucleari — ci si debba, invece, imbarcare in una scelta nucleare, anche se delimitata, come è stato proposto in questa Aula, che rischia di essere una strada obbligata e senza ritorno, verso la estrema conseguenza del plutonio.

Che questo, però, sia il centro vero di questo dibattito, cioè la forzatura di una scelta nucleare che si vuole imporre al paese — tutto il resto, anche il carbone, viene evocato per rafforzare la necessità quasi obbligata di questa scelta — lo dimostra un altro fatto: il fatto che — e mi riferisco soprattutto al compagno Urbani — per rendere accettabile questa scelta dovete accompagnarla con l'enfasi che avete posto su due problemi, quello della sicurezza e quello del consenso. Ci dipingete come demoni; avete bisogno di farci apparire per ciò che non siamo, come i rappresentanti, nella migliore delle ipotesi, di alcune ingenuità utopistiche, o, nella peggiore ipotesi, come i rappresentanti di una vandea negatrice dello sviluppo economico, del progresso. Io mi domando: dove è questa vandea? E dove sarebbero i lumi che si pretende di contrapporle? E dopo averci demonizzato in maniera poco laica e, se consentite, un po' clericale, avete bisogno di esorcizzarci gettandoci addosso un po' d'acqua, l'acqua benedetta dello slogan: sicurezza più consenso.

Allora, consentitemi di chiedervi: quale sicurezza e quale consenso?

Quale sicurezza? C'è una cosa sola sulla quale io consento con il compagno Urbani ed è la richiesta di un dibattito parlamentare sulle conclusioni di Venezia sulla sicurezza. Nessuno si può illudere che Venezia possa aver rappresentanto un alibi per eludere questo dibattito parlamentare e le scelte che devono avvenire in queste Aule e non altrove. Lì tratteremo dei problemi della sicurezza, però — consentitemi di dire — sono preoccupato per alcune cose, ad esempio, per l'ottimismo senza dubbi dimostrato dal compagno Colajanni sulla sicurezza di Caorso. In quella sede porteremo i risultati dell'indagine che gli « Amici della terra », utilizzando parte del finanziamento pubblico del partito radicale, hanno commissionato alla MHB di Palo Alto in California.

Non vedo come si possa essere così ottimisti; non vedo come si possano ignorare le conclusioni della conferenza dei geologi italiani sulle caratteristiche sismiche del nostro territorio che mutano profondamente gli *standards* di sicurezza che importiamo dagli Stati Uniti. Sono anche molto preoccupato per i vostri cosiddetti piani di emergenza. Figuriamoci! Noi possiamo commissionare una indagine sulla sicurezza ad un istituto sul quale l'Enel e il CNEN hanno avuto tanto da ridire, ma che è lo stesso istituto a cui il filonucleare presidente socialdemocratico allora del Governo svedese, Olaf Palme, si era rivolto per l'indagine sulla sicurezza delle centrali del suo paese, e troviamo le porte sbarrate di Colombo e di Corbellini; il segreto su tutto, tranne rare e poche visite autorizzate... (*interruzione del senatore Urbani*). Questa diffusione dei segreti nucleari per i piani di emergenza nazionale e locale la vedo un po' difficile in questo paese dalle tradizioni forzatamente ancora clericali. Ma quand'anche fosse possi-

bile, questo non mi tranquillizza. La sicurezza che invocate che cos'è? È la richiesta alle popolazioni di abituarsi a convivere con il pericolo nucleare! Ed il mezzo più efficace di sicurezza lo individuate in forme di difesa civile collettiva: perchè di questo si tratta anche se preferite le parole emergenza o sicurezza e non parlate di difesa. Questo presuppone già una spirale con la quale si entra in un processo di militarizzazione necessaria della società.

E quale consenso? L'unico consenso valido che comprendo è quello che si basa sull'esercizio delle responsabilità; il resto, il coinvolgimento delle popolazioni, la partecipazione delle regioni, la consultazione dei comuni, non è il consenso: il consenso di una popolazione passa attraverso l'esercizio delle responsabilità dei poteri e degli organi elettivi, liberamente scelti da quella popolazione: organi che rispondono delle loro scelte al loro elettorato. Su questo ho atteso invano una presa di posizione delle altre forze politiche.

Concludo augurandomi che in tema di siti e di localizzazioni il Governo e le altre forze politiche di questo Parlamento non ignorino, da questo momento in poi, che è pendente una richiesta di *referendum* abrogativo della legge sulle localizzazioni delle centrali nucleari e che tale richiesta investe direttamente il popolo e lo rende sovrano nella proposta, che vi è implicita, di restituire pienezza di autonomia e di poteri alle regioni e agli enti locali.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Petronio e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Il Senato,

in occasione del dibattito sulle mozioni sui problemi energetici,

considerato il ritardo con cui si provvede a dotare il Mezzogiorno delle infrastrutture necessarie per utilizzare il metano algerino a fini civili e industriali;

impegna il Governo ad assumere tutti i provvedimenti necessari perchè la metanizzazione del Mezzogiorno d'Italia sia un fatto centrale nella politica energetica nazionale che d'ora in avanti bisognerà sviluppare.

9. 1 - 00034/1 - 00039/1 - 00040/1 - 00041. 4
PETRONIO, BARSACCHI, SPANO, DI NICOLA, NOCI, NOVELLINI, SCEVAROLLI, SIGNORI

P E T R O N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'illustrazione che il collega Spano ha fatto della mozione socialista sui problemi energetici, precisa, puntuale e motivata e l'intervento successivo del collega Novellini mi esimono dalla necessità di riconsiderare gli aspetti generali del problema che stiamo trattando.

Voglio quindi soffermarmi specificamente su quella parte della mozione, richiamata nell'ordine del giorno presentato e che vado ad illustrare, con cui, sottolineato in premessa lo stretto rapporto tra crisi internazionale e nazionale e la necessità di superare tutta una serie di contraddizioni, per una reale ripresa della distensione, si esplicita la necessità di proporre un nuovo modello di sviluppo, che realisticamente tenga conto della dipendenza italiana dall'estero a causa della sua struttura economica debole e del fatto che in definitiva a pagare lo scotto della difficile crisi in cui il paese si trova sono in generale gli strati più deboli della popolazione e, tra le economie, quella del Mezzogiorno d'Italia che è la più debole e quindi la più esposta di tutte.

La crisi energetica impone ormai scelte chiare e alternative di sviluppo reali alla vecchia, obsoleta metodologia basata sull'acquisto dai paesi terzi di risorse a basso costo, per aprirsi a scelte coraggiose che, per essere tali, devono basarsi sull'eliminazione degli sprechi, sul risparmio energetico e sull'uso di nuove fonti di energia: mi riferisco alla produzione di energia da sole che nel Mezzogiorno potrà trovare sede naturale

per la sua ricerca e sperimentazione, nonchè per la promozione industriale e che già trova spazio nell'attività dell'università calabrese di Arcavacata, dove si sta già attivamente lavorando su un progetto finalizzato del CNR relativo alla sperimentazione e all'utilizzo dell'energia solare a fini abitativi, con risultati lusinghieri. In modo particolare, intendo riferirmi all'utilizzo del metano, per il quale è in fase avanzata di costruzione il gasdotto Algeria-Italia che avrà uno sviluppo complessivo di 1950 chilometri dal confine dell'Algeria a Minerbio-Bologna ed il cui completamento è previsto per il 1984. Il costo totale di tale imponente opera, che attraversa tutto il Mezzogiorno d'Italia, è valutato in circa 3.000 miliardi e proprio recentemente l'ENI ha ottenuto dalla BEI un mutuo di 45 miliardi di lire per la costruzione del tratto Mazara del Vallo-Gagliano di 225 chilometri.

Siamo quindi in una fase già parecchio avanzata. Il gas algerino, in gran parte destinato al Mezzogiorno, dovrebbe poter fornire un terzo dell'intero fabbisogno del paese di gas naturale. Il rischio reale che si corre è purtuttavia che, ove non si affronti in tempo questo problema in rapporto al Mezzogiorno d'Italia ed al suo sviluppo (che rispetto al passato anche recente dovrà essere, si sostiene, diverso), si perderà ancora una volta una buona occasione per allineare il Meridione al resto del paese più sviluppato.

Il tema della metanizzazione deve essere infatti affrontato con responsabilità e lungimiranza in tutte le sue sfaccettature, in quanto esso si inquadra nella necessità di attrezzare il Mezzogiorno come area energeticamente ricca, per ampliarne le basi produttive e mirare quindi ad un aumento dell'occupazione. Realisticamente esistono fondate preoccupazioni che il metano passi sotto il naso dei calabresi senza che essi lo utilizzino a fini produttivi. E qui occorre fare un discorso serio che puntualizzi gli aspetti del problema, evitando gli eterni lamenti, fatalisticamente attribuendo al fato gli effetti di scelte precise di ordine politico ed economico.

Le fonti energetiche di per sè non producono sviluppo. Basta pensare all'energia elettrica che la Calabria produce in grande misura e che viene scarsamente utilizzata *in loco*, mentre, con l'idea di trasformare il porto di Gioia Tauro in un grosso *terminal* carbonifero, capace di consentire l'attracco a navi da cento e duecentomila tonnellate, prende addirittura corpo l'idea di fare della regione un grosso deposito energetico. Contro queste tesi, che attribuiscono alla Calabria solo un ruolo residuale di pattumiera dello sviluppo, ci siamo battuti e ci battiamo perchè convinti del fatto che, con opportuni incentivi, la Calabria potrà nei prossimi anni svolgere un ruolo produttivo e non funzionare solo da supporto per le economie altrui. Noi ribadiamo che il metodo da seguire è quello della programmazione regionale, che significa non più metodo illuministico, ma modo di governo rispettoso delle autonomie locali e della pluralità dei soggetti e delle forze produttive ed in questi ambiti noi intendiamo dare delle indicazioni che rappresentino un contributo serio, in direzione della politica metanifera che il Parlamento dovrà impostare, nell'ambito del programma energetico nazionale: con la partecipazione delle regioni, del CNR, del CNEN, degli enti energetici nazionali, Enel ed ENI, e che, se vorrà realizzare l'obiettivo del riequilibrio dell'economia del paese, dovrà trovare applicazione attraverso i piani energetici regionali. Questa la prima indicazione di ordine generale.

Per quanto attiene gli aspetti operativi, noi riteniamo poi che sarebbe un grave errore procedere alla fissazione del prezzo del metano *tout court*, in quanto se questo facessimo ne sortirebbero gli stessi effetti del credito agevolato (alla base fino ad oggi di tutti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno), con conseguente incentivazione non al risparmio ma allo spreco di energia. Molto più utile sarà invece guardare ad interventi articolati, che prevedano l'utilizzo dell'energia pregiata anche a tariffa agevolata, ma legandola a precise finalità, quali contratti industriali ad imprese che si stabiliscano dal Nord al Sud o ad imprese straniere che investano nel Sud, nonchè una diversa politica fiscale ed una diversa politica salariale che abbia alla base la ri-

duzione degli oneri sociali. Un altro aspetto importante è poi quello che fa riferimento ad un diverso uso degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che dovranno essere non più sostitutivi ma realmente aggiuntivi, facendo funzionare il comitato per le regioni meridionali ed attribuendogli un'importanza fondamentale nelle scelte che si andranno a compiere.

La realizzazione, inoltre, di reti cittadine per la distribuzione del metano va vista anche in questo contesto, dal momento che essa riguarda non solo i consumi civili ma anche quelli industriali, in quanto le reti cittadine di distribuzione dovranno essere utilizzate per servire pure le piccole e medie industrie.

I comuni debbono perciò dotarsi dei piani di investimenti produttivi necessari; le regioni debbono al più presto identificare i comuni per i quali è possibile la metanizzazione, superando in tempi brevi lo scarto tra enunciazioni e realizzazioni.

Un aspetto importantissimo del problema è poi quello relativo al reperimento dei mezzi finanziari necessari che si prevedono cospicui e che travalicano le possibilità dei singoli comuni e delle singole regioni. Il nostro pensiero al riguardo è che, a parte specifici interventi governativi (si potrebbe pensare a sostegni finanziari del tipo di quelli previsti dalla legge 183, con contributi a fondo perduto dello Stato pari al 50 per cento degli investimenti, per esempio), il problema finanziario debba risolversi attraverso la finalizzazione in questo settore degli investimenti comunitari che, nel quadro di una politica energetica europea, dovrà assumere un ruolo di assoluta preminenza.

Una rete di distribuzione adeguata che consenta l'accesso al metano per usi civili e industriali rappresenta indubbiamente la base per un intervento organico e finalizzato, l'incentivazione giusta per una nuova politica di intervento nel Meridione d'Italia e indubbiamente rende credibile tale proposta.

Non ultimo aspetto del problema è infine quello relativo alle progettazioni, agli appalti e alla definizione dei contratti di fornitura che vanno guardati assieme non solo per evitare sprechi e lungaggini, ma anche in rapporto all'aspetto finanziario.

La via che noi indichiamo per superare queste non lievi difficoltà è quella della costituzione di consorzi tra comuni o meglio ancora la creazione di società o consorzi di imprese tra comuni ed enti pubblici, quali ENI e Italgas, o meglio ancora tra comuni e finanziarie regionali, coinvolgendo anche organismi imprenditoriali locali quali cooperative o associazioni di piccoli e medi imprenditori specializzati nel ramo.

Si avrebbe così da una parte l'utilizzo *in loco* dei depositi dei risparmiatori meridionali per realizzazioni di utilità locale, nel mentre si aprirebbe all'attività cooperativa un settore importante per svilupparsi e potenziarsi.

Un organismo così concepito avrebbe un grosso vantaggio: quello di porre un certo numero di comuni in grado di realizzare contemporaneamente le opere di metanizzazione, nel rispetto peraltro di una precisa programmazione, nel mentre lascerebbe comunque alle regioni le loro prerogative in quanto esse verrebbero rappresentate direttamente nell'organismo. Inoltre non verrebbero rafforzate, anzi verrebbero valorizzate le specifiche competenze degli uffici tecnici, degli studi professionali e delle forze imprenditoriali e lavorative locali, promuovendone la qualificazione e l'impegno in un settore che — questo è l'auspicio — risulterà di notevole importanza per la soluzione dei problemi energetici nazionali e per lo sviluppo del Meridione d'Italia.

Onorevoli colleghi, la necessità di rivedere i meccanismi dello sviluppo dell'economia del paese, inceppatisi anche per cause esterne, ci offre la possibilità di riconsiderare la politica energetica nazionale fin qui seguita, valutandola alla luce della necessità di riequilibrare le diverse aree del paese, limitando se non eliminando l'emigrazione esterna ed interna, incrementando *in loco* i diversi fattori dello sviluppo. L'aspetto « metano » da noi considerato rientra in questo quadro: può cioè diventare, se correttamente utilizzato, fattore importante di sviluppo, elemento certo di programmazione regionale, contributo autentico al migliora-

mento delle condizioni di vita delle popolazioni. Abbiamo voluto dare questo nostro contributo perchè riteniamo che l'economia meridionale, opportunamente sostenuta, possa svolgere un ruolo attivo per la crescita civile e sociale dell'intero paese.

L'auspicio nostro è che questa risulti perciò l'occasione agognata per iniziare un nuovo ciclo fatto non più di promesse ma di realizzazioni concrete. Non rincorriamo chimere nè godiamo certamente perchè fatti politici sopravvenuti hanno modificato vecchi progetti di sviluppo: vogliamo solo che dalle enunciazioni si passi ai programmi, dalle analisi alle realizzazioni concrete, per invertire la vecchia ma ancora attuale tendenza, per iniziare il ciclo dello sviluppo programmato e del progresso attraverso la partecipazione ed il contributo degli stessi meridionali e dei calabresi in modo particolare. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore de' Cocci e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Il Senato,

a seguito dell'ampio dibattito sulle mozioni presentate sulla politica energetica;

impegna il Governo:

1) a presentare urgentemente al Parlamento il nuovo programma energetico nazionale finalizzato alla riduzione dei consumi di energia sulla base di una riconsiderazione rigorosa dei fabbisogni energetici del Paese;

2) a promuovere la ricerca e lo sviluppo energetico con impegno prioritario per l'utilizzazione delle risorse rinnovabili — in particolare solare, idroelettrica e geotermica — e per l'uso razionale e la conservazione dell'energia;

3) a riconoscere alle Regioni e agli enti locali un ruolo attivo nella riorganizzazione dei servizi energetici locali, in funzione di risparmio, determinando tutte le condizioni, a cominciare dalle disponibilità finanziarie, per realizzare sistemi di produzione di energia con la fattiva collaborazione degli enti energetici nazionali;

4) a localizzare, nel più breve tempo possibile, anche a mezzo di strumenti che consentano partecipazione alle decisioni delle comunità locali e iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo delle aree interessate, le nuove centrali.

9. 1 - 00034/1 - 00039/1 - 00040/1 - 00041. 5
de' COCCI, VETTORI, NOVELLINI, SPANO

V E T T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, l'illustrazione dell'ordine del giorno de' Cocci ed altri non comporta una lunga analisi della peculiare situazione energetica italiana, caratterizzata dalla quasi totale dipendenza estera per gli idrocarburi e da una elevatissima dipendenza anche per le altre fonti, come purtroppo per le materie prime. Esse sono necessarie ad un paese industriale, non tanto per la sua espansione economico-commerciale mondiale quanto per la sua semplice sopravvivenza civile.

Questa civile sopravvivenza ci fa registrare con legittima soddisfazione il fatto che il nostro paese è stato preposto alla turnaria presidenza del Consiglio dei ministri di Europa per il semestre testè conclusosi, ma ci impegna contemporaneamente alla consapevole riflessione ed a conseguenti atti legislativi e di governo per conquistare o comunque saldamente mantenere la posizione riconosciutaci tra i paesi più industrializzati dell'Occidente.

Sono ben lontani da noi ogni superbia intellettuale, ogni snobismo culturale, ogni obiettivo consumistico, ogni fideistica convinzione dello sviluppo per lo sviluppo; ma deve essere profondamente radicata la volontà di assicurare all'Italia quella considerazione forse troppo facilmente guadagnata e quindi altrettanto facilmente messa in dubbio, in discussione o in pericolo tra le

nostre tradizionali controparti commerciali e politiche.

L'analisi della situazione energetica italiana è stata fatta, sia pure da angolature politiche o partitiche diverse, dalle mozioni, dalla illustrazione delle stesse, dagli ordini del giorno e da ogni altro intervento svolto in quest'Aula. Non mi sembra di buon gusto lamentare una scarsa attenzione, talvolta misurata o misurabile soltanto dal numero degli ascoltatori per l'argomento odierno che ogni senatore ha considerato come il vero problema del paese, del suo progresso non solo in termini economici. Riteniamo di poterci assolvere tutti e singolarmente proprio per l'intima convinzione che su un tema di tanto vitale importanza ci debba essere una logica, naturale, convergenza, una concordanza. Ciò sta o starebbe nelle responsabilità della classe dirigente.

Anche la concordanza della classe dirigente sul tema cruciale del paese serve a dare al paese stesso coscienza della sua situazione, delle proprie necessità, ma più di tutto della sua forza per affrontare e vincere la sfida degli anni '80, per stimolare tutte le energie morali ed il massimo impegno civico, per garantire alla nostra generazione ed ai più giovani il passaggio alla civiltà postindustriale, la transizione dall'era dell'energia facile ed abbondante agli anni in cui la organizzazione sociale e la riconsiderazione produttiva devono ovviare, rimediare alla non negabile constatazione che dal 1973 siamo diventati più poveri; dobbiamo liberare nuove fantasie e nuove forze, dobbiamo predisporre nuovi mezzi e nuovi metodi di rapporto sociale ed internazionale.

Proprio in queste ore il Governo sta proponendo misure economiche che possono ovviare alle difficoltà del paese soltanto se collocate in un disegno di maggiore respiro e con presupposti meno labili, meno discutibili e meno discussi. Abbiamo avuto la tentazione di osservare che in fin dei conti l'intero acquisto petrolifero per il 1980 non supererà il 5 per cento del prodotto interno lordo, mentre tale quota percentuale sarà certamente superata dalla spesa sanitaria nazionale. Ma suonerebbe polemica l'affermazione che anche la questione energetica può essere superata e saremmo infatti obbligati da circostanze esterne ad affrontare quanto da altri dipende, ad affrontare quanto altri hanno già affrontato. Perchè quindi non rompere gli indugi, non ridurre l'egoismo partitico, non attenuare le diatribe parascientifiche e parafilosofiche e non assumerci la nostra ormai non più delegabile o rinunciabile responsabilità?

L'ordine del giorno da noi presentato è quindi un segnale, una proposta politica in una Assemblea politica che ha sviscerato un tema in quasi tutte le sue implicazioni, anche nei dettagli tecnici talora contraddittori. L'autunno 1977 ha visto una larga convergenza sulle direttive per il piano energetico nazionale vigente: mutate situazioni e mutate necessità impongono modifiche di metodo, affinamento di mezzi, maggiore impegno per l'obiettivo comune ed immutato del nostro ruolo e del nostro livello di vita e di cultura.

La constatazione delle difficoltà e dei ritardi non ci esime dalle responsabilità di oggi e di domani per gli effetti immediati e per quelli differiti in un quadro di certezze non eludibile. Il nostro convinto auspicio è che il Governo possa trovare conforto nell'attuazione di quanto è necessario, da tempo individuato, da quanto oggi è stato verificato e discusso. Perciò chiediamo, attendiamo un piano energetico nazionale aggiornato, basato sulle grandi linee del risparmio, dell'approvvigionamento, del miglior uso dell'energia, del coinvolgimento conoscitivo, decisionale e concreto del cittadino singolo e degli enti locali per ogni forma di alternativa al vincolo petrolifero, per ogni forma innovativa del costume, per ogni efficienza al recupero dei ritardi.

Siamo consci della facile accusa di genericità fatta alle nostre proposte. Gli interventi di molti colleghi hanno però messo in elenco le proposte governative e parlamentari all'esame anche della nostra Assemblea. La nostra mozione, tra l'altro, ha certo il difetto di essere troppo dettagliata e troppo indicativa di cose che attengono all'Esecutivo e addirittura agli organi preposti o delegati all'attuazione di una politica di cui noi siamo qui i responsabili oggi.

Abbiamo notizia che il Ministero dell'industria, l'ENI, l'Enel, il CNEN, l'industria ed anche i sindacati si fanno responsabilmente carico dell'emergenza ed anche di proposte per il prossimo futuro. Il Parlamento non può abdicare al suo compito in un tema come quello riconosciuto vitale dell'energia, non può non trovare il punto di sintesi per l'interesse del paese, il punto obbligato per tutti.

Per questo l'ordine del giorno è schematico. Nessuno di noi possiede certezze scientifiche, carismi profetici, velleità sconvolgenti, ma ognuno di noi sa che il disimpegno su temi di questo peso può essere causa non di errori di calcolo, di comportamenti di Governo, di guadagni o di perdite elettorali, ma solo un'aggravante per il tramonto di una civiltà. Si presenterà, o la causeremo noi, altra occasione di dibattito sui dettagli tecnici del piano energetico; oggi l'Esecutivo deve essere stimolato ad agire, deve avere la certezza di essere sulla strada indicata dal Parlamento, deve non avere alibi o freni alle iniziative che urgono: questo è il senso del nostro ordine del giorno. È sempre stata nostra certezza più che speranza ed auspicio che il Parlamento potesse mostrarsi in questo argomento concorde e di positivo apprezzamento e contemporaneamente di stimolo per l'Esecutivo. Ci attendiamo molto dalle dichiarazioni del Governo: da esse dipenderà in parte anche il nostro atteggiamento sulle mozioni presentate, ivi compresa la n. 39 che io stesso ho avuto l'onore di illustrare nella seduta precedente. Esse mozioni, e in particolare quella n. 34, contengono punti di convergenza tecnici, ma anche incompatibilità o contraddizioni. Ci sembrano in qualche modo, specialmente la mozione n. 34, un mandato troppo dettagliato e vincolante su aspetti che la nostra conoscenza tecnica non permette di penetrare.

Se il realismo politico consentisse dei sentimenti, potremmo esprimere l'amarezza per la mancanza di una convergenza unitaria, se non ci sarà, e per non poter sostenere un mandato così dettagliato e vincolante, assolutamente incontrollabile e forse addirittura paralizzante.

Con il nostro ordine del giorno intendiamo privilegiare l'aspetto politico e intendiamo esprimere un mandato quasi fiduciario, con un impegno per la collegialità del Governo e uno stimolo per tutti gli aspetti operativi nei confronti degli enti che dal Governo vengono delegati alla politica energetica.

In questo senso intendo avere illustrato l'ordine del giorno che è stato presentato e che potrebbe sostituire le mozioni, dopo aver sentito le dichiarazioni del Governo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

B I S A G L I A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sono fermamente convinto della utilità per il Senato di riavviare i suoi lavori, dopo la pausa elettorale, su uno dei temi fondamentali, quello energetico, sul quale il nostro paese è chiamato continuamente a verificare e controllare gli indirizzi programmatici impartiti, lo stato di attuazione dei programmi avviati, le azioni intraprese.

Lo spunto è fornito dalle varie mozioni presentate all'Assemblea, così come, del resto, è stata saggia la decisione, assunta nella seduta del 12 giugno, di consentire il dibattito su tali documenti e la risposta del Governo dopo che esso avesse un quadro più completo e aggiornato alla luce delle conclusioni dei paesi OPEC assunte ad Algeri il 9-10 giugno 1980, dei risultati del vertice dei capi di governo dei paesi della Comunità europea del 12-13 giugno e delle decisioni del vertice di Venezia dei sette paesi industrializzati del 22-23 giugno che ha ribadito e sviluppato la linea assunta nello scorso anno, nel vertice degli stessi paesi, a Tokio il 28-29 giugno. Il mio intervento tiene conto degli interventi di questa mattina dei senatori Novellini, de' Cocci, Romanò, Urbani e Rebecchini e degli interventi per la illustrazione degli ordini del giorno fatta dai senatori Gualtieri, Pozzo, Spadaccia, Petronio e Vettori, così come, ovviamente, tiene

conto soprattutto dell'illustrazione delle mozioni fatta, nella seduta del 12 giugno, dai senatori Colajanni, Spano, Ferrari-Aggradi e Crollalanza.

Nei due anni e mezzo trascorsi dalla approvazione del piano energetico nazionale da parte del CIPE ad oggi, lo scenario energetico internazionale si è andato modificando sensibilmente rendendo necessari, come da tutte le parti è stato sottolineato, un suo aggiornamento e addirittura alcune modifiche di fondo.

Infatti questo periodo è stato così denso di fatti e di fenomeni che hanno interessato i campi dell'energia, dell'economia e della politica per cui una riflessione aggiornata e sistematica sugli scenari internazionali, sulle previsioni e sul programma energetico italiano è ormai necessaria.

Per queste ragioni nelle scorse settimane il Governo ha fatto avviare i lavori di revisione del piano energetico nazionale, chiamando l'ENI, l'Enel, il CNEN, la Finmeccanica, la FIAT ed altri grandi operatori nazionali e internazionali a fornire il proprio contributo sulle previsioni dell'andamento mondiale, della CEE e di quello italiano; ad elaborare i più significativi aggregati economici ed energetici per i prossimi venti anni, con la indicazione sulle azioni operative specifiche, che a loro avviso occorre avviare nel nostro paese nei prossimi tre anni.

Senza anticipare dati e considerazioni che saranno offerti al dibattito delle forze politiche e sociali quando il lavoro di revisione sarà completato, ma volendo solo riferire sulle grandi linee, possiamo dire che oggi il nostro consumo si colloca poco al di sotto di 150 milioni di tep (esattamente 148 milioni nel 1979) costituiti da 102 milioni di tonnellate di greggio, circa 24 milioni di tep di gas, circa 11 milioni di tep per combustibil solidi e circa 13 milioni di tep di produzione idro-geo-nucleare.

Nel caso non dovessimo porre in atto efficaci misure di conservazione, è probabile che nel 1990 — è un dato presuntivo, non una certezza, senatore Spadaccia — i nostri consumi petroliferi raggiungano i 220 milioni di tep. Questo livello è suscettibile di ridursi del 10 per cento circa e quindi di attestarsi sui 200 milioni circa, attraverso una serie di severe, profonde azioni di conservazione, in specie con la ristrutturazione di interi settori industriali, che ci auguriamo riescano tutti a raggiungere il traguardo fissato.

Se vogliamo porci il vincolo di non superare il livello già raggiunto nel consumo petrolifero nel 1979, occorre trovare fonti energetiche equivalenti per circa 50 milioni di tep.

Anche se riusciremo a triplicare il consumo del carbone da 11 milioni di tep a 33 milioni di tep, ad accrescere di oltre il 50 per cento i consumi di metano da 24 a 36 milioni di tep, a mettere in produzione tutti gli impianti idroelettrici possibili, anche quelli classificati dall'Enel non economici, a spingere al massimo le fonti rinnovabili, registreremo ancora un vuoto che saremmo costretti a coprire o con maggiori importazioni di petrolio o con la utilizzazione dell'energia nucleare.

Richiamo l'attenzione su tre punti fondamentali:

a) l'azione della conservazione di energia — occorre che in 10 anni ci poniamo nelle condizioni di risparmiare 20-25 milioni di tonnellate di petrolio —;

b) la triplicazione del consumo del carbone: passare da 11 a 33 milioni di tonnellate vuol dire produrre uno sforzo gigantesco; vuol dire predisporre almeno tre terminali carboniferi, il primo in Calabria o in Sicilia, il secondo nell'alto Adriatico, il terzo nell'alto Tirreno; vuol dire avviare una politica di approvvigionamento e di partecipazione mineraria in paesi esteri; vuol dire, a parte i problemi di trasporto interno, predisporre una flotta equivalente a 65 navi impiegate permanentemente ed esclusivamente per il trasporto oceanico del carbone, alle quali aggiungere il naviglio minore per il trasporto dai terminali ai centri di consumo;

c) portare a compimento il programma nucleare per 12.000 MW se non si vuole pregiudicare la possibilità di sviluppo del nostro paese.

Il mancato raggiungimento anche di uno solo di questi obiettivi, nei termini e nei tempi che saranno fissati dal quadro operativo triennale — che sarà parte del piano energetico in corso di predisposizione — accrescerebbe inevitabilmente il ricorso al greggio.

Queste indicazioni saranno sottoposte nel corso del mese di luglio all'attenta verifica del comitato permanente per l'energia e portate quindi all'esame del Parlamento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, dopo le scelte collegiali di Governo.

Abbiamo quindi avviato una specificazione triennale, come appare opportuno per ogni piano a lungo termine, ma particolarmente per questo settore per il quale il futuro è di difficile e alterna lettura, e riserva sempre sorprese ed incognite anche al più attento e scrupoloso studioso.

Alla fine del triennio sarà opportuna una nuova, periodica revisione a condizione, tuttavia, che non si traduca in una ennesima occasione per rinviare decisioni che qualche volta non si vogliono assumere.

Troppe volte in materia energetica la richiamata volontà di un nuovo piano energetico nazionale è stata l'occasione per procrastinare e rinviare scelte che dovevano essere operate nell'interesse del paese.

Senza volere anticipare le indicazioni che saranno fornite dal nuovo piano energetico, credo tuttavia di poter affermare — del resto è premessa di tutte le mozioni — che il problema più importante nel sistema energetico del nostro paese riguarda, come è noto, la riduzione della dipendenza della nostra economia dall'approvvigionamento petrolifero, sia attraverso la disponibilità di fonti alternative, sia attraverso una appropriata politica di conservazione dell'energia.

Il Governo ha considerato la conservazione dell'energia come obiettivo prioritario della politica energetica nazionale ed ha già adottato misure in proposito per quanto riguarda, in particolare, gli *standards* di isolamento termico delle nuove abitazioni e degli apparecchi di riscaldamento (legge n. 373 del 30 aprile 1976), le temperature massime, i periodi di riscaldamento (legge n. 178 del 16 maggio 1980).

Ulteriori iniziative in proposito sono già all'esame del Parlamento (disegno di legge n. 655, presentato al Senato il 14 gennaio 1980) e riguardano, in particolare, incentivi alle diverse forme di conservazione ed allo sviluppo delle fonti alternative con un impegno di ben 743 miliardi di lire nel biennio 1980-81.

Nel condividere l'esigenza rappresentata dalle mozioni richiamate, posso affermare la concreta disponibilità del Governo a portare avanti con la dovuta sollecitudine l'esame del disegno di legge in questione, aperto il Governo alle integrazioni o modifiche che il Parlamento intenderà apportarvi.

I riferimenti delle varie parti intervenute mi consentono di richiamare in sintesi i punti più significativi di tale disegno di legge:

a) entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge è attribuito al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, il compito di emanare norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel settore dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica, che facilitino l'impiego di sistemi eliotermici, il risparmio ed il recupero di energia;

b) al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, è affidato il compito di provvedere e fissare nel calendario scolastico relativo all'anno 1980-81 ed agli anni successivi, in deroga alla normativa vigente, turni e periodi di vacanze scolastiche suscettibili di ridurre i consumi relativi alla climatizzazione degli edifici scolastici;

c) è prevista l'autorizzazione di una spesa di 100 miliardi, di cui 60 miliardi nel 1980 e 40 nel 1981, per incentivare la realizzazione di iniziative volte al contenimento dei consumi di energia primaria ed allo sviluppo della utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili nella climatizzazione degli ambienti, adibiti anche ad uso industriale ed agricolo, anche attraverso la produzione di acqua calda.

Per favorire un concreto avvio di tali iniziative, è prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa e fino al limite di 30 milioni di lire per ciascuno degli interventi finalizzati:

alla coibentazione di edifici esistenti e di nuova costruzione;

alla adozione di generatori di calore ad alto rendimento, in sostituzione di quelli esistenti;

all'adozione di apparecchiature che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore;

all'adozione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Allo stesso fine sono previsti contributi sugli interessi per mutui quinquennali per la riduzione di consistenti e significativi consumi di prodotti petroliferi e di energia elettrica non autoprodotta.

A tale scopo il disegno di legge autorizza un limite di impegno di 120 miliardi di lire per il biennio 1980-81.

Mi preme ricordare inoltre che il disegno di legge autorizza anche contributi per 40 miliardi in conto capitale ai comuni o a loro consorzi per iniziative di costruzione o di sviluppo di reti di adduzione e distribuzione di calore prodotto da impianti a produzione combinata di energia elettrica e calore, di 30 miliardi per impianti dimostrativi a bassi consumi energetici e di 50 miliardi per la riattivazione di centraline idroelettriche nel quadro di piani regionali da elaborare dalle regioni in collaborazione con l'Enel.

Tali contributi possono comportare complessivamente investimenti per oltre 1.000 miliardi.

Desidero infine ricordare che sono fermi in Parlamento altri tre disegni di legge di primaria importanza: il provvedimento per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure di localizzazione delle centrali termiche tradizionali, in particolare a carbone, quello dell'aumento del fondo di dotazione dell'Enel ed infine il provvedimento di delega al Governo per emanare norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia energetica.

Sono stati chiesti inoltre al concerto degli altri dicasteri quattro provvedimenti:

ricerca degli idrocarburi;

ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

costituzione di un fondo indennizzi per la razionalizzazione del settore della distribuzione attraverso le reti di prodotti petroliferi;

nuovo schema di disegno di legge concernente « disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento » che il Governo è impegnato a presentare entro i prossimi giorni.

Politica dei prezzi. È difficile immaginare una politica dei prezzi, che non tenga conto delle variazioni e degli accadimenti che intervengono sui mercati internazionali.

La continua lievitazione del prezzo del greggio ha scatenato a livello mondiale una rincorsa dei prodotti della raffinazione e della petrolchimica di base, alla quale non sono risultate estranee variazioni nelle altre fonti energetiche primarie, soprattutto il metano, mentre risultano sostanzialmente stabili il prezzo del carbone e dell'uranio.

Per quanto concerne il prezzo del greggio, dal 1° gennaio 1979 ad oggi sono intervenuti quattro fenomeni sostanziali.

Primo fenomeno. Il prezzo del greggio OPEC ha registrato una variazione in aumento del 260 per cento dal 1° gennaio 1979, ivi compreso il più recente aumento deciso ad Algeri. Nello stesso periodo, si è verificata una divaricazione tra il prezzo minimo del Kuwait e dell'Arabia Saudita e quello massimo libico ed iraniano, forbice che tende a chiudersi al livello minimo di 32 dollari al barile con i più recenti aumenti annunciati da Arabia Saudita, Kuwait, Emirati ed Irak, dopo la conclusione della conferenza di Algeri del 9-10 giugno 1980.

Secondo fenomeno sostanziale. Accanto al prezzo OPEC si è venuto configurando un

prezzo sul mercato libero che si è collocato costantemente al di sopra di quello OPEC con una divaricazione più o meno accentuata e con una rilevanza per le quantità trattate sul mercato libero che ha raggiunto anche il 20 per cento delle quantità disponibili sul mercato nell'ultimo semestre 1979.

Terzo. Nonostante la contrazione della domanda di petrolio verificatasi nei primi cinque mesi del 1980, contro ogni attesa, il prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi ha continuato a crescere segnalando una indipendenza del prezzo rispetto alle quantità offerte. I paesi produttori sono cioè capaci ormai di determinare le quantità da immettere sul mercato ed i prezzi di riferimento al di là dell'andamento della domanda di energia.

Quarto. I paesi produttori, attraverso la costituzione di appropriate società commerciali e la costruzione di impianti di raffinazione, offrono oggi sul mercato greggi e prodotti; per la prima volta nella storia del nostro paese la quantità di prodotti petroliferi di importazione ha eguagliato la quantità di esportazione. Infatti nel primo semestre del 1980 rispetto allo stesso periodo del 1979 le importazioni di semilavorato e prodotti è cresciuto da 10,8 milioni di tonnellate a 13 milioni di tonnellate e l'esportazione di prodotti è caduta da 6,6 milioni di tonnellate a 3,3 milioni di tonnellate, cioè del 50 per cento.

Il nostro sistema di raffinazione è chiamato, perciò, da una parte ad affrontare nuovi investimenti per lavorare le offerte di prodotti petroliferi pesanti che si manifestano sul mercato, dall'altra a ricercare appropriate combinazioni produttive almeno con alcuni paesi produttori per evitare la pura e semplice cessione di quote di mercato ai prodotti provenienti dai paesi del Golfo o del Nord-Africa.

Per queste considerazioni e tenuto anche conto delle decisioni assunte a Taiffe tra i paesi produttori, tra le quali la più rilevante è quella relativa al presumibile allineamento del prezzo del metano ai livelli del greggio, il Governo ha intrapreso da tempo una politica di revisione del metodo dei prezzi dei prodotti petroliferi, che, come è noto, dal 1° gennaio tendono a non scostarsi nella media dai livelli europei. L'applicazione rigorosa e puntuale del metodo costituisce un elemento di certezza per gli operatori.

È il caso di ricordare che nel corso del primo semestre del 1979 si erano manifestate una notevole riduzione nell'arrivo dei greggi e una penuria di gasolio. In quella situazione il CIP provvide con delibera del 27 luglio 1979 a riconoscere agli operatori i maggiori costi derivanti dall'acquisto di quantità definite di gasolio sul mercato internazionale.

Successivamente, con decreto 14 settembre 1979, n. 438, il Governo, preso atto della situazione di crisi nella quale versavano alcuni operatori nazionali, stanziava la somma di lire 50 miliardi per coprire il differenziale di costo per l'acquisto di 700.000 tonnellate di gasolio e 7 miliardi per l'acquisto di GPL che sono stati immessi sul mercato nell'ultimo trimestre 1979 e nel primo del 1980.

Su questa materia, come è noto, il Governo ha più volte riferito in Parlamento ribadendo anche recentemente, il 12 marzo 1980, l'opportunità che il gasolio passi dal sistema di prezzo amministrato a quello di prezzo sorvegliato.

Nel settore dei prodotti pesanti sono stati infatti evitati problemi di rarefazione che si sono dovuti invece registrare nel settore del gasolio da riscaldamento e che hanno comportato una serie di interventi da parte del Ministero per una migliore distribuzione delle quantità esistenti.

L'aver adottato quelle misure, ed in particolare quelle del 29 dicembre, ci ha permesso di superare un momento difficile nella amministrazione del prodotto e non può che confermare l'esigenza di procedere al passaggio del gasolio dal prezzo amministrato a quello sorvegliato, nel rispetto delle indicazioni contenute nella mozione approvata dal Parlamento nel recente dibattito del 12 marzo scorso.

Per quanto attiene al problema delle tariffe elettriche, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che nel 1979 l'Enel ha consumato 22 milioni di tonnellate di olio com-

bustibile, quantità destinata a crescere fino al 1985 di oltre 10 milioni di tonnellate; ciò introduce nelle tariffe un crescente peso del sovrapprezzo termico, a differenza di paesi come la Francia, che nel 1990 per produrre energia elettrica prevede di consumare olio combustibile in misura inferiore al 6 per cento, o la Germania che si attesta sul 17 per cento; da ciò deriva, oltre al permanere di una pesante dipendenza del nostro sistema economico dal petrolio e dai suoi derivati, un livello delle tariffe diverso da quelle che potranno essere praticate in altri paesi, anche della Comunità.

Peraltro, come è noto, dal 1° gennaio 1972, per il settore dell'alluminio è stata congelata sia la tariffa che il sovrapprezzo termico, a livello di 18 lire il chilowattore prodotto.

Debbo far presente che anche altri settori ad alta utilizzazione di energia, come ferroleghe ed elettrosiderurgia, si trovano nella condizione di dover o contare su tariffe bloccate, oppure di dover procedere a radicali programmi di riduzione delle attività produttive. In tutti questi casi occorrerà apprezzare il maggior costo che deriva all'Enel da questa situazione sollevando il suo bilancio da ogni onere.

Il discorso va ripreso in occasione della presentazione del nuovo piano energetico.

Devo tuttavia in questa sede affermare che il costo dell'energia elettrica per usi industriali e per quelli civili nei prossimi anni non potrà in Italia che essere superiore a quello dei paesi della Comunità economica europea; direttamente concorrenti, in conseguenza del diverso impiego delle fonti energetiche primarie nella struttura della produzione di energia elettrica.

Il nostro paese, infatti, consumando crescenti quantità di olio combustibile, il cui prezzo non potrà che essere crescente, dovrà praticare anche nei confronti dell'industria tariffe più alte. Come ho già annunciato, nel corso della conferenza di Venezia (e questa mattina è stato ricordato dal senatore Rebecchini), al 1° gennaio 1980 il costo del chilowattore si colloca intorno alle 19 lire per chilowattore per l'energia elettrica proveniente da fonte nucleare, a lire 25 per quella prodotta da carbone, ad oltre 51 lire per quella ottenuta da olio combustibile.

Non sono lontano dal vero nel ritenere che nei prossimi anni il livello delle tariffe elettriche che il nostro paese potrà praticare al settore industriale rischia di essere doppio, forse triplo di quello che potranno praticare Francia e Germania.

Il problema della metanizzazione del Mezzogiorno (che qui è stato toccato in molti interventi) è stato affrontato dal Governo sulla base di un progetto di metanizzazione civile predisposto dalla SNAM ed elaborato su criteri di riequilibrio delle aree particolarmente svantaggiate.

Il piano prevede nel Mezzogiorno una disponibilità di gas naturale nel medio termine (1985) di 10 miliardi di metri cubi l'anno, con un incremento del 100 per cento rispetto alla disponibilità attuale. Il progetto costituisce uno strumento necessario per la diversificazione dei consumi energetici nel Mezzogiorno e per l'incentivazione dello sviluppo della piccola e media industria, nonchè delle attività artigianali e commerciali che trovano collocazione nel tessuto urbano.

È previsto inizialmente un intervento in circa 250 comuni di cui in circa 150 per la costruzione di nuove reti e in circa 100 per la trasformazione ed ampliamento di reti esistenti: la popolazione servita, con la realizzazione del primo intervento, passerà da 4,5 milioni a 10 milioni circa. Anche in questi giorni i dicasteri interessati (mezzogiorno, partecipazioni statali, industria) stanno affrontando, come del resto nei mesi scorsi, il problema con il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Per la costruzione delle reti di distribuzione nel territorio dei comuni interessati è previsto un investimento di circa 700 miliardi.

Le modalità di utilizzo di detti fondi, la indicazione puntuale dei comuni oggetto di intervento, l'aspetto promozionale unitamente alla normativa riguardante la progettazione, la realizzazione e la gestione delle stesse reti, nonchè la politica tariffaria, formeranno oggetto di una apposita delibera

del CIPE, appena definite le azioni predette con le regioni.

Porre a carico dello Stato e del Fondo europeo regionale di sviluppo (FERS) il 60-70 per cento del costo della rete consentirà certamente di abbattere le tariffe, portandole così ad un livello non molto dissimile da quello praticato nei comuni del Centro-Nord che hanno potuto, almeno in parte, ammortizzare gli investimenti effettuati. Andrà comunque verificata nei prossimi mesi la possibilità di creare una tariffa unica del metano per i diversi usi, con la eventuale costituzione di una cassa conguaglio.

Occorre tuttavia ricordare che a Taiffe, il 7-8 maggio 1980, i paesi produttori hanno deciso il progressivo allineamento del prezzo del metano al prezzo del petrolio. Anche a questa condizione, tuttavia, il Governo ritiene che il metanodotto algerino conservi i suoi effetti positivi per il Mezzogiorno, perchè si traduce comunque in una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e quindi di maggiore certezza dell'approvvigionamento stesso.

Devo ricordare il valore politico delle visite compiute da Ossola e da Stammati in Algeria, rispettivamente il 22 ottobre 1977 e il 10 settembre 1979; sono io stesso in attesa di conoscere la possibilità di recarmi in quel paese prima della pausa estiva, al fine di concordare le possibilità di aumentare ancora le importazioni di gas metano.

Venendo al tema delle riserve strategiche di petrolio e al problema del contingentamento, devo ricordare che il problema delle riserve strategiche è già stato affrontato dal Governo con il citato disegno di legge n. 655, che prevede un primo stanziamento di 300 miliardi per la creazione di riserve strategiche, che verrebbero gestite dall'ENI.

La legge n. 178 del 16 marzo 1980 ha posto le basi (con il rilevamento degli acquisti di gasolio) per un eventuale contingentamento dei consumi per riscaldamento degli ambienti; tale provvedimento (quello del tesseramento) dovrebbe comunque essere adottato come misura estrema, considerate le gravi distorsioni energetiche, economiche e sociali che inevitabilmente introdurrebbe: si pensi, ad esempio, agli abnormi prelievi di energia elettrica per riscaldamento che una carenza di gasolio potrebbe comportare da parte delle classi degli utenti più abbienti, ai prelievi di gas metano dalla rete, prelievi che non potrebbero essere impediti dovendosi, per motivi di sicurezza, conservare pressioni costanti. Su questa materia il Ministro dell'industria ha trasmesso, secondo gli impegni assunti, alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri concertanti una proposta di organizzazione delle emergenze. Tale proposta prevede che il livello di approvvigionamento del paese, in tale caso di emergenza, dovrebbe ridursi per cause esterne ai livelli del 7, del 12 e del 15 per cento.

Dirò subito che in ciascuno dei tre casi le conseguenze sull'intero comparto industriale e sulle famiglie non potranno che essere estremamente severe; in particolare il ricorso all'applicazione delle previste misure, più o meno gravi ed estese a seconda della gravità della situazione, rischia di collocare a cassa integrazione i lavoratori di larghi settori produttivi più fortemente consumatori di energia.

In tutte le mozioni si parla logicamente delle fonti alternative rinnovabili. Come ho già ricordato, il disegno di legge n. 655 prevede un'ampia serie di incentivi in questo campo, con un cospicuo stanziamento di fondi.

Per quanto riguarda la ricerca geotermica, essa è già stata notevolmente potenziata dall'Enel e dall'ENI, anche mediante il ricorso a *joint-ventures*, con notevoli risultati che sono stati conseguiti, oltre che nelle tradizionali zone toscane, anche nel Lazio, in Campania ed in altre zone del paese.

Dalla carta elaborata dall'Enel e dall'ENI risultano disponibili nel nostro territorio 3.200 sorgenti di acqua a bassa entalpia per le quali occorre avviare concreti progetti operativi di utilizzazione.

Per quanto riguarda la sperimentazione dell'energia solare ed eolica, ricordo che l'Enel sta già operando in tale senso: in Sicilia è infatti già in costruzione, in comproprietà fra l'Enel e la Comunità, da parte di un consorzio di costruttori europei di

cui per l'Italia fa parte l'Ansaldo, una centrale eliotermoelettrica della potenza di 1.000 chilowatt, che sarà ultimata entro la fine di quest'anno, mentre in Sardegna verrà realizzata una centrale eolica di circa 500 chilowatt, costituita da aeromotori da 45-50 chilowatt ciascuno, già ordinati ad un'industria nazionale.

Circa gli usi termici diretti dell'energia solare, va ricordato il programma dell'Enel di promozione e diffusione presso i propri utenti di scaldacqua solari ed il programma di diffusione di impianti solari sostitutivi dell'energia elettrica nei casi di fabbricati ed abitazioni isolate.

Come è noto, nel nostro paese circa 250.000 famiglie attendono di essere collegate alla rete; gli impianti solari sostitutivi possono essere un'importante occasione di sviluppo del settore delle fonti alternative, ed assicurare l'energia necessaria allo sviluppo delle aree interessate.

Anche l'AGIP sta valutando l'opportunità di offrire ai propri utenti non soltanto prodotti di riscaldamento, ma il servizio di riscaldamento, con appropriati impianti di produzione di calore a energia solare.

Anche su questa materia occorre che il Parlamento deliberi al più presto, approvando o modificando il disegno di legge n. 655, perchè l'attesa di provvedimenti di incentivazione più volte annunciati si traduce in un ritardo anche del meccanismo spontaneo di sviluppo e di penetrazione di queste apparecchiature nel mercato, in quanto sia il sistema industriale che gli operatori privati restano in attesa che si rendano manifeste le entità degli incentivi proposti.

Per quanto concerne poi le prospettive di utilizzazione del riscaldamento e di utilizzazione del calore residuo della produzione di energia elettrica e dei processi industriali, il nuovo programma energetico formulerà precise indicazioni all'Enel e agli enti locali per l'uso più appropriato e per la massima promozione e sviluppo.

Nel settore del carbone, comunico che l'Enel ha sostanzialmente raggiunto l'obiettivo, fissato dal piano energetico del 1977, di consumare entro il 1981 5 milioni di tonnellate di carbone; avendone consumato 3,7 milioni nel 1979, non sembra perciò ambizioso proporre il traguardo di 30 milioni di tonellate per il 1990.

Questo comporta però l'assunzione di decisioni tempestive per l'apprestamento delle necessarie infrastrutture e per la localizzazione delle cinque centrali a carbone che a norma di legge avrebbero dovuto essere localizzate dalle regioni entro 60 giorni dalla delibera adottata dal CIPE l'11 gennaio 1980 d'intesa con la commissione consultiva interregionale e relativa all'approvazione del piano pluriennale dell'Enel contenente il programma di centrali a carbone per 13.500 megawatt di nuovi impianti di produzione di energia elettrica. Occorre che le regioni procedano con adeguata sollecitudine ad adottare le determinazioni di propria competenza, provvedendo alla localizzazione nel quadro di un rapporto costruttivo con il Governo centrale, e che il Parlamento esamini al più presto anche il citato disegno di legge presentato al Senato anche al fine di promuovere e sviluppare un più proficuo rapporto tra Stato, enti pubblici come l'Enel, regioni ed enti locali.

Per quanto riguarda il consumo massimo di petrolio condivido con il senatore Colajanni la necessità di fissare per i prossimi anni un obiettivo di consumo massimo di petrolio, in linea anche con le indicazioni che vennero fornite in sede comunitaria e di AIE, tenendo presente tuttavia che un volume di approvvigionamenti, quale quello indicato dal senatore Colajanni, potrebbe porre al paese gravi problemi economici e di sviluppo.

Ritengo quindi che il maggior contributo al contenimento del consumo di petrolio può essere affidato alla conservazione dell'energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica) e soprattutto ad un maggior ricorso al carbone ed all'energia nucleare.

Senza entrare in dettagli e senza far riferimento ai quantitativi, rinviando considerazioni di merito al momento in cui saranno disponibili valori aggregati e disaggregati nel nuovo piano energetico, appare necessario sottolineare che le linee di politica energetica debbono far fronte alle seguenti azio-

ni operative: avviare un programma concreto di conservazione e risparmio dell'energia nel settore dell'edilizia abitativa, del trasporto e dell'industria; avviare un programma quinquennale con sostegno delle fonti di energia rinnovabili, soprattutto solare, intensificando l'utilizzazione delle residue risorse idroelettriche e riattivando le centraline dismesse; avviare la utilizzazione nei prossimi cinque anni di almeno il 10 per cento delle 3.200 sorgenti con calore a bassa entalpia, nel campo della geotermia; completare il programma di trasformazione a carbone delle centrali esistenti e di costruzione di nuove centrali a carbone per complessivi 13.500 megawatt, da realizzare nei tempi previsti.

È in corso peraltro un ulteriore aggiornamento di tale piano che eleva di ulteriori 5.000 megawatt tale programma portando a circa 40 milioni di tonnellate il consumo di carbone. Al riguardo, il Governo torna a chiedere al Parlamento di voler approvare il disegno di legge n. 702, attualmente all'esame della Commissione industria di questo ramo del Parlamento, e concernente « provvedimenti urgenti per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche convenzionali ».

Occorre assicurare che le importazioni di gas algerino sul gasdotto in costruzione realizzino la effettiva copertura di 12,4 miliardi di metri cubi dell'attuale contratto, verificando anche la possibilità di importazione di quantità addizionali dall'Algeria o altre fonti per ulteriori 5 miliardi di metri cubi entro il 1990. Occorre completare infine le procedure di localizzazione delle nuove centrali nucleari per 10.000 megawatt, oltre quella di Montalto di Castro, indicate dal Parlamento nella risoluzione votata dalla Camera il 5 ottobre 1977, anche se si deve convenire con il senatore Colajanni che ben difficilmente entro il 1990 saranno entrate tutte in funzione, per i ritardi finora accumulati.

A questo punto desidero dare particolare risposta al senatore Urbani per quanto riguarda le presunte responsabilità del Governo da lui affermate. Proprio in ordine alla realizzazione di centrali elettriche di tipo convenzionale e nucleare, voglio solo ricordare, a mo' di esempio, innanzitutto la mancata realizzazione di quegli impianti che la stessa legge 18 dicembre 1973 prevedeva all'articolo 7, cioè Manfredonia e Carloforte, e le diverse riunioni promosse dal Ministero dell'industria sulla localizzazione di una centrale nucleare in Piemonte, con la partecipazione del CNEN, dell'Enel e dell'università. Siccome il senatore Urbani lo ha fatto in modo puntiglioso, mi sia consentita una risposta in modo altrettanto preciso. Sono state fatte queste riunioni il 3 dicembre 1975 a Torino presso la regione; il 12 dicembre 1975 a Roma presso il Ministero; il 23 aprile 1976 a Torino; il 29 ottobre 1976 a Torino; il 25 novembre dello stesso anno a Torino; il 10 marzo 1978 a Torino; il 15 marzo 1978 a Roma presso il Ministero; il 19-20 ottobre presso il convegno regionale per l'energia. Nessuna decisione è intervenuta da parte della regione circa l'indicazione delle aree destinate. Dico questo non per polemizzare con una regione, ma per ricordare, per tutte le regioni, qualunque sia il tipo di maggioranza che le governa, la tiepida accoglienza che ha trovato la proposta di localizzazione presentata dal Governo, proprio al Senato, relativa alla centrale elettronucleare del Molise — parlo quindi di una regione con maggioranze diverse — nel dicembre del 1978. Ho voluto dare questa risposta precisa per ricordare purtroppo . . .

U R B A N I . Mi consenta una interruzione. Noi vorremmo sapere la ragione per la quale, di fronte a queste difficoltà, la procedura che prevede la surroga e l'intervento del Ministro o al CIPI o al Parlamento non è mai stata avviata.

B I S A G L I A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non c'è alcuna procedura sostitutiva. C'è l'esame del Parlamento e un disegno di legge che la prevede e che il Parlamento non ha ancora approvato.

U R B A N I . Non è vero. L'attuale legge la prevede già. Questo è il punto.

B I S A G L I A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* No, stia sicuro che non la prevede.

Per quanto riguarda in modo più specifico i problemi relativi al programma elettronucleare, debbo prendere atto che, allo stato attuale della situazione complessiva, il programma indicato di 4.000 megawatt elettrici da mettere in esercizio entro il 1990, oltre quelli in costruzione a Montalto di Castro, sembra, a giudizio del Governo — certo non del senatore Spadaccia — realistico, trovando un punto d'incontro con le varie forze politiche.

Infatti, se si considera che i tempi necessari per la scelta, la qualificazione dei siti e la localizzazione definitiva sono, nel rispetto puntuale dei tempi previsti dalla legge n. 393 del 1975, dell'ordine dei 24-25 mesi e che il tempo di realizzazione e collaudo di una centrale è dell'ordine di 6-7 anni, è ragionevole prevedere che non è pensabile che nel 1990 entrino in funzione un maggior numero di centrali nucleari.

Ho tuttavia il dovere, a nome del Governo, di far presente che si impone comunque l'esigenza non più procrastinabile di una adeguata strutturazione dell'industria progettistica e costruttrice; così come è urgente acquisire il ruolo dell'Enel nella sua duplice funzione di architetto generale e di esercente degli impianti e del CNEN come ente di controllo; si dovrà inoltre parlare del nuovo ente di controllo staccato dal CNEN; tutto ciò non è possibile se questi enti non avranno una chiara indicazione degli obiettivi in termini di cadenza annuale degli impianti da mettere in cantiere. Anche la richiamata necessità della scelta di una unica filiera di reattori per le nuove centrali trova dei limiti obiettivi nella visione limitata che si tende ad avere del problema, non dando una più coerente prospettiva di impegni anche internazionali all'intero comparto.

A parere mio, sarebbe già oggi necessario definire un programma a tempi più lunghi; mi rendo conto tuttavia delle difficoltà che sul piano politico oggi ostacolano un impegno in tal senso, nel quadro di un consenso globale della maggior parte delle forze politiche e sociali.

A fronte di questa situazione il Governo è pronto ad accettare il discorso limitato al 1990, quale risulta dalle mozioni presentate, avvertendo però che il problema dovrà essere compiutamente definito alla prima revisione biennale del piano energetico e che solo a tale momento, e cioè in una prospettiva più articolata, sarà possibile affrontare la scelta della filiera, sembrandomi ovvio che per il momento si sfrutti adeguatamente l'esperienza industriale, gestionale e di controllo accumulata con la centrale di Caorso e in parte di Montalto di Castro. Mi preme in proposito assicurare che è stata politica costante del CNEN anche nel corso della costruzione di Caorso l'adeguamento dei tempi di sicurezza alla progressiva maturazione delle conoscenze tecnologiche dei più aggiornati *standards* tecnici. Analogo comportamento è stato tenuto nei confronti delle centrali di prima generazione e cioè Latina, Garigliano e Trino, pur nella diversità delle situazioni.

Posso assicurare che sarà seguita la stessa politica per il futuro.

Per quanto riguarda i siti, va premesso che non abbiamo ancora localizzato i 4.000 megawatt decisi nel 1974, che i 4.000 megawatt elettrici da localizzare sono ancora in fase preliminare e che il Parlamento non è stato chiamato ad esercitare l'opzione per altri 4.000 megawatt. Detto questo, voglio precisare che, per quanto concerne invece i 4.000 megawatt indicati nella mozione Colajanni, è mio intendimento dare la direttiva al CNEN ed all'Enel di indirizzare la scelta, ovviamente d'intesa con le regioni e gli enti locali, verso quelle aree, indicate dagli studi elaborati dal CNEN per la carta dei siti, che dal punto di vista dell'accettazione pubblica e dell'impegno necessario per una completa qualificazione sul piano tecnico dei siti facciano ritenere possibile il rispetto dei limiti di tempo che ho prima richiamati. Una tale impostazione, possibile con un concreto impegno di tutte le forze politiche, consentirà tra l'altro di concludere il lavoro della carta dei siti con un maggiore respiro; tuttavia dovrà essere definita in

tempo utile con una complessa intesa sul piano tecnico e politico, secondo le modalità decise lo scorso 28 febbraio dalla commissione interregionale del CIPE al momento dell'acquisizione degli studi effettuati dal CNEN.

Ricordo che in tale occasione ci fu l'impegno da parte delle regioni ad approfondire i predetti studi nel quadro di una corretta politica di gestione dei problemi energetici negli ambiti territoriali, attraverso la costituzione per ciascuna regione o per gruppi di regioni con interessi omogenei di comitati misti anche in relazione agli aspetti socio-economici e ai programmi regionali di sviluppo. All'indomani del voto elettorale, desidero ricordare alle nuove giunte che si vanno a formare l'impegno assunto sulla opportunità di costituire al più presto detti gruppi di lavoro, unitamente all'invito a procedere in modo spedito, perchè i problemi energetici del paese premono e non sono particolarmente sensibili alle scadenze politiche.

Ho accennato prima all'Enel nella duplice funzione di architetto generale e di esercente e non di progettista, come indicato nella mozione del senatore Colajanni, perchè non ritengo che si possa *sic et simpliciter* espropriare la componente industriale di una sua propria e autonoma funzione progettuale, che è poi quella che garantisce la presenza dell'industria italiana sui mercati esteri.

Mi sembra, peraltro, logico che l'Enel abbia un suo ruolo da protagonista nella progettazione generale delle centrali nucleari, attraverso una funzione di impostazione e coordinamento generale delle attività, che è tipica appunto del cosiddetto « architetto generale ». Analogamente ho prima accennato al CNEN, come ente di controllo in campo nucleare e per il futuro ad un nuovo ente di controllo, per il quale, in aderenza alle conclusioni della conferenza di Venezia, vi è un impegno di programma dell'attuale Governo.

Confermo in questa sede l'intendimento del Governo di procedere nella direzione indicata a Venezia e cioè di un distacco delle attività di controllo dal CNEN, facendo nascere intorno alle attuali unità del CNEN incaricate delle attività di controllo un organismo autonomo che abbia in prospettiva un più ampio spettro di intervento, che veda accanto alle tradizionali attività in campo nucleare, un più diretto impegno pubblico nella sorveglianza tecnico-scientifica di tutte le attività potenzialmente pericolose per le popolazioni e l'ambiente, con un approccio sistematico quale quello in atto in campo nucleare.

A grandi linee, il nuovo organismo di controllo, il cui assetto istituzionale e normativo dovrà essere attentamente valutato, non risultando certamente adeguato un inserimento nelle strutture del parastato, dovrà concretamente contribuire a rafforzare la presenza dello Stato in stretto coordinamento e collaborazione con gli enti locali, nella prevenzione dei cosiddetti alti rischi e nella risoluzione di situazioni di emergenza: ciò in attuazione degli indirizzi tracciati dalla legge di riforma sanitaria ed a completamento degli strumenti operativi pubblici da essa previsti.

Le aree di intervento dovranno via via essere attentamente valutate dal Parlamento per le implicazioni economiche che qualunque intervento di controllo indubbiamente comporta.

Una tale soluzione dovrà essere preparata con gradualità ed il primo atto sarà costituito da una maggiore autonomia che, nel rispetto dell'attuale legge istitutiva del CNEN, sarà data nei prossimi mesi al settore dei controlli nell'ambito dello stesso CNEN.

Per quanto riguarda le ricerche sulla sicurezza nucleare, posso anticipare che il nuovo piano quinquennale CNEN per il periodo 1980-1984, recentemente approvato dal CIPE e che formerà oggetto di apposita proposta di legge per il finanziamento, prevede un impegno considerevole nel campo delle ricerche sulla sicurezza, che unitamente al progetto Super-SARA, varato per Ispra dalla Comunità europea, permetterà una presenza più attiva del nostro paese anche in questo settore, ciò che consentirà di confermare e sviluppare i collegamenti internazionali con gli altri enti di controllo.

In questo quadro ritengo che il CNEN, a fianco dell'Enel e dell'industria, debba partecipare alla elaborazione del programma di riferimento delle future centrali provate.

Lo stesso programma prevede, altresì, uno sviluppo dell'impegno del nostro paese nel campo di una valida sperimentazione nel settore dei reattori veloci in una attiva collaborazione internazionale.

Un momento di riflessione è stato imposto solo per quanto attiene al completamento della realizzazione del reattore sperimentale PEC, in relazione alle difficoltà che ancora rimangono da superare sia di natura tecnica che di natura organizzativa, queste ultime in gran parte derivanti dal più generale problema legato all'inadeguato attuale assetto istituzionale del CNEN che mal si concilia con l'esigenza di una gestione imprenditoriale delle attività di sviluppo tecnologico.

Una apposita commissione dovrà riferire sulla validità del programma e sui provvedimenti da assumere, ferma restando la esigenza di una uscita dal parastato del CNEN.

Desidero informare il Parlamento che sia per il CNEN, sia per l'Enel, nelle prossime tre settimane il Governo provvederà al rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione.

Per quanto concerne infine gli aspetti istituzionali, la delibera del 23 dicembre 1977, nel rinviare ogni decisione sull'assetto definitivo, riconosceva la necessità di un momento di coordinamento dei problemi energetici; tale coordinamento è stato affidato al Ministero dell'industria ed in particolare alla direzione generale delle fonti di energia, che si sarebbe avvalsa anche del distacco di funzionari del Ministero degli esteri, del commercio estero e delle partecipazioni statali presso il Ministero dell'industria.

Nonostante i tentativi svolti a tale scopo non è stato possibile praticare detto distacco ed il ruolo di coordinamento in un settore tanto vitale per l'economia del paese ha potuto operare soltanto sulla base di una spontanea collaborazione tra il Ministero dell'industria e le altre amministrazioni dello Stato. Nel corso del precedente Governo è stato effettuato dalla Presidenza del Consiglio un coordinamento di fatto dei problemi energetici tra le diverse amministrazioni dello Stato, in particolare bilancio, esteri, commercio estero, industria e partecipazioni statali, appoggiando la segreteria del comitato stesso presso la direzione generale delle fonti di energia. Tale coordinamento non vuole sottrarre alle diverse amministrazioni, in particolare alle partecipazioni statali, al Ministero degli affari esteri ed a tutte le altre amministrazioni i compiti istituzionali propri e comunque interessati ai temi di politica energetica nazionale.

Peraltro il comitato permanente dell'energia, istituito da me il 16 agosto 1979, ha assicurato un momento permanente di controllo e verifica di programmi dei diversi enti energetici introducendo un nuovo costume oltre che un utile, continuo e proficuo confronto e scambi di idee e di esperienze.

Si pone la necessità di un unico centro responsabile della politica energetica e quindi la necessità di dare un assetto istituzionale definitivo e non più procrastinabile ai problemi, alle funzioni ed alle attività della complessa problematica energetica, attraverso momenti unitari ed unificanti sia a livello di Parlamento che a livello esecutivo. È comunque urgente assicurare al Ministero dell'industria, ed in particolare alla direzione generale delle fonti di energia, strutture amministrative adeguate sia in termini di quantità che di professionalità.

La complessità e la molteplicità dei problemi energetici nei vari settori, soprattutto nell'impegno prioritario allo sviluppo di tutte le fonti alternative al petrolio, attesa la particolare nota situazione del paese, impongono la necessità di muoverci in un quadro di riferimento programmatico, da definire in termini di grandi linee a livello di Parlamento, da rendere operativi attraverso strumenti amministrativi efficaci e snelli, adeguati soprattutto alle esigenze reali del nostro paese ed alla soluzione dei problemi economico-sociali, di sviluppo ed occupazionali, con occhio attento anche ai problemi ed alle esigenze dei paesi del terzo mondo e dei paesi produttori di petrolio nel qua-

dro delle intese e degli accordi internazionali.

Mi scuso se il mio intervento è stato piuttosto lungo e ringrazio gli onorevoli senatori per il confronto serio e oggettivo dato a questo dibattito che sprona a incoraggiare il Governo nella scelta che esso si è impegnato a prendere prossimamente con il nuovo piano energetico nazionale. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione delle mozioni e degli ordini del giorno presentati.

C O L A J A N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I . Signor Presidente, insisto per la votazione della mozione 1-00034 e, se ella me lo consente, vorrei anche esprimere la posizione del mio Gruppo circa gli ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Va bene.

C O L A J A N N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti abbiamo sufficiente esperienza parlamentare per conoscere il valore delle mozioni. Molto spesso in esse si danno degli indirizzi che necessariamente — qualche volta meno necessariamente — finiscono per essere generici, di parole. Di questo sono perfettamente consapevole anche per quanto concerne la mozione n. 34 da me e da altri colleghi del mio Gruppo presentata.

Proprio perchè siamo consapevoli di questa riduzione a parole, spesso, dei documenti di indirizzo espressi dal Parlamento, abbiamo fatto uno sforzo per includere nella nostra mozione delle indicazioni precise riguardanti due punti caratterizzanti: uno, quello ripreso dallo stesso Ministro dell'industria, che riguarda l'obiettivo della limitazione dei consumi di petrolio greggio nel bilancio energetico, obiettivo (quindi, senatore Vettori, nessuna gabbia) da quantificare e che poi serve a misurare l'andamento dei consumi; l'altro, l'indicazione che si riferiva all'installazione di centrali nucleari, sulla base di un ragionamento esposto nell'illustrazione della mozione e su cui non ritorno.

Prendendo in considerazione il fatto che le stesse indicazioni della nostra mozione avrebbero potuto essere generiche, abbiamo fatto della indicazione di alcuni obiettivi concreti e quantificati uno degli elementi di riferimento della nostra posizione e per questo motivo insisto per il voto della mozione, che ha questo contenuto qualificante che può essere compreso in quei due numeri e sulle implicazioni relative, primo, per quanto riguarda la quantificazione della stessa politica del risparmio energetico, secondo, per quanto riguarda il giudizio su che cosa concretamente significhi il ricorso limitato, controllato (da parte di alcuni colleghi è stato usato il termine residuale, ma non ha importanza l'uso degli aggettivi) all'energia nucleare.

Per tale motivo insisto per il voto della mozione ed è questo il motivo di fondo per cui non posso votare l'ordine del giorno presentato dal collega Gualtieri. Esso, pur contenendo una serie di indirizzi generali, finisce per ridursi a parole generiche, se, ad un certo punto, non c'è una indicazione specifica che permetta di quantificare e di prendere delle decisioni.

Non sono d'accordo e quindi voterò contro l'ordine del giorno n. 1; non voterò nemmeno l'ordine del giorno n. 2 per gli stessi motivi e non voterò nemmeno l'ordine del giorno presentato dal collega Spadaccia, in questo caso per dei motivi di merito che si riferiscono, secondo l'opinione mia e dei colleghi del mio Gruppo, alla scarsa credibilità, proprio sul piano tecnico, della indicazione di fonti energetiche alternative rinnovabili a scadenza tecnicamente accettabile. Inoltre voterò contro per motivi che riguardano il nucleare e che ho già esposto illustrando la mozione.

Voterò invece a favore dell'ordine del giorno n. 4 perchè, pur essendo anch'esso generico, almeno dà un'indicazione setto-

riale che è senz'altro condivisibile. Per i motivi già illustrati non voterò nemmeno per l'ordine del giorno n. 5 poichè mi sembra che, a questo punto, la genericità si muti in evanescenza. Confesso, signor Presidente, di trovarmi in imbarazzo a dichiararmi in disaccordo con questo ordine del giorno, ma altrettanto imbarazzato sarei a dichiararmi d'accordo perchè non si può essere d'accordo o in disaccordo con il nulla. È molto difficile esprimere un giudizio quando ci si trova di fronte a formulazioni talmente insulse da essere ben lontane da qualsiasi scelta politica. Insisto quindi per il voto sulla mozione n. 34 e ritengo acquisite le motivazioni di voto sugli ordini del giorno presentati.

P E T R O N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N I O . Non insistiamo per la votazione della mozione 1 - 00040, mentre manteniamo l'ordine del giorno n. 4.

G U A L T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, dichiaro di rinunciare al mio ordine del giorno per confluire su quello firmato dai colleghi dei Gruppi di maggioranza, cioè il n. 5. Se mi è consentito un brevissimo intervento, che varrà anche per dichiarazione di voto, vorrei dire che vi rinuncio molto malvolentieri, perchè l'ordine del giorno al quale aderisco non è certo entusiasmante per chiarezza e precisione. Il tentativo, al quale lei stesso ieri ci aveva invitati, di vedere se si potevano unificare i vari documenti è stato compiuto, ma non ha dato risultati apprezzabili.

Ora, l'ordine del giorno della maggioranza di Governo si presenta con caratteristiche di grande massima. Le indicazioni di principio hanno però il loro valore — ecco perchè vi aderisco — se però saranno seguite da elementi di precisione e di determinazione, che io oggi ricavo soprattutto dalle dichiarazioni del ministro dell'industria onorevole Bisaglia, che considero importanti, e dalle indicazioni che nel mio stesso ordine del giorno sono contenute e che non contraddicono i princìpi del documento, direi di sintesi, dei Gruppi di maggioranza.

Ecco perchè, pur ritenendo valido il contenuto dell'ordine del giorno che avevamo presentato all'inizio, ritengo di poter abbandonarlo per aderire a quello della maggioranza.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non insistiamo per la votazione della mozione 1-00041, poichè la consideriamo assorbita dall'ordine del giorno n. 2.

Anche questo dibattito ha rivelato in modo chiarissimo l'assoluta carenza di idee e di volontà che la classe politica dominante, quella che esprime il regime, ha sul tema della politica energetica.

A chi come noi vuole ostinarsi nell'ottimismo e continua a sperare che qualche cosa possa finalmente cambiare nel nostro paese era sembrato che questa occasione fosse quanto mai utile per una presa di coscienza del problema che si pone in termini drammatici per il presente e per il futuro, nella semplice ma ineluttabile esigenza del superamento dei concetti stessi di economia e di progresso quando essi sono fondati su un presupposto monoenergetico.

Non avevamo dimenticato, pur essendo solo attenti spettatori, ma sembra che l'abbiano dimenticato i protagonisti, cioè il Governo e i rappresentanti delle forze di maggioranza, che a Venezia, nei due recenti vertici mondiali, è stata decisa sì una politica di indirizzo per il risparmio energetico, ma sul piano operativo si è stabilita la necessità di diversificazione della fonte per

ottenere il superamento della dipendenza dal petrolio.

Occorreva quindi per logica conseguenza, per fedele osservanza a obbligazioni assunte quale paese industrializzato nei confronti degli altri grandi paesi industrializzati nel mondo, che in questo dibattito il Governo, anche perchè sollecitato da una serie di ordini del giorno, taluni, come quello presentato dalla nostra parte politica, specifici e pertinenti nelle scelte, sfuggisse alla genericità delle impostazioni per offrire al Parlamento un nuovo piano energetico che, prendendo atto e accettando la negativa esperienza del programma energetico nazionale del 1977, ponesse le premesse per un assetto definitivo nella determinazione delle fonti utili ad assicurare, almeno nei prossimi dieci anni, la provvista energetica per mandare avanti l'economia nazionale.

A questo appuntamento il Governo si è presentato assolutamente impreparato e i provvedimenti preannunciati dal ministro Bisaglia, quali piani di studio affidati all'ENI, all'IRI, al CNEN, quali il rinvio e il ricorso al comitato interministeriale per l'energia, quali il proposito di sottoporre al Parlamento, dopo le ferie estive, le risultanze dei predetti piani di studio per l'ennesimo dibattito, costituiscono l'ultima dimostrazione che il Governo nel campo specifico non intende fare il Governo, non intende compiere scelte che pur dichiara indilazionabili, non intende svolgere quel ruolo decisionale di supremo livello che pur deve essere svolto dal Governo nei momenti nei quali dalle fasi di proposta deve passarsi alle fasi di scelta e quindi di realizzazione.

Nella discussione generale i colleghi senatore Finestra e senatore Pozzo hanno compiuto una notevole sintesi di elementi politici, di dati tecnici, di posizioni internazionali, di concetti economici, tutti correlati e tutti interdipendenti ai fini di una scelta responsabile. E mi pare di poter affermare che durante il dibattito, anche da altre parti politiche, sono emersi elementi di scelta per suggerire al Governo un'adeguata politica energetica. E un'adeguata politica energetica, per essere tale non può disconoscere, a nostro avviso, che con l'utilizzazione del gas naturale e, per quanto possibile e nei limiti, del carbone, è indispensabile il ricorso coraggioso all'energia nucleare, con tutte le scelte obbligate che ad esso conseguono, sia sotto il profilo ubicazionale, sia nel merito dei provvedimenti per una visione standardizzata degli impianti e per le attività di controllo e di sicurezza necessarie in tale settore.

L'ordine del giorno che il nostro Gruppo politico ha presentato ed illustrato e sul quale intendiamo votare si pone in questa dimensione e chiede al Governo un programma immediato per l'energia nazionale, aggiornato sulla base di specifiche scelte e soprattutto allineato con le esigenze e con le indicazioni del sistema economico e politico del mondo occidentale, dal quale l'Italia non può assolutamente discostarsi.

Poichè nei documenti presentati dalle altre parti politiche, anche di maggioranza, manca un riferimento specifico e condizionante a questa sollecitazione nei confronti del Governo, noi riteniamo di dovere ribadire il riferimento e diciamo anche che per noi è essenziale questa collocazione, proprio in considerazione delle finalità politiche, economiche, geografiche dell'Italia, del suo ruolo in Europa e nel Mediterrano e degli interessi superiori che in questo momento devono convincere per una scelta oculata e responsabile. (*Applausi dall'estrema destra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Coglierei anch'io, signor Presidente, l'occasione per fare una dichiarazione di voto complessiva. Io voterò contro la mozione del Gruppo comunista per le ragioni illustrate nel mio intervento e per gli stessi motivi di merito che sono stati lealmente riconosciuti e sottolineati dal senatore Colajanni poco fa. Mantengo il mio ordine del giorno. Voterò anch'io a favore dell'ordine del giorno Petronio e voterò contro l'ordine del giorno n. 5 dei senatori de' Cocci, Vettori, Novellini e Spano.

Devo dire, a proposito di quest'ultimo ordine del giorno, che lo ritengo un fatto positivo per diverse ragioni. Avevo osservato, nel corso del mio intervento, che c'era stata in questo dibattito una maggioranza reale che si esprimeva nelle scelte convergenti della mozione democristiana e di quella comunista e che non corrispondeva agli schieramenti politici parlamentari. Questa maggioranza si identificava in alcune scelte che coincidevano — in alcuni nodi centrali — sia nelle mozioni sia negli interventi degli oratori dei gruppi DC e PCI. Ho citato alcune espressioni pressocchè identiche, soprattutto nei concetti, di Rebecchini, di de' Cocci e del senatore Colajanni.

Si verificava una situazione paradossale: che il Partito socialista rispetto a questa maggioranza, reale in termini di contenuti e di proposte, ma inesistente in termini di schieramento, si collocava sostanzialmente all'opposizione. Credo infatti che a quella parola « residuale » della mozione socialista, ignorando il contesto nel quale è inserita, il senatore e compagno Colajanni abbia dato un'interpretazione quanto meno estensiva.

Quindi non mi meraviglia la genericità di questo ordine del giorno e lo considero un fatto positivo, perchè per me è positivo che la palla rimbalzi dal Parlamento al Governo e che il Governo torni in questo Parlamento con delle scelte finalmente determinate e che in sede di Governo e di maggioranza, prima che in sede parlamentare, si operino queste scelte.

Non saranno scelte facili, perchè il ministro Bisaglia, nella sua replica, ci ha riproposto la filosofia che ispira da alcuni anni la politica energetica dei governi e condiziona anche il suo costante e sistematico fallimento. E qui vorrei rispondere e dire che considero positivo nell'ordine del giorno soprattutto questo riferimento a un nuovo programma energetico nazionale. Questo significa una dichiarazione di morte ufficiale, nonostante la replica del ministro Bisaglia, del famoso PEN del 1975 aggiornato nel 1977.

Credo proprio che fosse ora di fare questa dichiarazione di morte ufficiale e quindi le contraddizioni della maggioranza, che sono vitali e positive, spero portino a scelte anch'esse positive. Questo è tanto più importante perchè nella mozione iniziale della Democrazia cristiana si faceva riferimento al PEN e, pur criticandolo e ritenendolo superato, il piano veniva preso come punto di riferimento anche dalla mozione comunista, che chiedeva un sistema di aggiornamento biennale; aggiornamento di che cosa se non di questo come unico piano finora esistente?

Detto ciò, dichiaro che voterò contro soprattutto per il punto n. 4) che nella sua genericità lascia spazio a decisioni sulle localizzazioni delle centrali nucleari. Su questo problema devo ribadire la mia posizione, in polemica cortese ma precisa con il collega Urbani che ha sollecitato al Governo il procedimento di surroga in caso di inadempimento delle regioni. Non è vero, signor Ministro, che questo procedimento non esiste: esiste perchè altrimenti non avremmo fatto la richiesta per il *referendum* abrogativo che è proprio rivolto contro questi procedimenti di surroga.

Devo ribadire che mi attendo, con buona pace del senatore Fermariello, accanito avversario di questi *referendum*, che questi procedimenti di surroga, come non sono stati resi operanti negli anni passati, non siano utilizzati pendente il *referendum*, cioè fino al decorso dell'*iter* del procedimento costituzionale, fino a quando cioè il paese non verrà investito di questo problema. Questo è il motivo essenziale per cui voto contro l'ordine del giorno n. 5.

È doverosa a questo punto una risposta al senatore Colajanni secondo cui non è accettabile la previsione di avere in tempi utili fonti alternative rinnovabili. Vorrei fare alcune osservazioni per richiamare la filosofia che ispira tutte le previsioni finora fatte. Insisto nel dire, soprattutto dopo la replica del Ministro, che parla ancora di 201.000 megawatt...

C O L A J A N N I . Non sono megawatt, ma megatep!

S P A D A C C I A . È vero, mi sono sbagliato.

C O L A J A N N I . È facile che si confondano i megawatt con i megatep!

S P A D A C C I A . Se lei legge lo stenografico vedrà che mi sono confuso solo ora. Insisto comunque nel dire che non possiamo fare previsioni per il futuro se non conosciamo quanto è successo in questi che sono stati gli anni cruciali. In questi anni, secondo i dati fornitimi da esperti che operano nel settore, siamo passati da 91.302 migliaia di tep a 97.323, con un aumento circa di 6.000. Se guardiamo non agli usi finali ma all'intero consumo energetico, secondo la ferrea legge del raddoppio decennale, il rapporto non cambia di molto. Anche se raddoppiamo questa cifra dell'energia avremmo dovuto invece avere in questi anni un aumento di 40-45.000 migliaia di tep. Capisco che abbiamo avuto pochi investimenti e che vi è stata la crisi economica, ma il prodotto nazionale lordo è aumentato ugualmente molto. Come mai? La differenza resta enorme: come la spiegate se non con il fatto che le previsioni si basano su qualche cosa che non corrisponde alla realtà?

A tutto ciò si aggiunge che un solo provvedimento sul riscaldamento emanato dal Governo, l'unico in termini di risparmio energetico varato dal Governo Cossiga-Bisaglia, nella sola stagione invernale 1979-80 ha dato un risparmio valutato in 1.700 megatep. Quindi ogni investimento . . .

C O L A J A N N I . 1.700 megatep sono 1.700 milioni di tonnellate di petrolio.

S P A D A C C I A . Mi sono sbagliato. Non sono un esperto. E ciò che interessa è comunque il rapporto fra le grandezze. Comunque ha dato un consistente e documentato risparmio energetico ogni investimento in termini di conservazione energetica, come dimostrano i dati relativi all'uso e all'impiego industriale dell'energia che sono diminuiti e non aumentati in questi cinque anni, con un risultato immediato in termini di energia utilizzabile dal paese.

Allora non comprendo come, dati i tempi di costruzione delle centrali nucleari, voi possiate ritenere credibile e accettabile una politica che si affida comunque a tempi molto lunghi, mentre rinviate di fatto, perchè non ci sono provvedimenti di disincentivazione, non c'è provvedimento di investimento, non c'è sperimentazione di nuove tecniche, l'unica politica dalla quale può nascere lo sfruttamento delle fonti alternative, cioè la politica, intanto, della conservazione dell'energia, della ricerca di sistemi di cogenerazione e del contenimento dei consumi energetici. Certo tutto questo richiede scelte politiche di governo da parte delle forze politiche, a volte anche impopolari, però questa politica va nella direzione degli interessi del paese.

Per far questo credo che occorra rimettere in discussione le basi delle previsioni. E qui stiamo operando su previsioni che non sono realistiche perchè sono gonfiate ad arte da un monopolio elettrico che diventa anche il monopolio degli interessi nucleari e che continua a condizionare Governo e Parlamento. Questi sono i motivi che mi spingono a votare sia contro l'ordine del giorno che contro la mozione e a mantenere il mio ordine del giorno, anche se dovesse avere il solo mio voto.

V E T T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I . Signor Presidente, approfitterei del fatto che lei mi dà la parola per dire che l'intervento del Ministro, in risposta ai molti interrogativi sull'importante argomento, è anche riassuntivo delle iniziative . . .

P R E S I D E N T E . Prima però mi dica se mantiene anche la mozione.

V E T T O R I . Lo stavo dichiarando. L'intervento del Ministro, dicevo, è anche riassuntivo delle iniziative assunte ed esauriente per le prospettive, oltre che per i dettagli tecnici e per i chiarimenti sui ruoli degli enti di Stato. Ciò ci induce, come già annunciato, a ritirare la mozione n. 1 - 00039 e a chiedere invece la votazione dell'ordine

del giorno n. 5, illustrato per ultimo. Secondo noi, esso è scevro da dettagli non dominabili in questa sede e dagli eccessivi vincolismi, contenuti nella stessa nostra mozione 1 - 00039 e nella mozione 1 - 00034, ma ha invece il significato concreto di uno stimolo pressante e di un impegno per il Governo.

P R E S I D E N T E . A questo punto chiedo all'onorevole Ministro qual è la sua posizione di fronte ai documenti che sono stati mantenuti.

B I S A G L I A , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario alla mozione del senatore Colajanni ed agli ordini del giorno nn. 2 e 3, mentre si dichiara favorevole agli ordini del giorno nn. 4 e 5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la mozione n. 1 - 00034 presentata dal senatore Colajanni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Il primo è il n. 2, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Il Senato,

preso atto delle indicazioni scaturite dai recenti vertici internazionali tenuti a Venezia e in particolare delle conclusioni del vertice dei Paesi industrializzati, in relazione all'esigenza di una politica di risparmio energetico, di diversificazione delle fonti e del superamento della dipendenza dal petrolio,

considerate le gravissime conseguenze in campo economico che derivano dalla inesistenza di un piano organico nazionale, che attraverso una indispensabile programmazione, consenta la riduzione del fabbisogno del petrolio ed il contemporaneo sviluppo delle fonti energetiche alternative,

vista la grave responsabilità governativa in ordine al ritardo ultradecennale nella predisposizione e nell'incremento di nuove centrali elettriche e comunque nei processi di sostituzione del petrolio con carbone ed energia nucleare,

invita il Governo a presentare, con urgenza, al Parlamento un piano energetico nazionale aggiornato e allineato con le esigenze e con le indicazioni del sistema occidentale del quale l'Italia fa parte e alle esigenze interne della struttura economica e industriale del nostro paese.

9. 1 - 00034/1 - 00039/1 - 00040/1 - 00041. 2
CROLLALANZA, POZZO, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, MARCHIO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Spadaccia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Petronio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore de' Cocci e da altri senatori.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Finisce male, signor Presidente e onorevoli colleghi, il nostro lavoro di ben due giorni, perchè finisce di fatto senza una decisione, chè tale non si può certamente chiamare l'ordine del giorno dei

colleghi de' Cocci ed altri, che è un esempio di come talvolta si possono mettere in fila alcune decine di parole senza dire di fatto alcunchè.

In realtà, signor Presidente, il succo politico che si può trarre da questi due giorni di dibattito che il Senato ha dedicato ad un problema di estrema importanza e di grande urgenza è che le contraddizioni della maggioranza sono tali da impedire che in questa sede si prenda qualsiasi decisione. E uno degli interpreti della volontà della maggioranza, il senatore Spadaccia (un interprete sia pure parziale), lo ha praticamente confermato quando ha detto che è opportuno che il Senato rimetta nelle mani del Governo ogni decisione operativa sulla materia, come se noi fossimo stati qui a discutere per ben due giorni — se non sbaglio per tre sedute — al solo scopo di delegare al Governo ogni decisione su questa materia. È come se su questa materia in precedenza non si fosse a lungo, seriamente e anche impegnativamente discusso nel corso degli ultimi anni.

Vorrei che alcuni colleghi della maggioranza che hanno sensibilità per questi problemi e hanno preso precedentemente posizioni serie, valutabili positivamente, su un argomento così scottante riflettessero per un momento sulla situazione nella quale ci troviamo. La Francia sta portando avanti un grossissimo programma di sviluppo della energia nucleare, la Repubblica federale tedesca fa lo stesso, la stessa cosa fa l'Inghilterra; Stati Uniti ed Unione Sovietica stanno raddoppiando praticamente i programmi che avevano in cantiere. Badate che si tratta di paesi che hanno risorse energetiche proprie o comunque a portata di mano molto maggiori delle nostre. Noi siamo debitori — mi pare che il dato sia conclamato, non controverso per nessuno — per l'82 per cento del nostro fabbisogno energetico all'estero, mentre questi paesi lo sono in misura molto ma molto minore della nostra. Tuttavia, da loro le centrali nucleari si costruiscono, da noi — siamo arrivati a questa ipocrisia — non si ha nemmeno il coraggio di scrivere l'aggettivo « nucleare » nel testo che conclude la discussione appassionata e drammatica di ben due giorni; non c'è l'aggettivo « nucleare » nel vostro testo, onorevoli colleghi della maggioranza! Ha ragione il collega senatore Romanò che nel suo intervento ha detto che qui dentro esiste addirittura una censura nei confronti di questo aggettivo. Può darsi che il popolo italiano, nel *referendum* che faremo, darà ragione al senatore Spadaccia e allora l'aggettivo « nucleare » sarà probabilmente cancellato per un certo periodo non dico dal nostro vocabolario, ma dalla costruzione dei nostri sistemi di produzione elettrica; ma finchè questo non sia accaduto (e direi che l'esempio svedese ci dice che non è proprio sicuro nè probabile che questo accada) abbiamo il sacrosanto dovere di difendere le nostre idee.

Una censura di questo genere, che arriva ad espellere dal testo anche l'aggettivo « nucleare », quali conseguenze può avere sul paese? Che nessuno, nè CNEN, nè Enel, nè altri avranno più la possibilità di pensare ad una ipotesi di costruzione e di sviluppo del settore nucleare nel territorio della Repubblica.

Io domando ai colleghi seri della maggioranza, a cominciare dal collega Gualtieri, che il coraggio di scrivere nel suo testo l'aggettivo nucleare aveva avuto, ma che poi non ha avuto il coraggio di mantenere in votazione il suo ordine del giorno; chiedo agli altri colleghi della maggioranza, che sono noti per avere assunto su questo argomento posizioni coraggiose (ecco, il senatore Donat-Cattin, quando era Ministro dell'industria, ha assunto su questo argomento delle posizioni profondamente diverse da quelle che la maggioranza ci presenta), se è possibile andare incontro al futuro del paese in queste condizioni, non decidendo niente, non dicendo assolutamente niente, come se per due giorni e mezzo il Senato avesse parlato d'altro o si fosse solamente divertito.

Non è con questi criteri, signor Presidente, che si possono affrontare le responsabilità di Governo; non è in questo modo che

si prepara un futuro migliore per un paese come il nostro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dai senatori de' Cocci, Vettori, Novellini e Spano ed al quale si è associato il senatore Gualtieri. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

con assorbimento dei disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

P A V A N , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A V A N , *relatore*. Signor Presidente, onorevole colleghi, vorrei aggiungere solo una precisazione alla relazione che ho presentato per iscritto. Il disegno di legge numero 813 deve essere valutato insieme all'ordine del giorno n. 1, approvato dalla 1ª Commissione nella seduta del 26 giugno 1980.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 1ª Commissione.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

TITOLO I

PERSONALE DEI MINISTERI

ART. 1.

(*Area di applicazione*).

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali

dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.

Fino a quando non sarà provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei princìpi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

(Qualifiche funzionali).

Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

ART. 3.

(*Profili professionali*).

Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

ART. 4.

(*Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978*).

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella

qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3.

Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.

Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.

I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.

Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo.

ART. 5.

(*Dotazioni organiche*).

Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

ART. 6.

(*Contingenti di qualifica*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta.

ART. 7.

(*Accesso alle qualifiche*).

L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili della qualifica.

In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tut-

te le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.

Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.

Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori.

Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.

Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.

ART. 8.

(*Accesso alle qualifiche IV e VI*).

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

ART. 9.

(*Riserva di posti*).

L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

ART. 10.

(*Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche*).

Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da

un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

ART. 11.

(*Espletamento dei concorsi*).

I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.

I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalità di cui al precedente comma. L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

ART. 12.

(*Ammissione ai concorsi di personale in servizio*).

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

ART. 13.

(*Titoli di studio*).

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;

4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.

ART. 14.

(*Riserva di posti*).

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;

40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;

30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;

30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;

30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;

30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

ART. 15.

(*Congedo ordinario*).

Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

ART. 16.

(*Aspettativa sindacale*).

Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.

ART. 17.

(*Abolizione dei rapporti informativi*).

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

(*Sanzioni disciplinari e note di demerito*).

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il pas-

saggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

ART. 19.

(*Ruoli unici nazionali*).

Con una legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

ART. 20.

(*Riserva di posti carriera diplomatica*).

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

ART. 21.

(*Organizzazione del lavoro*).

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità.

Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

ART. 22.

(*Produttività e rendimento*).

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i princìpi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di *standards* di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.

Gli *standards* di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.

Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.

ART. 23.

(*Conservazione delle attribuzioni*).

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

ART. 24.

(*Stipendi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	lire	1.800.000
secondo	»	2.196.000
terzo	»	2.556.000
quarto	»	2.790.000
quinto	»	3.150.000
sesto	»	3.600.000
settimo	»	4.500.000
ottavo	»	5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 25.

(*Attribuzione nuovi stipendi*).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al

personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni *ad personam* di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.

Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964.

La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.

Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.

Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo,

quarto e quinto comma del presente articolo.

Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

ART. 26.

(*Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali*).

Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.

ART. 27.

(*Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi*).

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

b) V qualifica: ricevitori.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini dell'anzianità di servizio;

b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministra-

tiva degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto *a*).

Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo *ad personam* pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo *ad personam* di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come segue:

0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;

0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.

L'assegno *ad personam*, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.

Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni.

Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.

Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

ART. 28.

(*Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto*).

Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni.

Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

ART. 29.

(*Trattamento di quiescenza del personale del lotto*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in

vigore della presente legge, sarà soppresso il « Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Con lo stesso decreto saranno stabilite:

a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate;

c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;

d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*).

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dello inquadramento e quella di decorrenza economica.

ART. 30.

(*Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo*).

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari

o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

ART. 31.

(Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali).

Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;

personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Ministero di grazia e giustizia:

personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:

personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483;

personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:

personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;

traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

personale « utilizzato » presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera *i*), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

personale di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:

personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:

personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:

personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978.

Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso per-

sonale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

ART. 32.

(Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

ART. 33.

(Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia).

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

ART. 34.

(Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo).

Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967,

n. 1213, può optare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta servizio. Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 è equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5.

Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

ART. 35.

(*Inquadramento personale ex imposte di consumo*).

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nella qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato:

impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta qualifica;

capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica;

direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava qualifica.

Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo

13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

ART. 36.

(*Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo*).

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonché della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per qualifica di competenza, nonché dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.

ART. 37.

(*Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo*).

Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 38.

(*Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori*).

Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 148 — « All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero ».

ART. 155 — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 169 — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

ART. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

ART. 178. — « Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennità

integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili ».

ART. 39.

(*Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978*).

Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, ai fini della indennità integrativa si considera il predetto stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.

ART. 40.

(*Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali*).

I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale:

i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza

di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianità prevista dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.

Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione provincie d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

ART. 41.

(Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.

Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.

Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

TITOLO II

PERSONALE DELLA SCUOLA

CAPO I.

NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DELLO STATO

ART. 42.

(*Categorie di personale*).

Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

ispettivo tecnico-periferico;

direttivo;

docente;

educativo;

non docente.

ART. 43.

(*Funzioni*).

Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente.

ART. 44.

(*Ordinamento del personale*).

L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo articolo 50.

ART. 45.

(*Qualifiche e profili professionali*).

Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai princìpi indicati nell'articolo 2 della presente legge.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.

ART. 46.

(*Inquadramento nelle qualifiche funzionali*).

Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;

nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli edu-

candati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;

nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;

nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;

nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.

Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.

Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.

L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.

Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1° giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.

ART. 47.

(Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica).

L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente su-

periore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla III alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.

Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III alla IV qualifica.

Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella di carriera.

ART. 48.

(*Riserva di posti del personale non docente*).

Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente inferiori.

ART. 49.

(*Passaggio dalla II alla III qualifica*).

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica.

Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il numero delle unità di personale interessato.

ART. 50.

(*Stipendi*).

A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

prima qualifica	lire	1.800.000
seconda qualifica . . .	»	2.196.000
terza qualifica	»	2.556.000
quarta qualifica	»	2.790.000
quinta qualifica	»	3.600.000
sesta qualifica	»	3.924.000
settima qualifica	»	4.500.000
ottava qualifica	»	5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo

giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della 13ª mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali.

ART. 51.

(*Attribuzione nuovi stipendi*).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendo iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza per

la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.

Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato all'undicesimo comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

ART. 52.

(*Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica*).

Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nella precedente qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale ultima classe.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.

ART. 53.

(*Personale non di ruolo*).

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

ART. 54.

(*Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni educative*).

A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tec-

nico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;

personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;

personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.

La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità.

Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perché privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennità è corrisposta nella misura della metà di quella prevista per il personale direttivo incaricato.

Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni.

Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:

« In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:

fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Il limite di cui sopra può essere aumentato:

di 3 ore mensili:

a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;

b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati ».

ART. 55.

(*Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente*).

Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Restano salve le relazioni previste dall'articolo 17, secondo comma, della presente legge, per la conferma in ruolo.

ART. 56.

(*Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato*).

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

ART. 57.

(*Passaggi di ruolo*).

I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La tabella *H* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

ART. 58.

(*Trasferimenti a domanda*).

Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

ART. 59.

(*Assegnazioni provvisorie di sede*).

La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è limitata alle

sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

ART. 60.

(*Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra*).

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.

ART. 61.

(*Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente*).

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subìti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

ART. 62.

(*Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze*).

Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.

ART. 63.

(*Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità*).

Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica

31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge.

Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.

ART. 64.

(Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

L'articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato:

« Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali ».

ART. 65.

(Idonei di precedenti concorsi).

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184, sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati al personale interno e banditi in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale di cui al precedente comma conseguirà la nomina in prova secondo l'ordine di graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono disponibili i posti nella relativa dotazione organica.

CAPO II.

NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

ART. 66.

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali).

In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;

nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;

nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;

nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale

della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;

nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243; il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.

Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.

Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottava qualifica.

Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge.

Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo.

Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe.

Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

ART. 67.

(*Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità*).

Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regìa e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore.

Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie.

Le commissioni si rinnovano ogni due anni.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo.

Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di

pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione artistica.

ART. 68.

(*Cumulo di impieghi*).

Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.

L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti di scenografia e, limitatamente al personale già in servizio, ai docenti di anatomia artistica delle accademie di belle arti.

ART. 69.

(*Contratti di collaborazione*).

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica contratti annuali o biennali, rinnovabili.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno

alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai docenti di scenografia delle accademie di belle arti.

ART. 70.

(*Contratti di collaborazione per il personale già in servizio*).

Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.

Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

TITOLO III

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CAPO I.

PERSONALE DOCENTE.

ART. 71.

(*Progressione economica*)

La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72, quarto comma.

Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

ART. 72.

(*Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo*).

Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assi-

stente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.

La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai sensi delle norme vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.

Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.

Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.

Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.

Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.

Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

ART. 73.

(*Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori*).

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è ridotta di un anno.

ART. 74.

(*Determinazioni dei nuovi stipendi*).

I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

a) stipendio;

b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

f) eventuali assegni personali pensionabili.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

ART. 75.

(*Decorrenze*).

Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;

b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.

ART. 76.

(*Ambiente di lavoro e tutela della salute*).

Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

ART. 77.

(*Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale*).

Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.

I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Uni-

versità degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

CAPO II.

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ.

ART. 78.

(*Area di applicazione*).

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle Opere universitarie.

Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo.

Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.

Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

ART. 79.

(*Ordinamento*).

L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro, delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.

ART. 80.

(*Declaratoria e profili professionali*).

Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 78 saranno uniformate ai princìpi di cui all'articolo 2.

È istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al precedente comma.

La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le decla-

ratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 79.

La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto appresso indicato:

V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;

VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;

VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di soprantendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nella VI qualifica.

Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 81.

(*Stipendi*).

A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24.

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

ART. 82.

(*Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali*).

Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche

funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;

nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;

nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

ART. 83.

(*Attribuzione nuovi stipendi*).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con

decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.

Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.

ART. 84.

(*Accesso alle qualifiche funzionali e di livello*).

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

ART. 85.

(*Decorrenza*).

Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

ART. 86.

(*Decorrenze del servizio e collocamento a riposo*).

Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascuno anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi

I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze.

ART. 87.

(*Dotazioni organiche*).

Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente capo.

Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 88.

(*Inquadramento in soprannumero*).

Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.

In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.

ART. 89.

(*Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica*).

Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza.

In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.

ART. 90.

(*Ambiente di lavoro e salute*).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 91.

(*Mobilità del personale*).

Il personale non docente di cui al presente capo è assegnato alle singole istituzioni universitarie.

I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i

trasferimenti a domanda da una sede all'altra.

ART. 92.

(*Aggiornamento del personale*).

Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.

Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.

ART. 93.

(*Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni*).

In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

ART. 94.

(*Disposizioni varie*).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma, della presente legge.

ART. 95.

(*Personale addetto all'assistenza sanitaria*).

Il diritto all'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è limitato esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria prestata in via diretta al degente nelle cliniche strutturate, negli istituti e cliniche di analisi e cura dei Policlinici a gestione diretta e nelle cliniche convenzionate e al personale dell'accettazione, pronto soccorso e astanteria organizzati secondo le vigenti norme sanitarie.

All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma.

L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

ART. 96.

(*Aspettative sindacali*).

Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a

carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

ART. 97.

(*Norme transitorie*).

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si è verificata la vacanza.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 98.

(*Classificazione del personale*).

Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto qualifiche funzionali, suddivise in profili professionali:

qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

qualifica II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

qualifica IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

qualifica V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o di vigilanza o controlli caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. È richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e

di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

qualifica VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati. che non siano riservati ai dirigenti.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, **per ogni qualifica, i singoli profili** e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

ART. 99.

(*Dotazione organica delle qualifiche*).

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima applicazione **della presente legge, tra le qualifiche funzionali.**

Qualifica	Posti numero
I	300
II e III	11.600
IV	5.600
V	2.500
VI	700
VII	(*a*) 420
VIII	80
	21.200

(*a*) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili professionali che terrà conto della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare per ogni qualifica il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 100.

(*Tabella degli stipendi*).

Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

Qualifica	Importo lire
I	1.800.000
II	2.250.000
III	2.580.000
IV	2.808.000
V	3.186.000
VI	3.726.000
VII	4.500.000
VIII	5.500.000

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per

situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 101.

(*Inquadramento nelle nuove qualifiche*).

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza	Qualifica funzionale	Profilo professionale di equiparazione
Commesso	II	Commesso
Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria	II	Agente
Agente di controllo	III	Agente di collaborazione
Commesso capo	III	
Dattilografo	III	
Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo	III	Agente di produzione
Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo	III	
Capo tecnico	IV	Assistente
Computista	IV	
Dattilografo operatore elettro-contabile	IV	
Agente di custodia	IV	Agente verificatore
Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo	IV	Agente specializzato
Revisore	V	Operatore amministrativo contabile
Interprete-traduttore	V	
Computista superiore	V	
Computista principale	V	
Capo laboratorio e vice capo officina	V	Operatore tecnico
Capo tecnico superiore	V	
Capo tecnico principale	V	

Qualifiche di provenienza	Qualifica funzionale	Profilo professionale di equiparazione
Capo operaio	V	Agente capo
Capo revisore	VI	Capo settore amministrativo contabile
Interprete traduttore principale	VI	
Capo reparto lavorazione	VI	Capo settore tecnico
Capo officina	VI	
Ispettore tecnico	VI	Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo	VI	Vice dirigente amministrativo
Ispettore superiore tecnico	VII	Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimento	VII	
Ispettore superiore amministrativo	VII	Vice dirigente amministrativo
Dirigente amministrativo	VII	Capo dei servizi amministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni	VII	Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e impianti	VII	Capo dei servizi manutenzione
Ispettore capo aggiunto tecnico	VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto	VIII	
Ispettore capo aggiunto	VIII	Vice dirigente coordinatore amministrativo

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre man-

sioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

ART. 102.

(*Anzianità minima*).

Ai fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica funzionale di inquadramento.

Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

ART. 103.

(*Conseguimento di qualifica funzionale superiore*).

Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda – sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente – detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo articolo 104.

Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni

relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo articolo 104.

Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione della presente legge nella qualifica terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di specializzazioni previste nelle declaratorie delle qualifiche immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potrà accedere ai profili omogenei delle qualifiche quarta e quinta, nella misura non superiore al 30 per cento della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo della produzione e di operaio specializzato.

Il conferimento della nuova qualifica funzionale avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente articolo 101 potrà conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a qualifica superiore, con effetto 1° ottobre 1981.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata.

Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sarà riservato, nei passaggi interni alla qualifica superiore, il 25 per cento dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari.

Tale inquadramento sarà effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

ART. 104.

(Commissione nazionale paritetica).

È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.

La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.

In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

ART. 105.

(*Inquadramento ai fini economici*).

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:

a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio.

Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera *b*) del precedente comma primo è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.

Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto *a*) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

ART. 106.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.

Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un più favorevole trattamento oppure l'inquadramento in una qualifi-

ca funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978.

L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto *b*) del precedente articolo 105, la data del 30 settembre 1978.

ART. 107.

(*Assunzioni — Passaggi di qualifica funzionale*).

L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo avvengono:

alla I e II qualifica:

mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.

Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.

alla III qualifica:

mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sarà provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;

mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.

alla IV e alla V qualifica:

a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;

c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potra partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami.

alla VI qualifica:

a) nella misura del 90 per cento del fabbisogno di personale mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quinta qualifica;

b) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso.

In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *a*).

Per i profili professionali la cui specializzazione non può essere acquisita nello ambito dell'Azienda, il reclutamento sarà effettuato mediante pubblico concorso.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Al profilo professionale di vice dirigente della VI qualifica si accede attraverso pubblico concorso a carattere nazionale.

alla VII qualifica:

mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore.

I vice dirigenti della VI qualifica accedono al profilo professionale della VII qualifica automaticamente, senza concorso, dopo un anno di permanenza nel corrispondente profilo.

alla VIII qualifica:

a) nella misura dell'80 per cento dei posti disponibili nei relativi profili mediante concorso interno nazionale, per esami, riservato al personale appartenente ai profili di vice dirigente della qualifica immediatamente inferiore, in possesso di determinati requisiti. A taluni profili professionali potrà accedersi anche mediante pubblico concorso a carattere nazionale, inteso ad accertare la professionalità dei candidati, i quali devono essere in possesso in ogni caso di diploma di laurea;

b) nella misura del 20 per cento dei posti disponibili nei relativi profili, mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, riservati al personale della qualifica VII appartenente a profili professionali diversi, che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché di determinati requisiti.

Per i profili tecnici sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritti.

Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n 556.

ART. 108.

(*Titoli di studio*).

Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento dell'obbligo;

IV qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente;

V e VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Per il profilo di vice dirigente il diploma di laurea e, per i profili tecnici, anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Salvo quanto previsto alla lettera *b*), terzultimo comma, del precedente articolo 107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge.

ART. 109.

(*Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII*).

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII qualifica, nonché al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato.

Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.

Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978 consegue, al compimento di sei anni di anzianità complessivamente maturata in tale qualifica e nella corrispondente qualifica funzionale di inquadramento, il passaggio alla VIII qualifica, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova.

ART. 110.

(*Concorsi*).

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.

I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.

ART. 111.

(*Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali*).

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare:

i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo;

la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a qualifica superiore;

i titoli professionali e di servizio da valutare;

i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro, nell'ambito della stessa qualifica;

la composizione delle Commissioni esaminatrici;

i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi interni;

i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso;

i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici;

i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.

ART. 112.

(*Anzianità minima di servizio*).

Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti:

tre anni dalla III alla IV qualifica;

quattro anni dalla IV alla V qualifica;

cinque anni dalla V alla VI qualifica;

quattro anni dalla VI alla VII qualifica;

quattro anni dalla VII alla VIII qualifica.

ART. 113.

(*Riserva di posti per il primo concorso pubblico*).

Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale succes-

sivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

ART. 114.

(*Assunzioni senza concorso*).

Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.

In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

ART. 115.

(*Funzioni di qualifica funzionale superiore*).

Il personale può essere utilizzato per esigenze di servizio nel profilo professionale omogeneo della qualifica funzionale immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.

L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata.

Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 6 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura del posto vacante.

Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.

Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente articolo 110, secondo comma.

ART. 116.

(*Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale*).

Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'articolo 105, lettera *c*), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una qualifica funzionale inferiore.

Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella qualifica funzionale medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 117.

(*Valutazione del personale*).

I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.

Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.

ART. 118.

(*Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*).

Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6.

Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.

I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.

ART. 119.

(*Aspettative e permessi per motivi sindacali*).

Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazio-

lito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

ART. 120.

(*Revoca delle designazioni*).

I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione.

La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 121.

(*Ritenute per contributi sindacali*).

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 122.

(*Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici*).

L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì.

Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sarà provveduto alla disciplina:

a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;

b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;

c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119.

ART. 123.

(*Congedo ordinario*).

A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

ART. 124.

(*Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro*).

Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.

Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 125.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 171.

Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a restituzione di esse.

ART. 126.

(*Servizio pre-ruolo*).

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n 557, sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 727.

ART. 127.

(*Trattamento di quiescenza e di previdenza*).

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.

ART. 128.

(*Gestione diretta del trattamento economico*).

Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni.

Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.

ART. 129.

(*Personale in particolari posizioni*).

Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente legge.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 130.

(*Premio per l'incremento del rendimento industriale*).

Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483,

e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli *standards* accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;

i predetti *standards* e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 131.

(*Interpretazione autentica*).

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 3) Carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:

diploma di ragioniere e perito commerciale;

tecnici:

a) branca " Coltivazioni tabacchi ": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale;

b) branca " Manifatture tabacchi ": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

c) branca " Sali e chinino ": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra; ».

ART. 132.

(*Norme di adeguamento*).

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.

Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di amministrazione.

TABELLA I.

OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA

Addetto a mansioni di controllo nella produzione.

Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.

Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica.

Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui.

Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi.

Conduttore di impianti di concia e profumazione.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.

Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.

Fermentatore.

Giardiniere.

Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.

Rilegatore di libri e registri.

TABELLA II.

QUALIFICHE DI MESTIERE

Aggiustatore meccanico.

Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.

Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.

Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.

Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione.

Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.

Cuoco.

Elettromeccanico.

Fabbro fucinatore o forgiatore.

Falegname.

Idraulico-tubista.

Infermiere patentato.

Lattoniere e stagnino.

Muratore.

Pittore e verniciatore.

Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.

Saldatore elettrico e autogenista.

Saliniere.

Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.

Vulcanizzatore.

Operaio specializzato.

Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).

Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).

Fonditore (ad esaurimento).

Meccanico (ad esaurimento).

Picconiere minatore (ad esaurimento).

Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.

TABELLA III.

QUALIFICA FUNZIONALE DI INQUADRAMENTO

Preposto alle lavorazioni	VII
Preposto ai riscontri	VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti	VII
Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi	VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco	VII
Dirigente di deposito generi di monopolio e sali	VII
Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria	VI
Vice del preposto alle manutenzioni	VI
Capo fase lavorazione	VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa	VI
Capo magazzino tabacchi greggi	VI
Capo centro elaborazione dati	VI
Capo laboratorio di controllo	VI
Preposto ai lavori murari	VI
Vice del capo agenzia di coltivazioni	VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti	VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali	VI
Capo magazzino perfetti	V
Vice capo fase, capo magazzini minori	V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate	V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali	V
Preposto ai servizi generali	V

TABELLA IV.

PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVE QUALIFICHE FUNZIONALI

a) *Personale di collaborazione e di controllo:*

Commesso (II qualifica);

Agenti di collaborazione (III qualifica);

Agenti verificatori (IV qualifica);

Agenti verificatori titolari (V qualifica);

b) *Personale operativo:*

Aiuto agenti (I qualifica);

Agenti (II qualifica);

Agenti di produzione (III qualifica);

Agenti specializzati (IV qualifica);

Agenti tecnici (V qualifica).

c) *Personale tecnico:*

Assistente (IV qualifica);

Operatore tecnico (V qualifica);

Capo settore tecnico (VI qualifica);

Capo dei servizi tecnici (VII qualifica);

Vice dirigente tecnico (VI - VII qualifica);

Vice dirigente coordinatore tecnico (VIII qualifica);

Esperto (VIII qualifica);

Ricercatore (VIII qualifica);

Sperimentatore (VIII qualifica).

d) *Personale amministrativo:*

Assistente (IV qualifica);

Operatore amministrativo-contabile (V qualifica);

Capo settore amministrativo - contabile (VI qualifica);

Capo dei servizi amministrativi - contabili (VII qualifica);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII qualifica);

Vice dirigente coordinatore amministrativo (VIII qualifica);

Esperto (VIII qualifica).

e) *Personale addetto al settore commerciale:*

Operatore commerciale (V qualifica);

Capo settore commerciale (VI qualifica);

Capo dei servizi commerciali (VII qualifica);

Esperto (VIII qualifica);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII qualifica);

Vice dirigente coordinatore (VIII qualifica).

f) *Personale addetto al settore elettrocontabile e alla ricerca:*

Operatore elettrocontabile (V qualifica);

Capo centro elaborazione dati periferico o programmatore (VI qualifica);

Analista di procedure (VII qualifica);

Analista di sistemi (VIII qualifica);

Ricercatore (VIII qualifica);

Sperimentatore (VIII qualifica).

TABELLA V.

PROFILI PROFESSIONALI PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE DEL MONOPOLIO

Qualifica funzionale	
I	- Aiuto agente;
II	- Agente; - Commesso;
III	- Agente di collaborazione;
IV	- Agente specializzato; Assistente;
V	- Operatore amministrativo - contabile; - Operatore tecnico; - Operatore commerciale; - Operatore elettrocontabile;
VI	- Vice dirigente;
VIII	- Sperimentatore; - Ricercatore; - Esperto; - Analista di sistemi.

TABELLA VI

QUADRO DEGLI AVANZAMENTI

Da	a	Modalità	Anzianità
I Qualifica funzionale:	II Qualifica funzionale:		
aiuto agente	agente	per anzianità	1
II Qualifica funzionale:	III Qualifica funzionale:		
agente	agente di produzione	per anzianità	2
commesso	agente di collaborazione	concorso per titoli	2
III Qualifica funzionale:	IV Qualifica funzionale:		
agente di produzione agente di collaborazione	agente specializzato agente verificatore assistente	concorso interno per esame	3
IV Qualifica funzionale:	V Qualifica funzionale:		
agente specializzato assistente agente verificatore	agente specializzato manutentore agente capo operatore amm.vo operatore tecnico operatore commerciale operatore elettrocont. agente verificatore titolare	concorso interno per esame	4
V Qualifica funzionale:	VI Qualifica funzionale:		
operatore commerciale operatore amministrativo operatore elettr.le operatore tecnico agente specializzato manutentore agente capo agente verificatore titolare	capo settore comm.le capo settore amm.vo capo settore tecnico programmatore o capo centro elaborazione dati periferici	concorso interno per esame	5

segue TABELLA VI

Da	a	Modalità	Anzianità
VI Qualifica funzionale:	VII Qualifica funzionale:		
capo settore amm.vo capo settore tecnico capo settore commerciale programmatore o capo centro elaborazione dati periferico	capo dei servizi amministrativi e contabili capo dei servizi tecnici capo dei servizi commerciali analista di procedure	concorso interno per esame	4
VI Qualifica funzionale:	VII Qualifica funzionale:		
vice dirigente amministrativo o tecnico	vice dirigente amministrativo o tecnico	per anzianità	1
VII Qualifica funzionale:	VIII Qualifica funzionale:		
capo dei servizi amministrativi e contabili capo dei servizi comm.li capo dei servizi tecnici vice dirigente tecnico vice dirigente amm.vo analista di procedura	vice dirigente tecnico coordinatore vice dirigente amm.vo coordinatore sperimentatore ricercatore esperto analista di sistemi	concorso interno per esame	4

TITOLO V
PERSONALE DIRIGENTE

ART. 133.
(*Retribuzioni*).

In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

ART. 134.
(*Compenso per lavoro straordinario*).

Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo 133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

ART. 135.
(*Disciplina economica della nomina a primo dirigente*).

Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.

TITOLO VI
PERSONALE MILITARE

CAPO I.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

ART. 136.
(*Area di applicazione*).

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia.

Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

ART. 137.

(*Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello*).

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano;

e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

ART. 138.

(*Attribuzioni stipendi per passaggio di grado*).

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediata-

mente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità nel grado di provenienza ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 139.

(*Trattamento economico del personale richiamato*).

Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 140.

(*Inquadramento nei livelli retributivi*).

Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente articolo 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto

biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare	Numero scatti
da 15 a 17 anni	2
da 18 a 19 »	3
da 20 a 21 »	4
da 22 a 23 »	5
da 24 a 25 »	6
da 26 a 27 »	7
da 28 anni in poi . . .	8

Gli scatti di cui alla presente tabella:

— si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

— si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

— vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente articolo 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

ART. 141.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

ART. 142.

(*Stipendi dei generali e dei colonnelli*).

Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

ART. 143.

(*Assegno personale di funzione*).

Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie

del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle misure indicate come appresso:

Carabiniere ed equiparati . .	lire	10.000
Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati	lire	20.000
Brigadiere ed equiparati . .	lire	25.000
Maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 1ª classe scelto ed equiparati	lire	30.000
Assistente ed assistente principale di polizia, sottotenente, tenente ed equiparati	lire	10.000
Commissario, assistente capo di polizia, ispettrice, capitano ed equiparati . . .	lire	30.000
Commissario capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati	lire	50.000
Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiunto, tenente colonnello ed equiparati	lire	60.000

L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.

L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.

ART. 144.

(*Indennità pensionabili*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono interamente pensionabili.

Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste – nella corresponsione dell'indennità mensile d'istituto – per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 145.

(*Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284*).

Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

È abrogato il limite « e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione », contenuto nell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER LE FORZE ARMATE.

ART. 146.

(*Indennità mensile di impiego operativo*).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego operativo di cui alla tabella I annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite come segue:

I	fascia di gradi	lire	135.000
II	fascia di gradi	lire	125.000
III	fascia di gradi	lire	110.000
IV	fascia di gradi	lire	105.000
V	fascia di gradi	lire	80.000

Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli articoli 1, primo comma; 2, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma; 4, quinto

comma; 5, secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, nonché di quelle di cui alle note *d*) ed *f*) della tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento.

Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e militari di truppa volontari.

Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della indennità mensile di impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità previste per gli allievi, i graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo.

Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409, sono confermati con effetto dal 1° dicembre 1979.

ART. 147.

(*Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo*).

Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

ART. 148.

(*Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica*).

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con il seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali pe-

riodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite – nel tempo – dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 147 per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 147, non può superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di aeronavigazione o di volo.

ART. 149.

(*Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo*).

Il primo e secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti:

« Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo **59 nel testo modificato dalla presente legge** e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se **pilota** e lire 39.000 se specialisti ».

ART. 150.

(*Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate*).

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico il Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate.

Con lo stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia relativa al trattamento accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di riserva.

ART. 151.

(*Ritenute in conto entrate Tesoro*).

Le indennità di cui al precedente articolo 147 nonché le indennità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 152.

(*Disciplina dell'anzianità*).

L'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.

Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità.

ART. 153.

(*Effetti dei nuovi stipendi*).

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

ART. 154.

(*Equo indennizzo*).

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo.

Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate nel precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione.

Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.

Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria.

È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole

liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date sopraindicate.

ART. 155.

(*Scrutini di promozione e concorsi interni*).

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 **e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.**

Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.

Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51.

I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine **se già indetti entro la data di entrata in** vigore della presente legge.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata **anteriormente alla data di entrata in vigore** della presente legge e che, alla data del **31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica** di direttore di sezione o equiparata.

ART. 156.

(*Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori*).

Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.

ART. 157.

(*Conferimento di promozione*).

La disposizione di cui all'articolo 155, **ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende** dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

ART. 158.

(*Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari*).

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti **e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il** trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:

dirigente superiore di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;

primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;

della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;

della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti

ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.

Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.

È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.

ART. 159.

(*Cumulo di impieghi*).

All'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

ART. 160.

(*Trattamento di fine servizio*)

Con effetto dalle date di decorrenza **economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali** o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

ART. 161.

(*Base pensionabile*).

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale **dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali** o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

ART. 162.

(*Interpretazione del terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748*).

Il terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso.

ART. 163.

(*Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso*).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 164.

(*Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia*).

L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1979, dal seguente:

« Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario ».

ART. 165.

(*Integrazione mensile ai pensionati*).

Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97.

ART. 166.

(*Modifiche di procedure*).

I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.

I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.

ART. 167.

(*Personale postelegrafonico a contratto*).

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dal la legge 7 giugno 1975, n. 227.

Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli staziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 168.

(*Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia*).

In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

ART. 169.

(*Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*).

La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

ART. 170.

(*Ritenute per contributi sindacali*).

I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

ART. 171.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

ART. 172.

(*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

ART. 173.

(*Norme abrogative*).

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.

ART. 174.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.702 miliardi – che vengono ad aggiungersi alle autorizzazioni di spesa per complessive lire 1.890.336 milioni di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374 e successive proroghe – si provvede quanto a lire 139 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979; quanto a lire 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario »; quanto a lire 1.530 miliardi mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 175.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

B A R S A C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R S A C C H I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che il Senato è chiamato ad approvare ha la caratteristica di essere frutto di una originaria volontà di rivoluzionare la pubblica amministrazione, ora svilito dai tempi lunghi della trattativa e dall'usura che, in tali condizioni, subiscono ipotesi valide in un dato momento, perdenti poi di efficacia con il divenire di nuovi e significativi eventi.

Fuori di ogni forma demagogica, dobbiamo prendere atto che i contenuti economici e normativi di questo provvedimento sono ancora insoddisfacenti rispetto alle generali attese non solo delle categorie interessate, ma di tutti coloro che nell'apparato pubblico vedono uno dei centri vitali per lo sviluppo del paese.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(*Segue* B A R S A C C H I) . Le ragioni di queste considerazioni sono note ed hanno animato i dibattiti che nel Parlamento e fuori sulla riforma dello stato economico e normativo del personale statale si sono aperti e che hanno finito per creare lacerazioni e dissensi profondi tra le stesse forze sindacali.

L'ambizione di partenza di aggredire le farraginose strutture organizzative della pubblica amministrazione, sclerotiche e sfuggenti al tempo stesso, con un attacco alle radici dei suoi tradizionali modelli gerarchizzati e deresponsabilizzati, si è scontrata, purtroppo, con una realtà di strozzature così profondamente consolidate da rivelare una situazione al limite della governabilità.

Gli iniziali entusiasmi che dalla stessa categoria non sono mancati di manifestarsi hanno dovuto lasciare il passo a più miti, ragionevoli orizzonti che in ultima analisi sono quelli nei quali l'ultima stesura dell'813 si articola, quantunque numerosi suoi articoli hanno finito per non essere capaci di dare risposte esaurienti e definitive alle problematiche di questo settore e la strada da percorrere per una vera riforma della pubblica amministrazione appare ancora lunga e non priva di difficoltà.

La necessità di procedere alla stesura di un protocollo d'intesa tra Governo, Parlamento e forze sindacali — iniziativa che non rientra nella prassi legislativa di tutti i giorni — è il segno del bisogno di chiarezza e di garanzie che emerge nel confronto tra le diverse posizioni. Inutile sottolineare che lo scontro, più aspro nella fase stringente dell'approvazione del provvedimento, è finito per consumarsi non sui temi più propriamente riformatori bensì su quelli della sistemazione del personale.

Per quanto paradossale possa apparire, il Parlamento stesso si è visto costretto ad accettare questa logica perchè allo stato dei fatti, senza un progetto realmente fattibile di riforma organizzatoria dell'apparato, capace di tenere e soddisfare rivendicazioni in molti aspetti legittime della categoria, gli argomenti a cui ancorare atteggiamenti rigoristici sulla professionalità e la meritocrazia divenivano assurdi feticci. La vicenda del famoso articolo 4 è stata il banco di prova della forza delle argomentazioni ispirate alla logica astratta della « professionalità per qualifiche ».

Nè possiamo dire che la scelta fatta dalla Camera con l'articolo 4 sia stata una scelta azzardata e immotivata. In seconda lettura

anche, dopo i numerosi e defatiganti sondaggi, questo terreno è apparso il più praticabile e il meno ingiusto.

Partire dall'anno zero per la riforma della pubblica amministrazione (come è auspicio di tutti che sia) non significa, infatti, immaginare di possedere quel ventaglio di professionalità cui si ispira la volontà riformatrice, con tanto di dotazioni numeriche equilibratamente distribuite nei vari livelli, senza considerare la situazione che ha portato all'attuale collocazione del personale nell'assetto burocratico.

L'aver accolto anche al Senato emendamenti sostanziali proposti alla Camera costituisce pertanto fatto dettato dalla opportunità di non accollare alla categoria il peso di decisioni mancate; di non aumentare lo stato di disagio derivante dall'ulteriore rinvio della ratifica di accordi contrattuali maturati e superati da tempo.

Lo spirito con cui le norme contenute nel disegno di legge vengono approvate è quello di porre una vera e propria pietra miliare nel processo di rinnovamento dei servizi della pubblica amministrazione (anche dopo quanto c'è stato illustrato da parte del Ministro per la funzione pubblica); rinnovamento che passa attraverso l'introduzione di meccanismi nuovi, unificanti della struttura economica-funzionale del personale, per tutto il comparto pubblico considerato, che sia strumentale ad affrontare in termini totalmente nuovi i problemi della efficienza dei servizi e del riscatto professionale ed economico dei suoi addetti, per dare una svolta ai metodi di gestione che hanno finora regolato la vita di questo delicato organismo.

Il senso positivo del provvedimento va infatti colto nella sua capacità di superare ed integrare i contenuti che inizialmente erano nel decreto-legge n. 163 e di rappresentare, pur con i suoi limiti e le sue debolezze, un anello di saldatura aperto alle prospettive di un nuovo corso nella regolamentazione dell'apparato pubblico: non quindi norme transitorie o moratorie, ma norme di transizione vera e propria che dovranno avere, nel nuovo contratto già aperto, l'immediata verifica di propositi e impegni per il superamento di problemi ancora scottanti.

Per questi motivi la 1ª Commissione ha ritenuto opportuno approvare un ordine del giorno dove sono stati puntualizzati — come ha detto il collega Pavan — tutti gli impegni che il Governo dovrà rispettare mediante appositi disegni di legge ed accordi sindacali, impegni che si possono così riassumere. Primo, ordinamento delle qualifiche funzionali: le aree di funzione corrispondenti alle otto qualifiche funzionali individuate nel disegno di legge n. 813, articolo 2, debbono costituire il punto di riferimento per tutte le categorie della pubblica amministrazione, esclusa ogni distinzione tra impiegati ed operai. Un secondo punto importante che fa parte integrante dell'ordine del giorno, è quello che riguarda il trattamento pensionistico: dovranno introdursi strumenti di revisione dei trattamenti pensionistici, idonei a perequare i medesimi al trattamento del personale in servizio ad una data da determinare. Tale perequazione decorrerà non oltre il 1° gennaio 1981. Un terzo punto a nostro avviso importante è quello che specifica che entro il 31 ottobre del 1980 dovrà essere presentato un apposito disegno di legge sulla dirigenza statale intesa come struttura di vertice della pubblica amministrazione, momento naturale di raccordo fra politica ed amministrazione, con conseguente espansione di competenze e correlative responsabilità, ragionevolmente sottratta e garantita, nell'esercizio delle sue attribuzioni, nelle forme e modi di legge, alle influenze dei centri di potere politici.

Un altro punto che riveste particolare importanza secondo noi è l'apertura immediata delle trattative per i rinnovi degli accordi, istituendo meccanismi transitori di acconti.

Per quanto riguarda, infine, le forze di polizia, si provvederà anche per esse al nuovo inquadramento nell'ambito dell'ordinamento per qualifiche funzionali, in base alle specifiche funzioni esercitate di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e tenendo conto delle decisioni adottate dalla 1ª Commissione affari costituzionali del Senato il 25 luglio 1979.

Abbiamo ritenuto opportuno non ricorrere allo strumento degli emendamenti perchè

ciò avrebbe causato l'apertura di un processo a catena incontrollabile su un provvedimento che, in fondo, sostanzia un accordo contrattuale estremamente laborioso e che difficilmente nel breve periodo avrebbe ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento. È con queste argomentazioni che dichiaro il voto favorevole del Partito socialista italiano. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge contiene in sè una serie di incoerenze e di contraddizioni, la cui esistenza è stata ammessa coraggiosamente dallo stesso Ministro per la funzione pubblica ed è stata riconosciuta da tutti i colleghi che se ne sono occupati. A quanto pare, tuttavia, la maggioranza è decisa ad approvarlo.

Le ragioni che si avanzano o si potrebbero avanzare a favore di questa approvazione sono, in sostanza, tre: la prima è che, se si dovessero discutere o si fossero dovuti discutere gli emendamenti presentati o presentabili, si sarebbe perduto molto tempo, con il pericolo di mandare a fondo l'intera normativa. In secondo luogo si è ritenuto che l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento con intrusioni perlomeno discutibili, abbia ingenerato presso milioni di persone un'aspettativa che sarebbe ingiusto o perlomeno inopportuno annullare o deludere. In terzo luogo, come ha ricordato felicemente il collega Barsacchi, si è osservato che l'ordine del giorno votato in Commissione impegna comunque il Governo a ripulire tutte le brutture di questo disegno di legge.

Nessuno dei tre motivi ci convince. Non ci convince il primo perchè gli emendamenti su cui si sarebbe dovuto discutere non sono poi tanti e tali (dato che il più importante oltretutto sarebbe stato un emendamento soppressivo e non aggiuntivo) da far perdere molto tempo. Non ci convince il secondo perchè, in ultima istanza, fondandosi sulla inopportunità di colpire le aspettative di milioni di cittadini, minaccia la stessa struttura bicamerale del Parlamento. Infatti, poichè i disegni di legge più importanti ingenerano presso migliaia o centinaia di migliaia di persone aspettative analoghe a questa, la conseguenza, se l'andazzo dovesse continuare o si dovesse riaffermare, sarebbe che la seconda Camera, in casi analoghi, dovrebbe sempre, per opportunità o per giustizia, approvare le decisioni prese dalla prima Camera: il che significherebbe mandare all'aria il bicameralismo senza avere il coraggio di affermare che è in contrasto con le nostre convinzioni politiche; significa mandarlo all'aria anche perchè una delle ragioni con cui, all'Assemblea costituente, il sistema bicamerale fu giustificato è proprio questa: che l'approvazione da parte di una sola Camera non basta, ma occorre la rimeditazione e magari la decisione diversa da parte dell'altra Camera.

Terzo. L'ordine del giorno votato presso la nostra Commissione è stato preparato, nella sua ossatura fondamentale, con la perizia e la passione che tutti gli riconosciamo, dal ministro Giannini. Neanche questo argomento ci convince perchè non possiamo scambiare una brutta realtà effettuale con propositi futuri e incerti, nonostante la buona volontà del Ministro.

Questi sono i motivi per cui non possiamo approvare il disegno di legge n. 813 e diamo quindi voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, credo sia necessario fare un breve riferimento cronologico all'atteggiamento del nostro Gruppo in relazione agli argomenti di cui alla legge in discussione. Infatti, come tutti ricorderanno, fummo accusati di aver assunto un chiaro atteggiamento ostruzionistico nella presentazione di centinaia di emendamenti al

vecchio decreto 163, che pure trattava la stessa materia e avrebbe dovuto regolare la questione della qualifica funzionale e retributiva del personale dello Stato.

Dopo questo atteggiamento, in sede di discussione del nuovo disegno di legge e di discussione alla Camera dei deputati, il nostro contributo — dico il contributo del partito che qui rappresento — fu determinante per le modificazioni dell'articolo 4, laddove furono introdotti i princìpi del riconoscimento dell'anzianità pregressa e dove fu riconosciuto il principio del passaggio automatico attraverso l'anzianità e i titoli nei vari livelli della carriera amministrativa dello Stato.

Avremmo dovuto quindi essere tranquillamente e serenamente decisi a dare un appoggio al nuovo disegno di legge: disegno di legge che veniva, dopo l'esame della Camera dei deputati, alla 1ª Commissione permanente in sede redigente, cioe con quella famosa forma per la quale l'Aula nella sua globalità viene espropriata della primaria competenza della fase dibattimentale che viene assorbita esclusivamente nell'ambito della Commissione di merito, per cui quando si ritorna nella sovrana Assemblea c'è solo il tempo e lo spazio per sommarie dichiarazioni di voto, senza esame dei singoli articoli, senza possibilità di portare avanti emendamenti, senza gli approfondimenti che una materia così importante avrebbe dovuto comportare, almeno come dovere personale di ciascun parlamentare.

Fu così che nella sede redigente della 1ª Commissione affari costituzionali, da unico esponente della mia parte politica, dovetti assumermi la responsabilità — e ringrazio il presidente Murmura per avermelo cortesemente consentito — di rendere ben 175 dichiarazioni di voto negative, quanti sono gli articoli di cui si compone il provvedimento.

Perchè questo atteggiamento così drastico e così pesante? Perchè la materia è estremamente delicata e meritava un diverso approfondimento. Il fatto che essa aveva creato delle grandi aspettative doveva impegnare il Parlamento in senso maggiore, perchè maggiore sarà la delusione quando ci si accorgerà — e noi ne siamo certi — che le norme di questa nuova legge non determineranno quell'assetto dell'organizzazione della burocrazia statale e dei corpi aggiunti che tutti quanti si aspettavano.

Pertanto avere voluto sollecitare l'approvazione del provvedimento ha significato in fondo non rendere un servigio alle categorie benemerite dei lavoratori che costituiscono l'ossatura burocratica del funzionamento dello Stato.

Il fatto eclatante, che tutti hanno riconosciuto, che questa è una pessima legge è accertato dalla presentazione di un documento che prima è stato chiamato protocollo, poi preambolo e poi si è ridotto ad essere un ordine del giorno: il Parlamento avanza in questa casistica di ordini del giorno a sostegno di leggi non fatte bene, quasi a giustificazione dell'assenza di una logica che dovrebbe innanzitutto fermare una legge non producente. riconosciuta carente, che si presta a tante discussioni e a tante censure.

Ecco perchè il voto contrario che il mio partito ha già espresso in sede redigente nella Commissione affari costituzionali viene qui ribadito. Questa legge peraltro espropria, sotto certi aspetti, i lavoratori dal diritto di vedersi riconosciuta integralmente l'anzianità pregressa: questo è, secondo la parte politica che rappresento, un diritto indisponibile dei lavoratori; nessun sindacato può in questo momento andare a violare il principio sacro che l'anzianità dei lavoratori sia accorpata agli effetti retributivi, e questa legge ha compiuto anche tale espropriazione con il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa, dando così un gravissimo colpo ai princìpi generali che regolano la posizione del singolo cittadino rispetto all'organizzazione statuale costituita in parte datoriale di lavoro.

Per questi motivi, dicevo, il nostro Gruppo voterà contro il provvedimento, contro il disegno di legge 813, augurandosi comunque che lo studio del ministro Giannini sulla riforma generale della pubblica amministrazione e questo documento aggiuntivo, che non si sa costituzionalmente dove collocare nella tematica generale dei provvedimenti adottati

dal Parlamento, possano costituire la possibilità nel futuro di vedere realizzato diversamente e con maggiore responsabilità del Parlamento l'assetto definitivo ed organico della pubblica amministrazione.

G U A L T I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, questa sera sono costretto evidentemente a voti un poco difficili e difficoltosi. Il provvedimento è quello che è: perchè io dovrei avere minori difficoltà a votarlo di quelle che ha il ministro Giannini a sostenerlo e a riconoscerlo?

Tutto quello che il ministro Giannini ha detto in Commissione e che ha scritto in interviste — e in queste dichiarazioni mi riconosco — mi indirizzerebbe al voto contrario. Se non lo faccio, è perchè abbiamo obblighi di solidarietà verso la maggioranza, non così stretti, come quelli della Compagnia di Gesù, ma sempre forti. Ciò mi porta al voto favorevole, così come hanno deciso i Gruppi di maggioranza.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Anderlini si scandalizzava per la conclusione del precedente dibattito sull'energia; io credo che quello sia stato un bel dibattito, dal mio punto di vista, viste le conclusioni a cui è arrivato. L'ho spiegato: non così negativo, anzi abbastanza positivo; ma ovviamente da punti di vista diversi e opposti a quelli espressi da Anderlini.

Ma questa è una brutta conclusione di un *iter legislativo*: brutto il provvedimento che era arrivato al Senato nel giugno scorso, brutto e peggiorato quello che è stato poi formulato alla Camera, brutto quello finale che ratifichiamo, ma reso ancora peggiore dall'ordine del giorno che è stato approvato, questa foglia di fico che ipocritamente è stata messa senza rendersi conto della gravità di ciò che essa significa.

Nel dare il mio voto contrario al provprovvedimento, devo lasciare alcune considerazioni agli atti di questo breve strascico di discussione ufficiale riservata all'Aula, dato il procedimento redigente che si è scelto. Mentre il ministro Giannini — di questo gli do atto ancora una volta, tra le molte cose di cui gli si deve dare atto — aveva correttamente proposto che attraverso un emendamento fosse scritto nella legge che tutto ciò che concerne la definizione dei livelli deve essere inteso come inquadramento provvisorio, accettando invece il cosiddetto protocollo proposto dal ministro Pandolfi, approviamo una legge in cui si stabilisce un inquadramento e contemporaneamente approviamo un ordine del giorno in cui, in vista del prossimo contratto sindacale, stabiliamo che non legislativamente ma politicamente, attraverso una deliberazione politica e delegando alla contrattazione, quell'inquadramento dovrà essere modificato. Questo procedimento anomalo che stiamo seguendo è gravissimo perchè nel momento stesso in cui ratifichiamo con legge una fase contrattuale come quella degli statali, nel momento stesso in cui diciamo che abbiamo ratificato con legge, affermiamo che tale ratifica legislativa non conta niente e che ci rimettiamo alla prossima trattativa sindacale, che potrà, anzi dovrà rimettere in discussione la legge dello Stato. Ma che esistiamo a fare? Qual è la nostra funzione? È questa una finzione?

Già i senatori Branca, Rastrelli e Gualtieri hanno ricordato i giudizi pressochè unanimi espressi da tutte le parti politiche su questo testo di legge. Io mi rifaccio all'intervento iniziale che feci nel giugno dell'anno scorso presso la Commissione, agli emendamenti presentati in quella sede. Stranamente, dopo quel primo esame da parte del Senato, decaduto il decreto-legge presentato dal primo Governo Cossiga o dal Governo Andreotti, non ricordo, e poi ripresentato dal Governo Cossiga, il Governo ritenne di mandarlo alla Camera in cui vi è stata una lievitazione degli articoli del provvedimento. Mi rifaccio anche agli interventi più recenti stenografati in sede redigente presso la Com-

missione affari costituzionali in questi ultimi due mesi.

Di questa legge, che tutti riconoscono essere un obbrobio giuridico, che tutti riconoscono avere contraddizioni difficili da sanare in un modo coerente, si dice che non ha padri. Le cattive leggi non hanno mai padre. Dobbiamo però dire che in realtà dei genitori questa legge ce l'ha: i genitori sono coloro che hanno sottoscritto i contratti che si sono conclusi, che ci arrivano oggi con questa legge al voto definitivo; sono le confederazioni sindacali, e i Governi Andreotti e Cossiga primo, cioè il ministro Pandolfi, cioè l'altro Ministro che abbiamo avuto come interlocutore nella Commissione affari costituzionali. Questi sono i veri padri del provvedimento.

Debbo dire con notevole grado di responsabilità che esso ha prodotto un notevole disorientamento, sconquasso, sfiducia nelle file della pubblica amministrazione; ha prodotto divisione sindacale, e un aumento prima impensabile della presa e della rappresentatività dei sindacati autonomi. Le confederazioni vi sono arrivate con una impostazione astratta del problema, con una volontà che, credo, è stata controproducente e negativa da ogni punto di vista. Ma le confederazioni hanno avuto anche un'altra grave responsabilità: nel momento stesso in cui stabilivano il principio dei livelli, mettendo questo cappello al quale non corrispondeva un vestito, perchè mancava la qualifica funzionale, mancava la definizione delle funzioni, mancava l'assetto retributivo, nel momento stesso in cui definivano i livelli, contraddicevano la stessa scelta che facevano, cioè stabilivano che si potesse scorrere tra un livello ed un altro e facevano scorrere alcune categorie che erano all'apice delle carriere.

Come si poteva non prevedere che ciò avrebbe scatenato la rincorsa agli scorrimenti? Se coloro che erano all'apice delle carriere potevano scorrere, in contraddizione con lo stesso principio dei livelli separati, per il quale si può accedere a quei livelli solo attraverso concorsi, come si poteva pretendere che le qualifiche intermedie non si sarebbero accodate?

Dissi nel giugno dello scorso anno che vi era davanti a noi una strada maestra di fronte a quell'obbrobrio legislativo: affidarsi alla legge-quadro per stabilire ciò che è riserva della legge e ciò che è riserva della contrattazione sindacale, sanare sul piano essenziale dell'assetto retributivo quanto avevano definito i sindacati e, dopo l'approvazione della legge-quadro di cui andava accelerata la discussione, affidare alla contrattazione la soluzione dei problemi rimasti irrisolti o non compresi nel contratto precedente. Questa era la strada maestra, che però non è stata seguita. Allora vi era da affrontare una contraddizione: o si riportavano coloro che erano all'apice delle carriere ai livelli di provenienza, oppure inevitabilmente, per ragioni elementari di giustizia, si sarebbero avuti gli scorrimenti. La Camera ha seguito questa strada, ma si è fermata alle qualifiche intermedie. Ma perchè fermarsi alle qualifiche intermedie? Altro che inquadramento transitorio! Prima è stata fatta una eccezione per gli « apicali » — per usare questa strana parola coniata dal gergo sindacale — e poi si è fatta una eccezione per le qualifiche intermedie. A questo punto, perchè debbono rimanere fuori soltanto le qualifiche iniziali?

Sono stati inseriti nella stessa legge contratti diversi: i monopoli di Stato, i segretari comunali e via dicendo. Le stesse confederazioni sindacali, che ne erano protagoniste, accanto ai sindacati di categoria, hanno seguito criteri diversi, per cui nei monopoli dello Stato vi è un certo tipo di inquadramento, un altro nelle ferrovie e un altro nelle poste che non rientrano in questa legge, ma che rientravano in contratti precedentemente stipulati, contratti particolarmente punitivi per quelle categorie soltanto perchè hanno fatto da battistrada. Si è determinata una divaricazione scandalosa; non si comprende infatti perchè alcune categorie abbiano un determinato trattamento e altre un trattamento diverso. Dopo questo provvedimento della Camera, più grave e scandalosa diventa la discriminazione nei confronti del personale della scuola che non ha neppure i vantaggi che si sono creati con le assunzioni e gli scorrimenti per il personale

dipendente dei Ministeri. Più grave e scandaloso è per altre categorie l'azzeramento dell'anzianità che si è verificato, questo appiattimento per il quale, nell'inquadramento retributivo, l'anzianità scompare. Le eccezioni ai livelli, gli scorrimenti sono determinati per i Ministeri proprio dalla esigenza di riparare in modo improprio all'azzeramento delle anzianità. Il risultato di tutto questo è stata la clamorosa divisione tra le confederazioni sindacali e i loro sindacati di categoria, che non potevano non tener conto della concorrenza degli autonomi, e poi delle confederazioni fra loro, nella peggiore confusione delle lingue. Ricordate le polemiche di due, tre anni fa contro gli autonomi negli ospedali e nelle ferrovie? Ebbene la politica delle confederazioni è riuscita ad estendere il fenomeno a tutto il campo del pubblico impiego. Credo che il Parlamento e in primo luogo le forze della sinistra abbiano il dovere di dire ai sindacati quando sbagliano e perchè. È un fatto di responsabilità politica e di corretta dialettica democratica: non aiutiamoli a ratificare i loro errori, perchè essi non solo rimbalzano sull'ordinamento statuale e quindi diventano strutturali, ma causano dissesti politici nel paese. Vogliamo fare la riforma dello Stato e della società e pensiamo di poterla fare senza la riforma della pubblica amministrazione? E se vogliamo fare la riforma dell'amministrazione pensiamo di poterla fare senza gli amministratori pubblici, senza i funzionari pubblici, senza i dipendenti dello Stato o contro di essi? Queste sono le cose che vanno denunciate ed anche per questo il mio voto è nettamente contrario. Non mi associo alla responsabilità che la maggioranza si assume ratificando ed accettando questa legge, anzi aggravandola con quell'ignobile ordine del giorno che è stato approvato in sede redigente e dal quale mi sono dissociato addirittura non partecipando alla votazione. Non mi associo alle responsabilità gravissime delle confederazioni sindacali che vanno denunciate perchè correggano la loro politica irresponsabile condotta nel campo del pubblico impiego, nell'interesse stesso di un modo corretto e rappresentativo di intendere il sindacato.

Devo dire che questo si è potuto verificare anche perchè nel settore del pubblico impiego vigono per certi versi privilegi ormai non piu giustificabili, ma contemporaneamente, mentre sopravvivono questi privilegi, vengono negati diritti elementari che tutti gli altri lavoratori italiani hanno conquistato ormai da anni con lo statuto dei lavoratori. Le assemblee di ratifica dei contratti sono state una cosa ridicola in molti Ministeri e in molte scuole: si tenevano riunioni e convegni in un cinema, semiclandestinamente; quando c'era una protesta, le assemblee venivano sciolte di autorità; ratifiche venivano date per scontate, cose che in nessuna fabbrica ormai, in nessuna azienda e in nessuna categoria industriale vengono accettate. Ci lamentiamo se si rafforza l'UNSA, se si estende il qualunquismo. Ma chi lo genera, le posizioni radicali o non piuttosto queste posizioni folli che vengono portate avanti in questa maniera?

Ci sono inoltre privilegi ingiustificati che sono stati inseriti nella valanga di emendamenti che nella Camera si sono potuti presentare (mentre al Senato c'è stato lo sbarramento), c'è stata la rincorsa ai piccoli privilegi, alle piccole norme fatte a favore di questa o quella categoria. Ci sono categorie, sia pure ad esaurimento, privilegiate che hanno visto aumentare i propri privilegi. Mi riferisco al campo dell'amministrazione della finanza, agli ex doganieri che hanno potuto scegliere fra prendere la liquidazione e chiudere un rapporto di lavoro privato o sostituire il rapporto di lavoro privato che perdevano con un rapporto di lavoro con lo Stato! Si poteva capire che mantenessero il loro trattamento privilegiato nei confronti degli altri impiegati dello Stato, ma non che addirittura aumentassero il privilegio! La forbice non doveva aumentare ma semmai restringersi perchè, insisto, si tratta di lavoratori che hanno avuto dallo Stato un trattamento privilegiato.

Devo sottolineare inoltre una incongruenza che occorre denunciare e che è quella che riguarda i conservatori musicali. Nel trattamento che nel disegno di legge è stato riservato ai docenti dei conservatori c'è, secondo me, una impostazione che è minacciosa per l'uni-

ca istituzione musicale che continua ad esistere nel nostro paese.

Credo che con la classificazione e l'inquadramento che è stato riservato a questi docenti e con la incompatibilità che è stata stabilita e che priverà i conservatori di alcuni dei migliori elementi, i quali dovranno scegliere tra il proseguire l'attività musicale o l'attività di docenza, si avvia una operazione di declassamento dei conservatori nella illusione che questi possano diventare le nuove strutture musicali della scuola secondaria in attesa poi di creare una istruzione superiore musicale, chissà quando e come.

Credo che in questa maniera noi distruggiamo l'unica istituzione musicale che abbiamo, senza garantire — perchè i conservatori non sono in grado — neppure quella necessaria (che non contestiamo come radicali) creazione di strutture di una istruzione musicale secondaria, con un danno incalcolabile, nel momento in cui la musica tra i giovani torna ad avere una diffusione enorme. Credo che debba essere denunciato il collegamento con tutto questo della decisione del ministro Sarti di far arrestare alcuni docenti dei conservatori che si ribellavano a quel ridicolo decreto (non capisco come si possa fare un esame di musica affidandolo ad un professore che non è di musica: siamo arrivati, per vincere il blocco degli scrutini, a questa cosa autenticamente ridicola; il blocco degli scrutini è indubbiamente un fatto grave; ma è ancora più grave ciò che si sta tentando o preparando ai danni di questa istituzione musicale).

Avrei molte altre cose da dire, ma concludo esprimendo il mio voto contrario su tutto il provvedimento.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge va valutato non solo in se stesso, ma per le vicende che ha vissuto.

All'esame del Senato dal marzo 1980, viene sottoposto ora al voto dell'Assemblea nel medesimo testo varato dalla Camera; ma in questo arco di tempo si è assistito allo svolgimento di un comportamento governativo che non ha precedenti in tema di legislazione del pubblico impiego.

Il Governo ha assunto diversi atteggiamenti che hanno intralciato e poi alla fine pregiudicato un esame da parte del Senato; diversi atteggiamenti che si possono sintetizzare in questo modo. Prima il Governo ha raggiunto un accordo con i sindacati confederali per emendare il testo, in armonia con le originarie pattuizioni. Da notare che nessuna obiezione è venuta dal Governo quando le confederazioni, ricevute dalla 1ª Commissione, presentarono le loro proposte anche in quella sede. Anche il relatore Pavan propose numerosi casi e problemi di correzione. Ma il Governo si è esercitato, sin dall'inizio dell'*iter* legislativo, ad assumere contrastanti e diverse posizioni.

Il ministro Pandolfi, interprete, più che delle esigenze del tesoro, credo, di aspirazioni di certi settori della burocrazia, chiedeva al Senato l'approvazione del testo già approvato dalla Camera. Poi, il ministro Giannini proponeva alla 1ª Commissione, più correttamente, un emendamento di portata generale che, in relazione ai nuovi inquadramenti, ne introduceva il carattere provvisorio. Poi ancora la posizione del Governo si modificava, reiterando la richiesta del ministro Pandolfi, nel senso di non modificare il testo; fino a che il Governo formulava un protocollo aggiuntivo che conteneva l'impegno a modificare il testo nel futuro con vari mezzi, sia legislativi, sia contrattuali, con la richiesta, però, di approvare il testo così come era.

Si è svolta sotto gli occhi di tutti, quindi, una condotta assurda e che non può che essere definita irresponsabile, e non vi sembri una parola grossa, onorevoli colleghi, perchè si è compromessa una delicata fase transitoria, prima dell'approvazione della legge quadro che dovrebbe garantire e regolare l'ingresso della contrattazione nel pubblico impiego e insieme si è pregiudicata una responsabile decisione in sede parlamentare.

Una condotta governativa due volte irresponsabile e colpevolmente negativa: l'una

di fronte alle aspettative dei lavoratori e l'altra per l'inaffidabilità degli impegni assunti in sede sindacale.

Questa legge è un ibrido tra il negoziato e la regolamentazione legislativa e rischia di compromettere non solo lo svolgimento ordinato dei rapporti tra Governo e sindacati, ma, in virtù delle norme sugli avanzamenti di livello, che travolgono il concetto stesso di qualifica funzionale, la stessa funzionalità di molte unità amministrative.

Questo disegno di legge si pone inoltre in un rapporto scadente e deformato non solo col negoziato originario, distante da esso anche nei tempi (dato che ancora si tratta del triennio abbondantemente superato 1976-78), ma con le prospettive stesse della legge quadro sulla contrattazione e con gli obiettivi del rapporto Giannini.

Ci si ripropone la vecchia e condannata linea governativa sulla politica del personale pubblico; si tratta di una legge governata dai gruppi di pressione, deformata rispetto agli impegni assunti, ingolfata da norme sui più diversi settori.

Il problema dell'area da disciplinare, di un corretto rapporto per assicurare un ordine logico e giuridico tra legge e contrattazione sindacale, sono elementi del tutto travalicati e contraddetti.

Il Governo avrebbe dovuto assumere davanti al Parlamento la piena responsabilità dei criteri e degli indirizzi di spesa che riguardano la politica del personale pubblico, l'organizzazione dei pubblici uffici, la loro funzionalità, il loro ordinato funzionamento.

Il Governo, e la Democrazia cristiana in particolare, hanno invece giocato su due tavoli: su quello del sindacato confederale e su quello dei sindacati autonomi.

Ma v'è di più. Uguale atteggiamento si è avuto verso il Parlamento; già il 26 luglio 1979 vi fu l'impegno a rispettare il testo votato dalla sola 1ª Commissione del Senato. Il testo invece fu ripresentato cambiato e peggiorato alla Camera dei deputati.

A nulla vale che sia stato invocato e introdotto un modo di negoziato unificante nei criteri di fondo, pur nel rispetto della specificità delle categorie; il Governo ha fatto di tutto per far precipitare indietro la situazione sindacale del settore pubblico. Si è tornati ai Ministri che divengono i sindacalisti di comodo di gruppi e settori del loro personale, con una logica di subalternità del personale che mortifica e contraddice ogni riferimento alla cosiddetta qualifica funzionale e al superamento del settorialismo.

Si è concluso un accordo separato sulla scuola che recupera certo alcuni elementi reali, mal risolti nel disegno di legge, ma con un'intesa fuori del Parlamento, viziata dal fatto che si contraddicono le norme che dovremmo votare: queste norme si qualificano così oggettivamente ingiuste. I nostri emendamenti sulle categorie operaie, il problema della normativa riguardante le forze di polizia, le indennità ai policlinici, i conservatori di musica sono stati respinti; altri emendamenti divenivano inutili di fronte ad una decisione della maggioranza di approvare un testo che io definisco falso, ossia che introduce ingiustizie e stravolgimenti riconosciuti tali da un documento allegato che ne promette la futura modificazione. Tale è il significato del protocollo aggiuntivo del quale pure abbiamo apprezzato certi contenuti, che corrispondevano ad alcune esigenze che abbiamo condiviso; è inaccettabile lo strumento prescelto, che non modifica la legge e che costituisce la prova documentale che alcune norme, come l'articolo 4, sono inficiate in partenza, viziate nella volontà legislativa, ipotecate da una riserva di una modificazione preannunciata ed accettata da un voto di maggioranza.

Come potremmo, in queste condizioni, votare a favore di questo disegno di legge? Al di là del testo approvato dalla Camera, al di là del fatto che doveva apparire più seria e praticabile la linea alternativa (o sopprimere i benefici aggiuntivi o estenderli in modo equo a tutti gli interessati a parità di condizioni), il documento del Governo è una dichiarazione autentica di legislazione simulata e viziata nei suoi presupposti e nei suoi contenuti.

Occorre cambiare strada ed indirizzi: porre in primo luogo il problema della legge quadro, rendere operanti le discipline settoriali, rispettare i diritti dei lavoratori e non limitarsi, come ha fatto il Governo da sem-

pre, a subire ogni pressione ed a rimanere inerte di fronte ai problemi nuovi, senza mai avanzare uno studio, una proposta per avvicinare l'introduzione di un inquadramento più funzionale, pronto a recepire invece tutte le spinte più corporative.

Signori del Governo, vi siete assunti una grave responsabilità, non solo sulle sorti del negoziato e della sua funzione nei confronti della legge, sulle prospettive di riforma e di funzionamento dell'amministrazione, ma anche sulla politica della spesa, la sua produttività, ancor più sulla politica retributiva nel settore pubblico.

Vi è un impegno preminente a rivedere il trattamento dei magistrati, ma frattanto, con il nostro voto contrario, si appresta un decreto delegato che riconosce ai professori a tempo definito, cioè quelli non vincolati dagli obblighi del tempo pieno, un trattamento riferito a quello finale dell'ambasciatore di prima classe. In base all'articolo 36 dello schema di decreto delegato, in pratica fatta uguale a 100 la retribuzione finale dell'ambasciatore di prima classe, dopo 17 anni di servizio, compreso lo straordinariato, questi docenti, che hanno libertà di esercizio professionale, conseguirebbero circa il 78 per cento di tale retribuzione e dopo 19 anni circa il 79 per cento, oltre al fatto che l'articolo 39 dello stesso schema aggiunge a tali retribuzioni il 70 per cento dell'assegno di aggiornamento che compete al professore a tempo pieno.

Si aggiunga che, dopo l'urgente problema dei magistrati, occorrerà affrontare la riforma della dirigenza statale. Con quali riferimenti si svolgerà la politica retributiva? Occorre porre fine, noi pensiamo, alle negoziazioni occulte, alle trattative aperte dai singoli ministri su diversi tavoli, occorre superare certamente alcuni agganciamenti privi di razionalità, ma in un quadro di riferimento unificante e necessario; occorre impedire che si continui ancora in una politica nefasta nel campo del pubblico impiego.

Dai fatti che abbiamo vissuto attorno a questo disegno di legge, collateralmente ad esso, scaturisce quindi un giudizio fortemente negativo. Dovremmo chiudere gli occhi di fronte a questo inconsulto sviluppo della condotta governativa? Proprio mentre si chiedono sacrifici ai lavoratori; da che parte risiedono le responsabilità se nel pubblico impiego prevarranno ancora di più in futuro le rincorse ed i corporativismi?

Il nostro quindi è un voto contrario che oppone alcuni significati positivi di una parte di questa legge a quelle parti che risultano ingiuste e che non possiamo accettare; dalla disciplina per la scuola agli inquadramenti per le categorie iniziali e operaie, a quella sulle forze dell'ordine e ad altre, ma ancor più alla condotta negativa del Governo che ha reso questa operazione perdente, con il dichiarato proposito di cambiare lo stesso testo mentre si chiede il voto del Senato. Gli elementi negativi sovrastano ogni altro aspetto e delineano un contesto della legge che reclama ed impone un voto che suoni severa critica, monito e segnale di allarme nello stesso tempo, per l'urgenza di cambiare indirizzi nella politica del pubblico impiego.

Con questo voto contrario intendiamo sottolineare inoltre che si affacciano in questa vicenda ed attorno ad essa diversi e contrastanti atti di governo, pericolosi, tali da vanificare o compromettere una strategia di rinnovamento del settore pubblico alla quale invece intendiamo rimanere fedeli, per la quale seguiteremo a batterci, richiamando ad essa tutte le forze del progresso, nell'interesse dei pubblici dipendenti, della pubblica amministrazione e del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P A R R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo mesi e mesi di discussione, dopo l'esame in Commissione, dopo aver sentito tutte le parti sociali, nel merito e nel contenuto del disegno di legge n. 813, possiamo dichiarare senza tema di smentita che il disegno di legge che oggi viene messo in votazione è preceduto da giudizi che complessivamente possia-

mo definire negativi. Infatti, nel corso dell'esame dello stesso, si sono riscontrate delle discrasie e delle anomalie tanto palesi da destare giustificate perplessità.

Per non voler entrare nel merito dei singoli articoli, possiamo affermare che il testo in esame è quanto meno superato nella sostanza, se è vero, come è vero, che alcuni accordi sindacato-Governo hanno nella realtà superato lo spirito del disegno di legge n. 813. In particolare potrei riferirmi all'accordo sindacato-Governo che riguarda il personale della scuola, accordo dal quale è scaturito il riconoscimento del maturato economico che nel testo in esame non solo è lacunoso ma in contrasto con il principio ormai istituzionalizzato dei diritti acquisiti.

Desidero mettere in evidenza questo aspetto del personale della scuola perchè è un esempio eloquente di discriminazione stridente e palese. È infatti a tutti noto che gli insegnanti iniziano la carriera con la qualifica di maestro o professore e quando andranno in quiescenza avranno ancora la stessa qualifica funzionale.

In realtà succede che, mentre i livelli funzionali vanno bene per le altre categorie di impiegati dello Stato che prevedono la progressione della carriera in senso di sviluppo orizzontale per quanto riguarda il maturato economico e verticale per quanto riguarda la progressione della carriera, non vanno bene per il personale della scuola che vede appiattita la propria progressione economica perchè all'acquisizione della professionalità, che indubbiamente si acquista di anno in anno sia con lo studio e la ricerca che con l'esperienza, che è un elemento indispensabile per la formazione globale della specializzazione professionale, non corrisponde un'adeguata remunerazione progressiva.

Si pensi che la differenza tra un insegnante con 20 anni di servizio e uno con 40 è di appena alcune migliaia di lire, almeno per quanto è previsto nel disegno di legge n. 813.

Desidero inoltre far presente che l'articolo 165 del testo in esame è quanto mai generico e inaccettabile. Infatti sul trattamento pensionistico non troviamo alcunchè di nuovo in senso positivo che si muova verso la direttrice, da noi molte volte indicata, che deve prevedere il graduale aumento dei minimi pensionistici per adeguarli nel tempo a un minimo uguale per tutti, prescindendo dal settore produttivo di appartenenza mentre si era in attività lavorativa. Come pure lacunosi risultano, secondo il nostro parere, la progressione di carriera e il conseguenziale sviluppo economico del personale militare.

Purtuttavia, con i limiti e le carenze da più parti denunciati, noi socialdemocratici annunciamo il voto favorevole perchè riteniamo che i suggerimenti dati dalla Commissione al Governo e contenuti nel protocollo allegato alla relazione possano essere recepiti perchè indubbiamente contengono delle indicazioni di assoluta priorità che devono essere tradotte in atti legislativi se si vuol dare un senso alla responsabilità del Parlamento che si appresta ad approvare un disegno di legge di cui conosce i limiti e le carenze.

Per concludere, diciamo pure che vaste fasce di dipendenti aspettano l'approvazione del disegno di legge n. 813 da porre come base necessaria per l'acquisizione di diritti maturati derivanti da contratti pregressi e come punto di partenza per il riassetto economico e funzionale di un gran numero di dipendenti che allo stato attuale si trova in posizione di lavoro anomala.

Il voto favorevole non vuole significare un'accettazione *sic et simpliciter* della legge ma un impegno e uno stimolo che rivolgiamo al Governo affinchè nel breve termine emani atti legislativi successivi che rendano giustizia a larghe fasce di dipendenti non adeguatamente considerate nel testo in approvazione.

M A N C I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dichiariamo di votare, come Gruppo della democrazia cristiana, a favore del provvedimento di riassetto del pubblico impiego, consapevoli delle difficoltà insorte durante tutto il tor-

mentato *iter* legislativo e del rischio di paralisi che ogni buon proposito di miglioramento ha fatto correre al disegno di legge in esame.

Questo contratto, che viene approvato mentre è trascorsa già metà del tempo per perfezionarne uno nuovo, risente delle condizioni di precarietà in cui versa la pubblica amministrazione, degli squilibri esistenti fra settore e settore, della fragilità del rapporto di delega fra la base e i vertici delle tradizionali organizzazioni sindacali, dell'assenza di un quadro di certezza normativa che segni i limiti contrattuali e le prerogative costituzionali di indirizzo e di controllo del Parlamento.

Sarebbe stato difficile per chiunque, in questa cornice di difficoltà obiettive, realizzare una transizione, per molti insperata, dal vecchio al nuovo. L'unicità del contratto, che è stata l'obiettivo da realizzare nel settore del pubblico impiego, risente perciò di tutte le profonde contraddizioni che hanno contraddistinto i rapporti tra dipendenti e pubblica amministrazione e fa dire con amarezza non maggiore della nostra ad un Ministro autorevole di un Governo che gode della nostra fiducia che la legge che approviamo non ha nè un padre, nè una madre. E, dunque, questa, una legge nata in provetta, figlia delle sofisticature tecnologiche del tempo che viviamo: ed ella sa, signor Ministro, quanto sia difficile per un cattolico amare il frutto della violenza sulla natura.

Il contratto andava, però, approvato senza un ulteriore aggrovigliamento della già intricata matassa. In esso vi sono interessanti elementi di novità (la qualifica professionale ed i livelli retributivi, in particolare) che, seppure in modo non definitivo, aprono alla migliore conoscenza la trascurata foresta del pubblico impiego e consentono di recidere alberi inerti e infruttiferi, di tagliare inestricabili liane, di far crescere con forza nuova una vegetazione diversa e più produttiva (parliamo di potenzialità, naturalmente).

Gravi omissioni erano e sono contenute nella legge: vaste categorie di dipendenti o non sono state sufficientemente garantite (il personale direttivo, ad esempio; quello della scuola in modo particolare) o sono state maltrattate (si pensi al problema dell'anzianità e quindi del conseguente appiattimento) o sono state inutilmente affasciate in un mortale egualitarismo (si pensi ai passaggi da livello a livello in una fase di non totale caduta del valore legale del titolo di studio) o sono state addirittura dimenticate (si pensi agli operai della difesa, ai dipendenti dei monopoli, ai pensionati).

In questa selva selvaggia, aspra e forte, difficilmente sarebbe passata una legge — quella in esame — se non si fosse trovato un meccanismo che, senza modificarne il testo come approvato dalla Camera dei deputati, avesse avuto natura ed efficacia di atto aggiuntivo, proiettato come condizione necessaria per far andare avanti la pubblica amministrazione e innestare un procedimento parallelo, capace di dare soddisfazione (almeno speriamo) a interi settori trascurati o maltrattati o confusi ed appiattiti.

È stato questo il significato di una battaglia condotta dal nostro Gruppo in Commissione e da me in particolare: certo, sarebbe stato preferibile eliminare incongruenze, privilegi e scorrimenti non sempre giustificati, ma il rischio di un ulteriore ritardo in una sorta di ping-pong giocato sulla testa di tanti lavoratori fra i due rami del Parlamento ha indotto a valutazioni più complessive e perciò più generali su un contratto che si spoglia, proprio in forza del protocollo aggiuntivo, di buona parte dei suoi contenuti normativi e rende provvisori gli effetti economici determinati attraverso i livelli retributivi.

Fra le valutazioni da rassegnare in quest'Aula è quella sorta di impotenza che ha coinvolto un po' tutti: dopo avere raccolto la sfida delle confederazioni ed esserci scambiati ad alta voce in Commissione, signor Ministro, propositi di essere rigorosi e decisi, abbiamo un po' tutti assistito allo sfilacciamento generale. I sindacati di categoria si sono defilati dalle posizioni dei confederali; la base ha costituito comitati di agitazione per una gestione più diretta della legge; infine, neppure tutti e tre i sindacati confederali sono stati d'accordo. E così è avvenuto anche tra le forze politiche e all'interno delle stesse.

Mentre mi preme, a nome del Gruppo democristiano, ringraziare il collega Pavan per l'apporto determinante che ha dato alla conclusione dell'*iter* della legge in esame, e in particolare all'elaborazione dell'ordine del giorno che rettifica parti notevoli del testo legislativo, anche se è il Governo che adesso deve far seguire agli impegni scritti concreti provvedimenti formali, giova sottolineare che al più presto, con gli auspicati provvedimenti aggiuntivi e con i nuovi contratti, occorrerà:

1) Definire la legge-quadro del pubblico impiego in modo da avere chiari i confini dei poteri di contrattazione da parte del Governo e una più puntuale disciplina dei poteri di intervento, di indirizzo e di direttiva da parte del Parlamento.

A fronte della crisi dell'istituto della rappresentanza occorrerà disciplinare il meccanismo di approvazione degli accordi Governo-sindacati: vivere dei fasti del pansindacalismo, negare che è fortemente contestata dalla base la delega sindacale, ratificare la ghettizzazione di tanti autonomi appare un non senso politico; non è, certo, con le trattative separate che si rafforza la credibilità delle tradizionali organizzazioni sindacali nella pubblica amministrazione.

2) Inserire nella pubblica amministrazione elementi solo apparentemente propri del settore privato: la produttività dell'azienda, quale va oggi concepita l'amministrazione, è condizione essenziale per il buon funzionamento dei servizi.

La professionalità è elemento essenziale del rapporto. La richiesta e l'offerta di professionalità non possono essere rimesse allo spontaneismo: chi è più bravo e più capace non può essere confuso con chi lo è meno o non lo è affatto: l'appiattimento non giova a nessuno, mortifica ogni stimolo e annulla ogni competitività. Occorre, perciò, disciplinare modi e tempi di selezione dei più capaci e dei più meritevoli: l'eguaglianza va assicurata con la parità dell'impegno e della qualità dell'impegno e non alle condizioni minimali.

3) Ridare slancio, vigore e iniziativa alla scuola della pubblica amministrazione: così com'è, è una brutta, ma proprio una brutta copia della scuola francese.

Con il pluralismo istituzionale così diffuso come da noi — amministrazione centrale, regioni, province, comuni, comunità montane — i quadri burocratici giocano un ruolo fondamentale e comunque diverso da quello indicato nei sacri testi: o noi siamo in grado di assicurare professionalità alla nostra burocrazia preparandola, qualificandola, riconvertendola o perdiamo la scommessa di aggiornare l'amministrazione con riferimento ai bisogni diversi e ai tempi nuovi che viviamo.

Non basta svolgere corsi solo per i direttivi (ma anche come oggi si svolgono, i corsi non soddisfano); occorre adeguare strutture e tecnologie per una diffusa professionalità ed un recupero di mobilità di cui oggi non c'è traccia nella nostra burocrazia.

4) Ritenere le otto qualifiche funzionali individuate nel disegno di legge un punto di riferimento per tutte le categorie della pubblica amministrazione, esclusa ogni distinzione tra impiegati e operai. Merita, perciò, consenso quella parte del documento aggiuntivo che richiede che i criteri in base ai quali vanno individuati e definiti i livelli professionali devono di conseguenza essere uniformi. Resta, perciò, fondamentale l'impegno secondo cui ogni pregresso gruppo omogeneo di qualifiche e gradi venga collocato in una unica qualifica funzionale.

È tempo di snellire e semplificare: perciò, ogni raggruppamento va operato con omogeneità e senza brusche articolazioni.

5) Valutare l'anzianità pregressa in maniera uniforme e coerente, in modo da evitare appiattimenti (40 anni di servizio non possono essere ritenuti equivalenti a 13 anni di servizio), o ringiovanimenti che non rispondono a principi di diritto e sono contrari alla morale. Occorrerà, perciò, come è detto nell'ordine del giorno, evitare che dipendenti con notevole anzianità siano contenuti nella stessa classe retributiva.

6). Creare un sistema omogeneo di progressione per tutti i pubblici dipendenti, la diversità esistente non giovando nè all'amministrazione nè al rendimento del singolo. Sulla dirigenza occorrerà, onorevole Ministro, una riflessione più acuta. Se essa è struttura di vertice, non la si mortifichi nè la si inflazioni: essa deve costituire la struttura pensante della nostra amministrazione, le teste d'uovo.

Snellezza, sfoltimento, selezione sono, dunque, necessari, se non vogliamo correre rischi. Il problema è urgente e va affrontato e risolto nei tempi indicati nel documento.

Una valutazione più serena meritano i pensionati. Bisogna ricordarsi di essi, dell'attività spesa in tanti anni di servizio a favore della pubblica amministrazione. Non sarebbe giusto dimenticarsene, magari con il calcolo della non incidenza della loro protesta. Questo disegno di legge non se n'è ricordato e non è stato nè giusto nè saggio.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con molto fiducia sul da farsi, così come elencato (forse anche troppo minuziosamente, collega Pavan) nell'ordine del giorno e con non molto entusiasmo sul fatto, il Gruppo democristiano vota il disegno di legge n. 813 sapendo di contribuire a ridare tranquillità al settore della pubblica amministrazione, anche se non a tutto il settore, e a porre serie premesse per un assetto più armonico ed equilibrato.

Concludendo il rapporto sullo stato dell'amministrazione statale, il ministro Giannini ha scritto: « La situazione è, sì, gravissima, ma non irreversibile ».

Anche noi siamo convinti, come il ministro Giannini, che si può invertire la marcia impressa solo che non si risponda alla Ponzio Pilato: nessuno, avendo un ruolo o una responsabilità, può limitarsi a sterili lamentazioni, ritenendo che possa bastare alla propria coscienza sapere di non avere responsabilità e che la colpa è di altri. Così i problemi si aggravano e non si risolvono e noi siamo sfidati a risolverli. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, i senatori liberali si dichiarano d'accordo, in linea di massima, sul disegno di legge relativo al riassetto degli statali, che oggi dobbiamo definitivamente votare e che tiene conto, tra l'altro, di alcune osservazioni avanzate dal Gruppo liberale alla Camera.

Dico subito che, a nostro avviso, il nuovo disegno di legge sull'assetto retributivo del personale civile e militare dello Stato non è certamente perfetto, ma è migliore sostanzialmente — e non di poco — rispetto al precedente decreto-legge emanato in tutta fretta dal tripartito elettorale presieduto lo scorso anno dall'onorevole Andreotti, decreto nel quale criteri di inquadramento ingiusti e macchinosi deludevano le legittime aspettative dei dipendenti pubblici e soprattutto non tenevano conto alcuno dei loro diritti acquisiti.

Nella relazione è chiaramente detto che il problema ha origini molto vecchie. È vero; troviamo infatti alla base il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti per il periodo 1976-78, mai regolarizzato nè dal Governo nè dal Parlamento.

A noi pare che, al di là dell'aspetto contingente economico, il problema sia stato in parte affrontato per la prima volta con il disegno di legge 737, presentato alla Camera il 17 novembre 1979 dal primo Governo Cossiga, di cui oltretutto facevamo parte, e che, con le modifiche apposte in quella sede e con l'impegno di successivi interventi rettificativi, ufficialmente assunto dal Governo in Commissione al Senato recentemente, consideriamo valido anche perchè in esso si propone in sostanza di dare finalmente un riconoscimento agli accordi contrattuali relativi al triennio 1976-78 e di ridisegnare l'assetto normativo delle varie categorie di pubblici impieghi.

Tale disegno di legge, come ho detto, subì alla Camera non pochi emendamenti tendenti senz'altro a migliorare il sistema normativo riguardante la carriera dei dipendenti pubblici, a razionalizzarlo e a ridurre, per quanto possibile, l'area,

peraltro non del tutto dissolta, delle disuguaglianze lamentate. Questo per gli aspetti positivi, mentre tra quelli negativi resta purtroppo, ovviamente, quello — e questo non può essere sottaciuto — della maggiore spesa, soprattutto in prospettiva. L'attuale testo, tuttavia, rappresenta quanto meno un miglioramento rispetto al primitivo disegno di legge, anche se permangono da parte nostra alcune perplessità sull'istituzione di una commissione paritetica Stato-sindacati per la inclusione dei dipendenti nelle varie qualifiche professionali all'interno delle otto qualifiche funzionali (ma si parla di ciò anche nell'ordine del giorno accettato dal Governo) e sul riconoscimento per legge delle trattenute sindacali, malgrado la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione che lascia i sindacati nella posizione di associazioni di fatto.

Nell'insieme, comunque, questo è un provvedimento di notevole importanza, che non possiamo sottovalutare nonostante le lacune, soprattutto se pensiamo che in precedenza i Governi cosiddetti della grande maggioranza avevano del tutto trascurato — e ciò a nostro avviso è cosa grave — di definire il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Ora, mentre il Governo deve già apprestarsi ad affrontare i nodi del nuovo contratto 1979-81, non possiamo esitare nè rinviarne l'approvazione, sia pure con le motivate considerazioni espresse prima di me da altri colleghi. Proprio per questa ragione, indipendentemente dalla nostra attuale posizione nei confronti del secondo Governo Cossiga, con senso di responsabliità e sia pure con alcune riserve, daremo voto favorevole a questo disegno di legge.

G I A N N I N I , *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N N I N I , *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge certamente merita molte censure, però non è un atto di delirio, come potrebbe sembrare da alcune delle critiche che qui sono state fatte. Perchè non è un atto di delirio? Perchè contiene un elemento innovativo di carica ricostruttiva dell'amministrazione, non solo dello Stato, ma del settore pubblico allargato, la cui importanza non va sottaciuta. Se si considera che il personale dello Stato è diviso in 485 ruoli, che le varie carriere comprendono dai 12 ai 18 gradi e che nei vari gradi si comprende un numero variabile di parametri, questo complicato congegno da questo progetto di legge viene sostanzialmente ridotto a otto qualifiche professionali, o classi, come volete chiamarle, perchè qualifica funzionale non è altro che una cattiva traduzione — su questo potrei convenire — del termine inglese e americano di classe di funzione.

È chiaro che un disegno di legge che si riproponeva uno scopo così ambizioso di ridurre ad unità questo complessissimo e complicatissimo corpo non poteva essere che un coacervo di norme transitorie, che sono, com'è noto, le più difficili da fare. Nel fare queste norme transitorie si sono compiute certamente una quantità di illogicità, incongruenze, dimenticanze e tutte le critiche che qui sono state fatte certamente sono da condividere. Con tutto ciò, peraltro, rendiamoci conto che da questo disegno di legge *in nuce* può sortire una nuova specie, una nuova tipologia di amministrazione dello Stato e con quell'atto integrativo elaborato dalla 1ª Commissione con il concorso del Governo si è tentato appunto di indicare le vie del futuro — questo è il valore di quell'atto — che naturalmente comportano delle temporalizzazioni. Vi sono degli atti che il Governo si è impegnato a presentare immediatamente. Entro il mese presenterà il disegno di legge per gli operai dello Stato; altri atti si è impegnato a presentare più oltre; entro ottobre presenterà il disegno di legge sulla dirigenza.

Vorrei dire quindi che non solo la parte degli impegni cronistici, ma anche la parte della determinazione dei princìpi ricostruttivi a cui ci dovremmo attenere, in questa normativa futura sarà puntualmente eseguita dal Governo. Certo, qui si potrebbero pren-

dere varie delle critiche che sono state fatte, anche se, a mio parere, molte di esse sono veramente eccessive.

Certamente — vorrei dire — mancano in questa legge parecchie regolazioni di discipline di categorie particolari; però provvederemo entro il mese per tutti gli accordi con le categorie statali che ancora non li hanno. Domani ne avvieremo due; nella prossima settimana altri due; per quelli che è possibile, concluderemo entro il mese di luglio.

Pertanto, onorevoli senatori, concludo molto rapidamente chiedendo l'approvazione di questa legge ed assicurando che il Governo manterrà tutti gli impegni contenuti nel documento integrativo della legge medesima. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 813 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, per effetto dell'approvazione del disegno di legge n. 813, restano assorbiti i disegni di legge nn. 43, 45, 57, 96, 115, 147, 167, 175, 337, 462, 473, 507, 508, 509, 511, 605, 606, 640, 752 e 870.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MARCHETTI, CALAMANDREI, LEPRE, MALAGODI, GUALTIERI e CONTI PERSINI. — « Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma » (986);

BENEDETTI, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, PECCHIOLI, CHIARANTE, MAFFIOLETTI, PROCACCI, SALVUCCI, DE SABBATA, GRANZOTTO, GRAZIANI, JANNARONE, LUGNANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SESTITO, TROPEANO, URBANI e VENANZI. — « Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale » (987).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria » (988).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

BOGGIO ed altri. — « Provvedimenti a favore dei circhi equestri » (657).

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

GUALTIERI, MORANDI, STEFANI, BRANCA, FLAMIGNI, SPADACCIA, MANCINO, D'AMELIO, BERTONE, MIANA, PINTO, BARSACCHI, PETRONIO, BONIFACIO, MINEO, MURMURA, URBANI, MONTALBANO, MASCAGNI, TALASSI GIORGI Renata, GROSSI, ROSSANDA Marina. — Il Senato,

valutate le condizioni di insicurezza e di disservizio nelle linee servite dalla società « Itavia », di cui la recente tragedia dell'aereo caduto nel tratto Bologna-Palermo è solo l'ultima manifestazione,

chiede al Governo:

di considerare se non si impongano urgenti ragioni per la revoca delle concessioni a tale società ed il loro trasferimento alla società di bandiera;

di non limitarsi ad indagare sulle condizioni di efficienza dell'aereo disintegratosi in volo, ma anche su quelle di tutti gli aeromobili della società « Itavia », sulla loro adeguatezza alle concessioni ottenute, sul servizio a terra e su ogni altro elemento tecnico ed amministrativo;

impegna, inoltre, il Governo a riferire al Senato entro il 30 settembre 1980.

(1 - 00042)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

RAVAIOLI Carla, TEDESCO TATÒ Giglia, FERMARIELLO, LUCCHI Giovanna. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In riferimento alla « Dichiarazione sulle politiche in favore dell'occupazione delle donne », diramata al termine della conferenza ad alto livello dell'OCDE sull'occupazione femminile, svoltasi a Parigi il 16-17 aprile 1980, in cui si indicano gli obiettivi ritenuti prioritari in questa materia dai Paesi membri;

considerata la particolare gravità della situazione occupazionale femminile, nell'ambito del peggioramento delle prospettive occupazionali generali del Paese;

considerati l'elevatissimo scarto dei tassi di attività tra popolazione maschile (54,2 per cento) e popolazione femminile (25,3 per cento) e l'aumento dei tassi di disoccupazione, che colpisce in misura assai maggiore le donne, per cui (secondo i dati forniti dallo stesso Ministro) la caduta occupazionale registrata dal 1978 al 1979 consta di 127.000 unità, delle quali ben 88.000 sono donne;

considerato che sono ancora le donne a rappresentare la larghissima maggioranza della forza-lavoro impiegata nelle diverse forme di lavoro non istituzionale, lavoro a domicilio, lavoro « nero », su cui si regge il macroscopico fenomeno della cosiddetta « economia sommersa »;

considerata, infine, la crescente pressione di offerta di lavoro femminile, la quale costituisce ben il 70 per cento dell'aumento dell'offerta globale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali specifiche politiche il Governo intenda adottare nel nostro Paese, conseguentemente alla succitata dichiarazione dell'OCDE, e in particolare:

1) per consentire uguali possibilità di impiego agli uomini ed alle donne, quali che siano i tassi di sviluppo economico e la situazione del mercato del lavoro, nonchè per evitare che la lotta contro la disoccupazione discrimini, direttamente o indirettamente, le lavoratrici;

2) per combattere la segregazione della forza-lavoro femminile nei settori meno qualificati e peggio remunerati della produzione, e a tale scopo:

a) colpire la discriminazione risultante dai metodi di reclutamento, di formazione e di promozione;

b) eliminare le persistenti disparità salariali;

c) agire sui pregiudizi sociali ancora determinanti, a livello oggettivo e soggettivo, nella limitazione della gamma occupazionale offerta alle donne;

d) orientare l'ordinamento scolastico in modo da cancellare dai programmi e dai testi di adozione la distinzione stereotipale tra i ruoli sociali dei sessi;

3) per migliorare le condizioni di lavoro in modo da renderle, non solo compatibili con l'obiettivo della parità occupazionale tra uomini e donne, ma anche meno gravose per tutti i lavoratori;

4) per favorire la riqualificazione professionale « ricorrente », in particolare per le donne che desiderano migliorare i livelli delle proprie prestazioni lavorative e per quelle che si ripropongono sul mercato del

lavoro dopo un consistente periodo di assenza;

5) per far sì che le disposizioni relative agli oneri fiscali, alla sicurezza sociale ed ai doveri familiari non pesino sulle decisioni di uomini e donne riguardo alla ripartizione del loro tempo tra lavoro retribuito ed altre attività, come recita, infatti, il comunicato che accompagna la dichiarazione dell'OCDE: « Una più equa divisione tra uomo e donna delle attività domestiche e di quelle extradomestiche potrebbe sovente consentire una più solida condizione economica e sociale alla famiglia e un più ricco rapporto tra genitori e figli », per cui « uno degli obiettivi fondamentali per gli anni ottanta dovrebbe consistere nell'eliminare gli ostacoli che impediscono ad uomini e donne di ripartire più liberamente il proprio tempo tra responsabilità familiari e attività professionale »;

6) per mettere a punto strumenti per il coordinamento di tutti gli interventi in favore dell'occupazione femminile e per il controllo dell'applicazione delle leggi vigenti in materia, ancora largamente disattese.

(2 - 00169)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

CORALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere al fine di indurre la società « Montedison » a desistere dal rifiuto finora opposto all'assunzione di tre lavoratrici avviate dagli uffici di collocamento, in base alla legge n. 285, per essere impiegate in qualità di manovali generici presso lo stabilimento di Priolo.

L'interrogante, che ha preso atto con soddisfazione della netta presa di posizione dell'Ispettorato del lavoro di Siracusa contro il tentativo discriminatorio operato dalla « Montedison », ritiene del tutto inammissibile che proprio una società a larga partecipazione pubblica mantenga un atteggiamento che già altre imprese, tra le quali non ultima la FIAT, hanno dovuto riconoscere indifendibile.

(3 - 00786)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende sollecitamente adottare per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e le strade statali interessanti la Calabria — soprattutto la n. 18, la n. 182 e la n. 106 — ove l'assoluta mancanza da parecchi anni di qualsiasi opera manutentoria, onde cunette ed aiuole spartitraffico sono divenute boscaglie e si vanno moltiplicando lesioni del nastro stradale, rende ora assai difficile e pericoloso il traffico e certa la sua interruzione al momento delle prime piogge autunnali.

(3 - 00787)

GUALTIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere che cosa il Governo intenda fare, non solo per accertare le cause e le resposabilità in ordine al disastro aereo della linea Bologna-Palermo servita dalla società « Itavia », ma anche per verificare la capacità integrale della società « Itavia » a gestire, in condizioni di sicurezza, il servizio.

(3 - 00788)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARSACCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale nel programma di ristrutturazione finanziaria, ed in particolare in ordine alle competenze territoriali delle nuove circoscrizioni, gli Uffici delle imposte dirette di Pietrasanta e di Carrara dovrebbero essere accorpati, rispettivamente, a quello di Castelnuovo Garfagnana ed a quello di Massa.

In caso affermativo, si chiede di conoscere in base a quali presupposti una decisione del genere verrebbe accolta, posto che il collegamento dei comuni suddetti, al di là delle distanze chilometriche che li dividono, risulta presentare parecchie difficoltà — in particolare nel caso di Castelnuovo Garfagnana — e che comunque la situazione locale, dal punto di vista territoriale, sociale e commerciale, è tale da non suggerire l'adozione delle proposte suddette.

(4 - 01175)

BARSACCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei gravi disagi che si creano nel porto di Viareggio a causa delle insufficienti strutture doganali e del conseguente deflusso di traffico commerciale a danno dell'economia della zona;

quali urgenti provvedimenti intende adottare per riportare la dotazione di personale dei servizi doganali viareggini, e più in generale dell'intera zona toscana, a livelli adeguati al fabbisogno portuale per evitare ulteriori, gravi ripercussioni sui movimenti commerciali.

(4 - 01176)

CIOCE. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e della pubblica istruzione.* — L'articolo 31 della Costituzione prevede « provvidenze » atte ad agevolare con misure economiche i compiti della famiglia, riguardanti in particolare il dovere ed il diritto dei genitori di istruire i figli, i quali, se meritevoli e capaci, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, della Costituzione).

Ad esclusione delle famiglie che, in considerazione dei loro bassi redditi, hanno diritto alle vigenti provvidenze (assegni di studio, vitto ed alloggio gratuiti, eccetera), il dovere degli altri genitori aventi maggiori capacità contributive viene adempiuto, purtroppo, con ingiusta onerosità dalle famiglie residenti in città che non hanno sedi universitarie, onerosità che aumenta sensibilmente quando dette sedi sono lontane dal luogo di residenza abituale. In tal caso, sono costrette a subire rilevanti pesi economici (viaggi ferroviari, vitto ed alloggio) per consentire ai figli la quotidiana frequenza dei corsi universitari prescelti e per sostenere gli esami di profitto.

È indubbio che esistono famiglie « privilegiate » per il semplice fatto di risiedere in città sedi di facoltà universitarie o in località vicine alle stesse.

Secondo la oramai costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, purchè queste norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione.

Si chiede, pertanto, di conoscere se i Ministri competenti non ritengano necessario approntare congrui rimedi, e ciò allo scopo di eliminare la grave sperequazione esistente attualmente tra famiglie che, pur avendo lo stesso reddito, sono destinatarie di diversi oneri economici.

In particolare, si chiede al Ministro dei trasporti di far conoscere le agevolazioni tariffarie (oltre l'abbonamento mensile ferroviario a tariffa ridotta per viaggi nell'ambito regionale) che potranno essere applicate agli studenti universitari che debbono effettuare lunghi viaggi in treno per spostarsi dal comune di residenza alla città sede universitaria nella quale debbono trasferirsi ogni anno per lunghi periodi di tempo.

Si chiede, altresì, al Ministro delle finanze di far sapere se è possibile prevedere la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri derivanti dalle spese per i viaggi in treno, per raggiungere la sede universitaria, nonchè dalle spese per vitto e per alloggio.

Qualora detti oneri saranno deducibili per intero o parzialmente, in misura percentuale differenziata in rapporto all'imponibile del reddito annuo (come è già stabilito per le spese per cure mediche), lo Stato attuerà una maggiore giustizia fiscale e ridurrà notevolmente le possibilità di evasione fiscale dei percettori di redditi derivanti dall'affitto di camere e di appartamenti a studenti uni-

versitari, i cui genitori avranno interesse ad ottenere il rilascio delle ricevute di pagamento del canone mensile, che dovranno essere allegate alla denuncia dei redditi per la documentazione degli oneri deducibili.

(4 - 01177)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 00784, dei senatori Bonazzi ed altri, sull'IVA gravante sugli strumenti musicali;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3 - 00522, del senatore Crollalanza, sul servizio ferroviario Milano-Lecce;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3 - 00773, dei senatori Carlassara ed altri, sull'esecuzione della legge n. 283 del 1962.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 8 luglio 1980

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 4 luglio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale
Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari